SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 febbraio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

DECRETO 16 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Falcon MK». *(12A01212)*

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Folicur 250 EW». *(12A01213)*

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Primma Star». *(12A01214)*

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vebizolfo SC». *(12A01215)*

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nisshin Extra 6 OD». *(12A01216)*

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vitipec R». *(12A01217)*

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vitipec MZ». *(12A01218)*

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio (art. 8 (1) del d.lvo 194/95, ex art. 80 reg. CE 1107/2009) del prodotto fitosanitario denominato «Enervin Duo». *(12A01219)*

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio (art. 8 (1) del d.lvo 194/95, ex art. 80 reg. CE 1107/2009) del prodotto fitosanitario denominato «Laudis». *(12A01220)*

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio (art. 8 (1) del d.lvo 194/95, ex art. 80 reg. CE 1107/2009) del prodotto fitosanitario denominato «Enervin Top». *(12A01221)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 gennaio 2012.

Bando per la presentazione di progetti di ricerca fondamentale di durata almeno triennale, finalizzati a proseguire l'opera volta a favorire sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR nel campo del programma «Futuro in ricerca 2012 - FIRB». (Decreto n. 03/RIC)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85, del 16 maggio 2008, convertito con modificazione dalla legge n.121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto direttoriale n. 1153/Ric. del 27 dicembre 2011, con il quale è stato emanato il nuovo bando «Futuro in ricerca 2012»;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al bando in argomento, al fine di favorire una maggiore partecipazione connessa con specifici fattori meritocratici di successo, pur senza rinunciare all'esigenza primaria di considerare l'intervento come elemento fondamentale per il rafforzamento sistemico delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai programmi quadro dell'Unione europea;

Ritenuto pertanto di attenuare la severità di alcune impostazioni del bando sulle modalità di preselezione;

Visto altresì che il citato decreto direttoriale n. 1153/2011 riportava, per mero errore materiale di trascrizione, un importo di euro 8.834.677,00 in luogo del corretto importo di euro 8.384.677,00, quale impegno assunto con decreto ministeriale 955/ric dell'11 novembre 2011, per iniziative in favore di giovani ricercatori;

Ritenuto pertanto necessario procedere anche alla correzione del predetto importo, contestualmente riportando integralmente il nuovo testo coordinato ed integrale del bando;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Programma «Futuro in ricerca 2012»

1. Attraverso il programma «Futuro in ricerca 2012» questo Ministero intende proseguire nell'opera volta a favorire sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, al fine di rafforzare le basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai programmi quadro dell'Unione europea, destinando a tale scopo adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori.

2. Il programma si concretizza nella presentazione, da parte dei soggetti di cui alle sotto indicate «Linee d'intervento», in qualità di coordinatori di progetto (Principal Investigator) e secondo le modalità e nei termini successivamente indicati, di progetti di ricerca fondamentale di durata almeno triennale.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Il programma «Futuro in Ricerca 2012» è rivolto:

a) Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non assunti a tempo indeterminato presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano già compiuto il 33° anno di età alla data di scadenza del presente bando, e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2 anni;

b) Linea d'intervento 2: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non assunti a tempo indeterminato presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano già compiuto il 36° anno di età alla data di scadenza del presente bando, e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 4 anni;

c) Linea d'intervento 3: a giovani docenti o ricercatori, già assunti a tempo indeterminato presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano già compiuto il 40° anno di età alla data di scadenza del presente bando.

2. I dottori di ricerca rientranti nella linea di intervento 1 debbono avere prodotto, alla data di scadenza del presente bando, almeno cinque pubblicazioni dotate di ISBN (International Standard Book Number) o ISSN (International Standard Serial Number);

3. I dottori di ricerca rientranti nella linea di intervento 2 debbono avere prodotto, alla data di scadenza del presente bando, almeno dieci pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN;

4. I docenti o ricercatori rientranti nella Linea di intervento 3 debbono avere prodotto, alla data di scadenza del presente bando, almeno quindici pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN.

5. Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 già in possesso di specializzazione conseguita, precedentemente al dottorato, presso una scuola di Specializzazione Universitaria, i limiti di età anagrafica di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementati di un numero di anni pari alla durata della scuola di specializzazione.

6. Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 i limiti di età anagrafica di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementati altresì di un anno sia nel caso in cui la somma delle durate legali del corso di studi relativo alla laurea e al dottorato sia superiore a 9 anni, sia nel caso di effettivo svolgimento del periodo di leva obbligatoria, sia nel caso di maternità/paternità precedente alla data di conseguimento del dottorato.

7. In ogni caso, pur essendo gli incrementi di cui ai commi 5 e 6 cumulabili tra di loro, il limite massimo di età anagrafica, anche per le linee di intervento 1 e 2, resta fissato al 40° anno di età non ancora compiuto alla data di scadenza del presente bando.

Art. 3.

Tipologie di ricerca

1. Il programma «Futuro in ricerca 2012» intende finanziare progetti di ricerca fondamentale rientranti in uno qualsiasi dei settori scientifici definiti dall'European Research Council.

2. Il programma si prefigge peraltro di finanziare progetti che per complessità e natura richiedono di norma la collaborazione di più studiosi e di più organismi di ricerca, riconoscendo priorità, in termini di premialità valutativa, ai progetti che si riconducano agli obiettivi di Horizon 2020.

Art. 4.

Disponibilità finanziarie

1. Per le finalità indicate all'art. 1 del presente bando ed ai sensi dell'art. 6 del decreto Ministeriale 26 marzo 2004 n. 378/Ric., il MIUR cofinanzia, nel limite massimo complessivo di 58.384.677,00 euro, al lordo della quota per le attività di valutazione e monitoraggio prevista dalle vigenti disposizioni, progetti di ricerca fondamentale di durata almeno triennale.

2.. Alle diverse linee di intervento sono riservate le seguenti risorse, sempre al lordo della quota prevista per le attività di valutazione e monitoraggio:

1. Tra € 12.000.000,00 ed € 16.000.000,00 per la linea di intervento 1;

2. Tra € 16.000.000,00 ed € 20.000.000,00 per la linea di intervento 2;

3. Tra € 24.000.000,00 ed € 28.000.000,00 per la linea di intervento 3;

3. Qualora le risorse relative a una linea d'intervento non siano totalmente assegnate per carenza di progetti ammessi a finanziamento, le quote residuali possono essere portate in accrescimento al finanziamento delle altre linee d'intervento, secondo le effettive necessità.

Art. 5.

Caratteristiche dei progetti

1. Ogni progetto di ricerca (il cui costo deve risultare compreso tra euro 500.000 ed euro 1.200.000, ed avere durata minimo triennale) è proposto da un giovane dottore di ricerca o docente o ricercatore in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 (coordinatore di progetto) e, indipendentemente dall'appartenenza alla linea d'intervento, può prevedere da tre a cinque unità di ricerca; anche le singole unità di ricerca (una delle quali deve far capo allo stesso coordinatore di progetto) debbono ricadere sotto la responsabilità scientifica di un giovane dottore di ricerca o docente o ricercatore in possesso degli stessi requisiti indicati nell'art. 2; sono peraltro possibili unità di ricerca (esclusa quella del coordinatore di progetto) afferenti a consorzi interuniversitari, purché il responsabile di unità presenti tutti gli altri requisiti indicati all'art. 2; nell'ambito di uno stesso progetto possono essere ricomprese unità di ricerca appartenenti a diverse linee d'intervento, fermo restando che la riserva delle risorse di cui al precedente art. 4, si intende riferita alla linea d'intervento del coordinatore di progetto.

2. Il coordinatore di progetto e i responsabili di unità di ricerca (complessivamente definiti in seguito come «responsabili di progetto»), in sede di presentazione del progetto, attestano l'ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e si impegnano a completare le attività presso le istituzioni indicate all'atto della presentazione del progetto stesso.

3. Il coordinatore di progetto ha la responsabilità scientifica e organizzativa del progetto, fatta salva la responsabilità di ogni unità di ricerca nella gestione operativa dei contributi assegnati, nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità. L'eventuale trasferimento all'estero del coordinatore di progetto comporta l'esclusione del progetto dal finanziamento, se avvenuto prima della emanazione del decreto di cui al successivo

art. 9, ovvero la conclusione anticipata del progetto stesso se avvenuto dopo, con eventuale recupero o conguaglio rispetto ai finanziamenti già erogati.

4. I progetti sono redatti in inglese e italiano, e sono presentati esclusivamente per via telematica entro il termine di cui al successivo art. 6. Entro i cinque giorni successivi a tale termine, copia cartacea del progetto deve essere trasmessa da ciascun responsabile di progetto alla propria università o al proprio ente di ricerca o consorzio interuniversitario.

5. I progetti sono redatti utilizzando modelli/domanda (A e *B)* appositamente predisposti dal Ministero, e disponibili in rete nello specifico sito http//futuroinricerca.miur.it. I progetti devono contenere, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti dati:

a) titolo del progetto, settore ERC di afferenza, settore scientifico disciplinare (SSD);

b) nome del coordinatore di progetto e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti;

c) elenco dei partecipanti al progetto di ricerca suddivisi per unità operative;

d) riassunto (abstract) del progetto di ricerca;

e) parole chiave proposte;

f) obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;

g) stato dell'arte;

h) articolazione del progetto e tempi di realizzazione;

i) ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalità di integrazione e collaborazione;

l) costo complessivo del progetto, articolato per voci di spesa, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 378 del 24 marzo 2004;

m) risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità applicative;

n) elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti.

6. Non è ammessa la partecipazione, a qualsiasi titolo, a più di una proposta progettuale nell'ambito dell'intero programma «Futuro in Ricerca 2012».

7. A tutti i docenti o ricercatori che risultano coinvolti (come responsabili di progetto o come semplici partecipanti) nei progetti in corso di svolgimento e finanziati dal Programma "Futuro in Ricerca 2010" è fatto divieto di partecipare a qualunque titolo al presente bando.

8. Per ogni progetto ammesso al finanziamento, l'entità del contributo FIRB è definita tenendo conto dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 378 del 26 marzo 2004, nella misura del 70% dei costi esposti, fatta eccezione per i contratti con giovani ricercatori, interamente a carico del MIUR. I costi relativi al personale dipendente già operante presso le università e gli enti di ricerca alla data di scadenza del presente bando non possono superare il 30% del costo del progetto al netto del costo relativo ai predetti contratti per giovani ricercatori.

Art. 6.

Presentazione dei progetti e procedura di selezione

1. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 22 febbraio 2012, alle ore 17.00, per i responsabili di unità (modello *B)*, e al 29 febbraio 2012, alle ore 17.00, per i coordinatori di progetto (modello *A)*; la modulistica per la presentazione delle domande è disponibile, all'indirizzo indicato al successivo art. 9, a partire da metà gennaio 2012.

2. La procedura di selezione dei progetti è curata sia dalle singole università e dai singoli enti di ricerca (fase di preselezione), sia dal Ministero (fase di valutazione e fase delle audizioni); in particolare, il Ministero opera mediante tre comitati di selezione (CdS), uno per ogni settore ERC, nominati con decreto direttoriale, previa designazione dei suoi componenti da parte del comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), ai sensi di quanto previsto all'art. 20 e all'art. 21, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (fase di valutazione), e mediante panel di esperti (uno o più panel per ciascuno dei settori *ERC)*, i cui componenti sono designati dal CdS e nominati con decreto direttoriale (fase delle audizioni).

3. Ogni CdS è formato da sei esperti nella ricerca e nella valutazione di progetti di ricerca, di cui due operanti all'estero. Ogni panel è composto da tre esperti nella ricerca e nella valutazione di progetti di ricerca (tra i quali, ove disponibili, ed in misura di almeno uno per panel, anche i coordinatori di progetti vincitori di precedenti edizioni del programma «Futuro in Ricerca»). Ogni esperto dei CdS o dei panel deve rilasciare, prima dell'accettazione dell'incarico, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità.

4. I componenti del CNGR, dei CdS e dei panel non possono in alcun caso partecipare ai progetti di cui al presente bando, né prendere parte alla fase di preselezione dei progetti.

5. La partecipazione ai CdS e ai panel è onorifica. A ciascuno dei componenti spetta esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

6. L'Ufficio V della Direzione generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della ricerca assicura le funzioni di segreteria del CNGR, dei CdS e dei panel.

Art. 7.

Preselezione

1. I progetti chiusi entro la scadenza di cui al precedente art. 6, comma 1, sono sottoposti a preselezione da parte delle università e degli enti di ricerca.

2. Ogni università o ente di ricerca sottopone a preselezione, a proprie spese, esclusivamente i progetti nei quali il Coordinatore di progetto abbia indicato la stessa università o lo stesso ente di ricerca come istituzione sede della propria unità di ricerca.

3. Al termine della preselezione, svolta in totale autonomia, ma nel rispetto dei criteri basilari di cui ai successivi comma 5, 6 e 7, ciascuna università o ciascun ente di ricerca assume la piena responsabilità di individuare, mediante apposita procedura telematica predisposta dal CINECA ed entro il termine perentorio del 15 giugno 2012, i progetti meritevoli di ammissione alla fase di valutazione del MIUR; ciascuna università o ente di ricerca può preselezionare, a livello di Coordinatore scientifico (contestualmente impegnandosi ad assicurare, per le linee d'intervento 1 e 2, il rispetto delle procedure di legge relative alle «chiamate dirette» dei giovani ricercatori) un numero di progetti: *a)* non superiore allo 0,5% del numero di docenti e ricercatori presenti nei propri ruoli al momento della scadenza del bando (con arrotondamento all'intero superiore); *b)* ovvero, se maggiore, un numero non superiore alla media del numero di progetti finanziati, a livello di coordinatore scientifico, nei bandi «Futuro in Ricerca 2010» e «Futuro in ricerca 2008». I progetti non preselezionati dall'università o dall'ente di ricerca si intendono esclusi dall'accesso alla fase di valutazione effettuata dal MIUR. Analogamente, la mancata conclusione della preselezione entro il termine perentorio del 15 giugno 2012 esclude dalla fase di valutazione tutti i progetti presentati da coordinatori scientifici afferenti all'università o all'ente inadempiente.

4. Nella preselezione dei progetti ogni università o ente di ricerca è tenuta ad assicurare, ove possibile, adeguata partecipazione ad ogni linea d'intervento.

5. Ogni università o ente di ricerca deve avvalersi dell'opera di revisori anonimi, anche stranieri, che possono essere selezionati tra gli esperti appartenenti alla banca dati del Ministero (messa a disposizione di ogni università da parte del CINECA), secondo il criterio della «peer review».

6. I revisori non debbono in alcun caso essere scelti tra i partecipanti ai progetti di cui al presente bando e, per ogni progetto, non debbono appartenere ai ruoli della stessa università o dello stesso ente di ricerca, nonché di altre università o enti o consorzi interuniversitari coinvolti nello stesso progetto.

7. I revisori debbono formulare giudizi analitici riassumendoli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici, secondo i seguenti criteri:

a) innovatività e originalità della ricerca proposta e della sua metodologia: fino a punti 30;

b) qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto presentato, del coordinatore scientifico e dei responsabili di unità, con riferimento alla valutazione della loro attività scientifica negli ultimi cinque anni ed alla competenza nel settore oggetto della proposta: fino a punti 25;

c) possibile impatto della ricerca proposta e potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte, con particolare riferimento, per le aree interessate, alle tematiche oggetto del programma Horizon 2020: fino a punti 25;

d) significative interazioni tra più soggetti, in particolare tra università e/o tra università ed enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, ma anche tra università ed altri organismi di ricerca pubblici o privati, nazionali e internazionali: fino a punti 15;

e) coerenza tra le richieste economiche e la ricerca proposta: fino a punti 5.

Art. 8.

Valutazione scientifica dei progetti e audizioni

1. La valutazione scientifica dei progetti di ricerca preselezionati è curata, per ogni settore ERC, dal relativo CdS, che opera mediante l'utilizzo di idonei strumenti telematici, formulando un giudizio analitico comparativo sui progetti di propria competenza, riassunto in una valutazione sintetica finale espressa su una scala predefinita di valori numerici, secondo gli stessi criteri di cui al comma 7 del precedente art. 7.

2. Solo i progetti con punteggio superiore a 80/100 possono essere utilmente considerati ai fini dell'ammissione alla fase delle audizioni. Per tali progetti, il CdS indica altresì il contributo proposto per ciascuno di essi, sulla base della complessiva congruità accertata (distinta per voci di spesa), ma comunque in misura non inferiore all'80% dell'ammontare richiesto o giudicato necessario.

3. Per ogni linea d'intervento è ammesso alla fase delle audizioni, con apposito decreto direttoriale e secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto nella fase di valutazione da parte dei CdS, un numero di progetti tale da raggiungere (secondo indicazioni fornite dai CdS, e fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'art. 4 del presente bando) un ammontare di risorse pari almeno al doppio delle quote massime stabilite al comma 2 del precedente art .4.

4. Le audizioni, riservate ai coordinatori di progetto, sono volte, in particolare, all'accertamento della reale attitudine del proponente alla gestione scientifica del progetto e al coordinamento delle unità di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti di carattere temporale e finanziario; nel corso delle audizioni, peraltro, i panel accertano anche la reale conoscenza, da parte del proponente, della lingua inglese e delle tematiche di progetto (con particolare riferimento alle modalità attuative).

5. Per ogni progetto ammesso alle audizioni, il competente panel esprime un giudizio analitico, riassunto in una valutazione numerica finale da 0 a 30 punti.

6. Solo i progetti con punteggio almeno pari a 20/30 possono essere utilmente collocati nella graduatoria finale di cui al successivo comma 7, ai fini dell'eventuale ammissione al finanziamento.

7. Per i soli progetti utilmente collocabili in graduatoria, il MIUR, sommando i punteggi attribuiti dai CdS a quelli attribuiti dai panel, forma, per ogni linea d'intervento, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 4, la graduatoria finale e definisce l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento. In caso di ex-aequo è data priorità ai progetti che hanno ottenuto, dal CdS, il punteggio più elevato nel criterio di cui all'art. 7, comma 7, lettera c, del presente bando.

Art. 9.

Approvazione dei progetti

1. Con apposito decreto direttoriale viene reso pubblico l'elenco dei progetti finanziati, distinto per linea d'intervento.

2. Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto è comunicato dal Ministero al coordinatore scientifico che provvede, nel termine di 15 giorni dal momento della richiesta, a rideterminare i costi delle singole unità operative, dandone comunicazione al Ministero.

3. Dopo la rideterminazione, il Ministero, con apposito provvedimento, definisce la quota di finanziamento spettante ad ogni unità operativa, nonché le modalità di erogazione dei contributi e di verifica in itinere ed ex-post.

Art. 10.

Indicazioni operative

1. I progetti di cui al presente decreto debbono essere presentati, entro il termine di cui al precedente art. 6, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://futuroinricerca.miur.it

2. Tutto il materiale prodotto è considerato rigorosamente riservato ed è utilizzato solo per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli uffici ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, ufficio V, all'indirizzo di posta elettronica futuroinricerca@miur.it, che assicura la tempestiva e corretta assistenza sia in fase di predisposizione dei progetti sia in fase di eventuale realizzazione degli stessi.

3. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Massulli - Dirigente dell'ufficio V della direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle positive verifiche degli organi di controllo, previste dalle vigenti disposizioni. Lo stesso decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito MIUR.

Roma, 12 gennaio 2012

Il direttore generale: AGOSTINI

12A01741

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «VIVER WDG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/41 4/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,

all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all' immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 28 marzo 2009 presentata dall'Impresa Gowan Italia Spa con sede legale in Faenza (Ravenna), via Morgagni 68, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SARF 923 contenente la sostanza attiva tebuconazolo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione di alcune sostanze attive tra cui tebuconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 agosto 2019, in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 12 aprile 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 7 novembre 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio, chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da SARF 923 a VIVER WDG;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Gowan Italia Spa con sede legale in Faenza (Ravenna), via Morgagni 68, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VIVER WDG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'allegato.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CEE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva tebuconazolo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50-100-250-500, kg 1-5.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa ADICA Srl in Nera Montoro (Terni).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14655.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VIVER© WDG

Fungicida sistemico in formulazione granulare idrodispersibile

VIVER© WDG - Composizione:
- Tebuconazolo puro . . . . g. 25
- Coformulanti quanto basta a . . . . g. 100

GOWAN ITALIA S.p.A.
via Morgagni, 68 – Faenza (RA)
Tel.0546/629911

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
ADICA S.r.l. – Nera Montoro (Terni)

Taglie: g 50-100

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento ad alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

30 NOV. 2011

© marchio Gowan Italia S.p.A. Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del..............

VIVER© WDG

Fungicida sistemico in formulazione granulare idrodispersibile

VIVER© WDG - Composizione:
- Tebuconazolo puro . . . . g. 25
- Coformulanti quanto basta a . . . . g. 100

GOWAN ITALIA S.p.A.
via Morgagni, 68 – Faenza (RA)
Tel.0546/629911

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
ADICA S.r.l. – Nera Montoro (Terni)

Taglie: g 50-100-250-500; Kg 1-5

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento ad alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Il prodotto si usa alle seguenti dosi, riferite all'impiego con pompe a volume normale e con volumi medi di irrorazione (1000 l/ha). In caso di utilizzo di pompe a basso o ultrabasso volume aumentare la dose in modo da ottenere lo stesso dosaggio per ettaro.
Pomacee (melo e pero):
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*) 40-50 g/hl in miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 12-15 giorni, oppure curativamente entro 72-95 ore dall'inizio dell'infestazione;
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha)* 40-50 g/hl;
- contro maculatura bruna del pero *(Stemphyllum vasicarium)* 50 -75 g/hl.
Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarino, susino):
- contro *Monilia spp.* e *Botrytis cinerea* 1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 50-75 g/hl; 1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni tra di loro alla dose di 50-75 g/hl;
- contro mal bianco *(Sphaerotheca pannosa)* 50-75 g/hl;
- contro ruggine 1 o 2 trattamenti preventivi alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 50 g/hl.
Vite: 40 gr contro oidio (*Uncinula necator*) ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti con diverso meccanismo d'azione.
Cereali (frumento, orzo, segale ed avena) **(solo fino alla fine della fioritura)** Intervenire alla dose 1 Kg/ha posizionando il trattamento come di seguito indicato:
- contro "malattie del piede" (*Pseudocercospella herpotrichoides, Ophlobolus graminis*) in fase di accestimento-levata;
- contro oidio *(Erysiphe graminis)*, ruggini *(Puccinia spp.)*, *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura;
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium spp.*), in fase di piena fioritura
- contro Septoria *(Septoria spp.)* in fase di inizio levata-spigatura.
Colture orticole (melone, cocomero, cetriolo, zucca, zucchino, pomodoro, peperone, asparago, carciofo):
- contro oidio (*Erysiphe cichloraceum, Sphaeroteca fuliginis, Leveillula taurica*) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 50 g/hl.
- contro ruggini e stemfiliosi dell'asparago *(Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium)* intervenire alla dose di 50 g/hl. Trattare esclusivamente durante la stagione vegetativa dopo la raccolta dei turioni.
Tappeti erbosi contro *Midochium nivale, Sclerotinia homeocarpa* e *Rhiroctonia solani* alla dose di 1.5-2 Kg/ha (150-200 g/1000 m²) intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente dopo 10-20 giorni in funzione dell'andamento epidemico
Compatibilità: il prodotto può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.

ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenza: in caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

Sospendere i trattamenti 3 giorni per pomodoro, peperone, cetriolo e zucchino; 7 giorni prima del raccolto del pesco e nettarino, ciliegio, albicocco e susino, melone, cocomero, zucca e carciofo; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo.

Attenzione
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Nell'applicazione del prodotto rispettare le indicazioni contenute nell'allegata tabella:

Coltura	Parassita	Dose max f.c. (g/ha)	N. max trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (lt)
Melo	Ticchiolatura e Oidio	900	4	1400-1800
Pero	Ticchiolatura Mac. bruna	800 1200	4 4	1400 1600
Albicocco	Monilia, Oidio, Muffa grigia	1125	2	1200-1500
Ciliegio	Monilia, Muffa grigia	1125	2	1200-1500
Pesco e nettarine	Monilia, Oidio, Muffa grigia	1125	2	1000-1500
Susino	Monilia, Muffa grigia Ruggine	1125 750	2	1000-1500
Vite	Oidio	400	4	1000
Cereali	-	1000	1	-
Colture orticole	-	500	4	800.-1000
Tappeti erbosi	-	1500-2000	2	600-800

13 0 NOV. 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.........

© marchio registrato Gowan Italia S.p.A.

12A01638

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «FOLICUR COMBI WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 30 giugno 2011 dall'impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Folicur Combi WG contenente le sostanze attive tebuconazolo e zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Tebuzol S Disperss registrato al n. 12696 con decreto direttoriale in data 29 maggio 2008, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 dicembre 2010, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Tebuzol S Disperss;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva zolfo in allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009, entro il 30 giugno 2012, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'Impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Folicur Combi WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250 - 500; Kg 1 - 2 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Cerexagri S.A - Marsiglia (Francia), nonché confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Bayer CropScience Srl - Filago (Bergamo);

STI Solfotecnica Italiana - Cotignola (Ravenna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15222.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FOLICUR® COMBI WG

FUNGICIDA IN GRANULI IDRODISPERDIBILI AD ATTIVITA' PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE PER VITE, FRUTTIFERI ED ALTRE COLTURE

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOLICUR® COMBI WG

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tebuconazolo puro g 4,5
Zolfo puro (esente da selenio) g 70
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:
CEREXAGRI S.A., Marsiglia (Francia)
Officine di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
STI Solfotecnica Italiana – Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: g 250 - 500 / Kg 1- 2- 2,5 - 5 - 10 - 20 - 25
Partita N. ....

INFORMAZIONI MEDICHE
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tebuconazolo 4,5% e Zolfo 70%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Tebuconazolo - Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose e dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistematica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell' intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Zolfo: non noti
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non immettere bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

CARATTERISTICHE
FOLICUR COMBI WG è una miscela fungicida a base di tebuconazolo e zolfo, pronta all'uso in una particolare formulazione di microgranuli idrodisperdibili denominata DISPERSS per la sua immediata e completa dispersione anche in volumi d'acqua particolarmente ridotti. Tale formulazione inoltre rende molto agevole sia la manipolazione del prodotto che la sua messa in opera.
FOLICUR COMBI WG esalta appieno le proprie caratteristiche quando applicato con criterio preventivo, tuttavia risulta efficace anche in modalità curativa od eradicante (peculiarità sia di tebuconazolo che di zolfo).
La presenza di una quota rilevante di zolfo, oltre a completare lo spettro d'azione della miscela, permette una corretta gestione delle problematiche legate alla potenziale insorgenza di resistenze nei confronti dei fungicidi appartenenti alla famiglia degli inibitori degli steroli (IBS).

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura	Avversità	Dose d'impiego
VITE (da tavola e da vino)	Oidio	220 g/hl
MELO	Ticchiolatura	220 – 280 g/hl
PERO	Ticchiolatura	220 – 280 g/hl
PESCO	Oidio, Monilia Bolla	280 – 410 g/hl 440 g/hl
FRUMENTO ed ORZO (fino a fine fioritura)	Oidio, Septoriosi, Ruggini, Fusarium, Mal del piede	5 - 5,5 kg/ha
ORTICOLE (Melone, Cetriolo, Cocomero, Zucca, Zucchino)	Oidio, Ruggini, Stemphylium	280 g/hl

Modalità d'impiego: versare FOLICUR COMBI WG direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 giorni per melo; 15 giorni per pero; 14 giorni per vite; 7 giorni per pesco, melone, cocomero, zucca; 3 giorni per cetriolo e zucchino.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio registrato

29.06.2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 DIC. 2011

12A01639

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Rameazzurro 250 SC.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/C13, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 8 luglio 2011 dall'impresa Spiess-Urania GmbH, con sede legale in Amburgo (Germania), Heidenkampsweg 77, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato RAMEAZZURRO 250 SC contenente la sostanza attiva rame, uguale al prodotto di riferimento denominato Fungoran-OH 250 SC registrato al n. 13227 con D.D. in data 19 gennaio 2010, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Fungoran-OH 250 SC registrato;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva rame;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva rame in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro il 31 maggio 2012, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2016, l'Impresa Spiess-Urania GmbH, con sede legale in Amburgo (Germania), Heidenkampsweg 77, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RAMEAZZURRO 250 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario. anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Spiess-Urania Chemicals GmbH, Heidenkampsweg 77 d20097 Amburgo (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15220.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

RAMEAZZURRO 250 SC

(Sospensione concentrata)

FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO

RAMEAZZURRO 250 SC Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:	
RAME METALLO	g. 19,2 (=250 g/L)
(sotto forma di idrossido)	
Coformulanti q.b.a	g. 100

Spiess-Urania Chemicals GmbH
Heidenkampsweg 77
D 20097 Amburgo (Germania)
Tel. +49/ 40/23 65 2-0

Distribuito da:
Agrimix srl
Viale Città D'Europa, 681 - 00144 Roma
Tel. 06.529.62.21

Stabilimento di produzione:
Spiess-Urania Chemicals GmbH
Heidenkampsweg 77
D 20097 Amburgo (Germania)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n. Contenuto: 0,250-0,500-1-5-10-25 Litri

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.
ATTENZIONE: DURANTE LA FASE DI MISCELAZIONE/CARICO DEL PRODOTTO UTILIZZARE OCCHIALI PROTETTIVI.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il RAMEAZZURRO 250 SC è un fungicida a base di rame, sotto forma di idrossido, in sospensione concentrata che, grazie alla sua particolare formulazione, possiede in modo accentuato notevole stabilità, adesività, persistenza d'azione e resistenza al dilavamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito riportati:

Vite: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) 280 ml/hl (2,8-4,2 l/ha) effettuando interventi a cadenza di 6-8 giorni. Se l'andamento stagionale è umido e piovoso e la pressione della malattia elevata aumentare la dose a 400 ml/hl (4-6 l/ha). Svolge un'efficace azione collaterale nei confronti del Marciume nero degli acini (*Black-rot*) e dell'Escoriosi (*Phomopsis viticola*).

Pomacee (trattamenti consentiti fino ad inizio fioritura):
- Contro i Cancri rameali (*Nectria galligena, P. mali*) 400-480 ml/hl (6-8,64 l/ha) intervenendo dopo la caduta delle foglie e a rigonfiamento gemme.
- Contro la Ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina, Fusicladium dendriticum, Fusicladium pirinum*) 280 ml/hl (4,2-5,04 l/ha) nei trattamenti pre-fiorali.
- Contro il Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) 400 ml/hl (6-7,2 l/ha) intervenendo nella fase di rigonfiamento gemme e alle prime "punte verdi".
- Contro Fitoftora (*Phytophthora cactorum*) 480 ml/hl (7,2-8,64 l/ha) distribuendo circa 15 L di soluzione per pianta ed avendo cura di bagnare accuratamente la zona del colletto.

Pesco e Nettarine (solo trattamenti invernali): contro Bolla (*Taphrina deformans*), Corineo (*Coryneum beijerinckii*), Cancri rameali (*Fusicoccum amygdali*, ecc.) e attività collaterale su Batteriosi (*Xanthomonas campestris vr. pruni*) 400-480 ml/hl (6-8,64 l/ha) intervenendo a caduta foglie e a gemma ferma.

Agrumi: contro Mal secco (*Deuterophoma tracheiphila*), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporioides*), Allupatura (*Phytophthora citrophtora*) e Fumaggine (*Capnodium citri*) 280-400 ml/hl (4,2-7,2 l/ha). Contro Fitoftora (*Phytophthora citrophthora*) 480 ml/hl (7,2-8,64 l/ha) distribuendo circa 10-15 litri di soluzione per pianta avendo cura di bagnare bene la zona del colletto. Per spennellature al tronco e alle branche usare una soluzione allo 0,56%.

Olivo: contro Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*), Lebbra (*Gloeosporium olivarum*), Rogna (*Pseudomonas savastanoi*) e le Fumaggini 280-400 ml/hl (4,2-7,2 l/ha).

Nocciolo, Noce: contro l'Antracnosi (*Gnomonia juglandis*) e le batteriosi (*Xanthomonas corylina*, ecc.) 400 ml/hl (4-6 l/ha).

Nespolo: contro la Ticchiolatura (*Fusicladium eriobotriae*) 200-280 ml/hl (3-5,04 l/ha).

Fragola: contro la Vaiolatura (*Mycosphaerella fragariae*) e attività collaterale su Batteriosi (*Xanthomonas fragariae*) 1,6-2,4 l/ha.

Patata (escluse patate novelle), **Pomodoro**: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria porri*), Septoria (*Septoria lycopersici*) e attività collaterale su Batteriosi (*Pseudomonas syringae pv. tomato, Corynebacterium michiganense, Xanthomonas campestris*) 280-400 ml/ha (1,4-3,2 l/ha).

Ortaggi (Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Cavoli, Lattuga, Legumi, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo): contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Cercospora, Septoria, Ruggini, Batteriosi (attività collaterale) 200-280 ml/hl (1-2,24 l/ha).

I dosaggi di RAMEAZZURRO 250 SC si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 l/ha su fruttiferi, 1000-1500 l/ha su vite, 500-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costanti le dosi di formulato per ettaro.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con fitosanitari a reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (meli cuprosensibili: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairegeau, Passacrassana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia pertanto l'impiego, fatta eccezione della lotta contro le Batteriosi in cui la fitotossicità può diventare un problema accettato.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI FRAGOLA, POMODORO, MELANZANA, CETRIOLO, ZUCCHINO, CAVOLI, LATTUGA, LEGUMI, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO; 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19-12-2011

12A01640

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Hawk.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/C13, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 27 luglio 2011 dall'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato HAWK contenente la sostanza attiva clodinafop propargile, uguale al prodotto di riferimento denominato Topik 240 EC registrato al n. 8929 con D.D. in data 1° ottobre 1996 modificato succesivamente con decreti di cui l'ultimo in data 1° luglio 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Topik 240 EC;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva clodinafop propargile nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza clodinafop propargile;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2012, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 23 giugno 2006, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012, l'Impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato HAWK con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario. anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 50 - 100 - 200 - 250 - 500; L - 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti delle imprese estere:

Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera);

Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia).

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Scam Spa, Strada Bellaria, 164, Modena;

Isagro Spa, Aprilia (LT);

Sipcam Spa, Salerano S/Lambro (LO);

nonchè confezionato presso lo stabilimento:

Althaller Italia Srl, San Colombano al Lambro (MI).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15316.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

HAWK®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
clodinafop-propargyl puro g 22,3 (240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro g 5,6 (60 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Altri stabilimenti di produzione:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 50 – ml 100 – ml 200 – ml 250 – ml 500 – l 5 – l 10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 22,3%
cloquintocet-mexyl 5,6%
le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza.
Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Spettro d'azione: controlla Alopecurus myosuroides (coda di topo), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (falaride), Lolium multiflorum, Lolium rigidum (loglio), Poa trivialis (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando Hawk su infestanti in attiva crescita.

syngenta.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi: 250 ml di prodotto formulato per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali. La miscela con 2,4D e MCPA può portare a un ridotto controllo di infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 DIC. 2011

HAWK®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g 22,3	(240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g 5,6	(60 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione ***ml 50***

Altri stabilimenti di produzione:
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altra taglia: ml 100

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

syngenta.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 DIC. 2011

12A01641

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Serenade Natria.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 28 ottobre 2011 dall'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SERENADE NATRIA, contenente la sostanza attiva *Bacillus Subtilis*, ceppo QST 713, uguale al prodotto di riferimento denominato Serenade Max registrato al n. 12628 con D.D. in data 20 aprile 2005, modificato succesivamente con decreti di cui l'ultimo in data 7 luglio 2009, dell'Impresa Intrachem Bio Italia Spa;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Serenade Max;

sussiste legittimo accordo tra l'impresa Bayer CropScience Srl e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2007 di recepimento della direttiva 2007/6/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva *Bacillus Subtilis* nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza *Bacillus Subtilis*;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva *Bacillus Subtilis* in Allegato I;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2017, l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SERENADE NATRIA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 2,5 - 4 - 5 - 10 - 20 - 32 - 40 - 50 - 100 -200 - 400 - 500 g; 1 - 5 - 10 - 20 kg;

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Bayer CropScience Srl - Filago (BG).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle imprese:

Agraquest De Mexico, S.A. de CV - Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala (Mexico);

Bayer Sas - Marle -sur-Serre (Francia);

nonchè confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:

IRIS - Salindres (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15298.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

SERENADE® NATRIA

FUNGICIDA E BATTERICIDA BIOLOGICO A BASE DI BACILLUS SUBTILIS, CEPPO QST 713

POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE

100 g di Serenade® Natria contengono:
Bacillus subtilis, ceppo QST 713 g 15,67
coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE
Manipolare
con prudenza

Il prodotto formulato contiene 5,13 x 10^{10} CFU/g

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare il contatto con gli indumenti. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

SERENADE NATRIA è un prodotto biologico a base di *Bacillus subtilis*, ceppo QST 713, in formulazione polvere bagnabile, per il contenimento di *Venturia* spp. (ticchiolatura) e di *Erwinia amylovora* (fuoco batterico) su pomacee, di *Botrytis cinerea* (muffa grigia) su vite, fragola, pomodoro, peperone, melanzana, di *Sclerotinia* spp. (sclerotinia) su lattuga e simili, di *Monilia* spp. (monilia) e di *Xanthomonas arboricola* (maculatura/cancro batterico delle drupacee) su pesco, albicocco, susino, ciliegio, nettarine e di *Pseudomonas syringae* (batteriosi) su pomodoro.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Vite *Botrytis cinerea*	**2,5-4 g/10 m²** utilizzando volumi d'acqua di 0,5 – 1 l/10 m². **Numero trattamenti**: massimo 5 **Epoca di impiego**: intervenire all'infestazione o secondo le indicazioni locali, dallo stadio di 80% di fiori aperti fino a inizio maturazione (inizio comparsa tipico colore varietale)
Melo e pero *Venturia* spp.	**2,5-4 g/10 m²** utilizzando volumi d'acqua di 0,5 – 1 l/10 m² **Numero trattamenti**: massimo 8 **Epoca di impiego**: intervenire all'infestazione o secondo le indicazioni locali, dallo stadio di orecchiette di topo fino a frutto noce.
Erwinia amylovora	**2,5-4 g/10 m²** utilizzando volumi d'acqua di 0,5 – 1 l/10 m² **Numero trattamenti**: massimo 4 **Epoca di impiego**: intervenire all'infestazione (durante la fioritura) o secondo le indicazioni locali.
Fragola *Botrytis cinerea*	**2,5-3,5 g/10 m²** utilizzando volumi d'acqua di 0,5 – 1 l/10 m² **Numero trattamenti**: massimo 4 **Epoca di impiego**: intervenire all'infestazione o secondo le indicazioni locali, dallo stadio di inizio fioritura fino alla raccolta.
Lattuga e simili *Sclerotinia* spp.	**2,5-4 g/10 m²** utilizzando volumi d'acqua di 0,5 – 1 l/10 m² **Numero trattamenti**: massimo 4 **Epoca di impiego**: intervenire all'infestazione o secondo le indicazioni locali dallo stadio di 4 foglie vere a fine ingrossamento cespo.
Pesco, albicocco, susino, ciliegio, nettarine *Monilia* spp.	**2,5-4 g/10 m²** utilizzando volumi d'acqua di 0,5 – 1 l/10 m² **Numero trattamenti**: massimo 4 **Epoca di impiego**: intervenire all'infestazione o secondo le indicazioni locali dallo stadio di frutto noce alla raccolta.
Xanthomonas arboricola	**2,5-4 g/10 m²** utilizzando volumi d'acqua di 0,5 – 1 l/10 m² **Numero trattamenti**: massimo 4 **Epoca di impiego**: intervenire all'infestazione o secondo le indicazioni locali dallo stadio di scamiciatura all'invaiatura.
Pomodoro, peperone, melanzana *Botrytis cinerea*	**2,5-4 g/10 m²** utilizzando volumi d'acqua di 0,5 – 1 l/10 m² **Numero trattamenti**: massimo 4 **Epoca di impiego**: intervenire all'infestazione o secondo le indicazioni locali dallo stadio di allegagione alla raccolta.
Pomodoro *Pseudomonas syringae*	**2,5-4 g/10 m²** utilizzando volumi d'acqua di 0,5 – 1 l/10 m² **Numero trattamenti**: massimo 4 **Epoca di impiego**: intervenire all'infestazione o secondo le indicazioni locali, da pre-fioritura alla raccolta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

AVVERTENZE: dopo l'impiego pulire il serbatoio con acqua. Non sono necessari particolari detergenti. Poiché il prodotto può lasciare una leggera copertura bianca sulla vegetazione, si raccomanda di impiegare il prodotto non più tardi del massimo stadio di sviluppo consigliato.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
SERENADE NATRIA può essere applicato con atomizzatore, con barra verticale, con erogatore da campo o con pompa a spalla. Il prodotto va versato direttamente nel serbatoio riempito a metà d'acqua e poi si aggiunge il volume d'acqua rimanente mescolando accuratamente la soluzione.

COMPATIBILITA'
Evitare miscele con prodotti che potrebbero danneggiare il microrganismo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione
Da impiegarei esclusivamente in agricoltura; ogni alto uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti , bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non operare contro vento
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione e confezionamento:
AgraQuest de Mexico, S.A. de C.V. – Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala - MEXICO

Officine di confezionamento:
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia)
IRIS – Salindres (Francia)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Contenuto netto: 2,5 – 4 - 5 - 10 - 20 – 32 – 40 - 40 (5 g x 8)** – 40 (10 g x 4)* - 50 –100 – 100 (5 g x 20)**- 100 (10 g x 10)* – 200 –
200 (5 g x 40)** – 200 (10 g x 20)* - 400 – 400 (5 g x 80)** – 500g
1 – 5 – 10 – 20 Kg

* versare una bustina in 2 litri d'acqua per trattare 40 m^2
**versare una bustina in 1 litro d'acqua per trattare 20 m^2

Partita n.

Bayer CropScience

26.10.2011

® Marchio registrato AgraQuest

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19·12·2011

SERENADE® NATRIA

POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE

100 g di Serenade® Natria contengono:

Bacillus subtilis, ceppo QST 713	g 15,67
coformulanti q.b. a	g 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

Il prodotto formulato contiene 5,13 x 10^{10} CFU/g

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: g 2,5 – 4 – 5* – 10* - 20 – 32 – 40 – 40 (5 g x 8) – 40 (10 g x 4) - 50 – 100 – 100 (5 g x 20) – 100 (10 g x 10)

* aprire la bustina e versare il contenuto in acqua secondo quanto riportato in etichetta.

Partita n.

26.10.2011

® Marchio registrato AgraQuest

12A01642

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 gennaio 2012.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale INPS di Ancona.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei Comitati Provinciali;

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 14/12362 del 6 maggio 2010, concernente la ricostituzione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Considerato che con nota della CGIL di Ancona, n. prot. STAN/20120113/1058 del 13 gennaio 2012, pervenuta in data 16 gennaio 2012, è stata formulata la segnalazione di un nuovo componente nell'ambito del Comitato Provinciale I.N.P.S., in rappresentanza dei lavoratori dipendenti CGIL;

Tenuto conto pertanto che occorre procedere alla sostituzione della sig.ra Zingaretti Maria Teresa, già componente del suindicato Comitato Provinciale INPS;

Vista la circolare ministeriale n. 40/83 del 29 marzo 1983;

Vista la designazione;

Decreta:

La sig.ra Pasqualini Elisabetta, nata a Bologna, il 12 gennaio 1952, residente ad Osimo, in via Marcelletta, n. 13, è nominata componente del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Ancona, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione della sig.ra Zingaretti Maria Teresa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 26 gennaio 2012

Il direttore provinciale: MUSIO

12A01299

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 2011.

Riparto delle risorse del «Piano nazionale di edilizia abitativa», allegato al DPCM 16 luglio 2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI
ED IL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

Visto il comma 12 del richiamato art. 11, che dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis*, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;

Visto il DPCM 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 2009, n. 191, con il quale è stato approvato il «Piano nazionale di edilizia abitativa» di cui all'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Considerato che sul capitolo 7440 «Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risultano impegnabili, nel corrente esercizio finanziario 2011, fondi per complessivi euro 116.228.083,84;

Considerato che i fondi necessari per dare attuazione alle linee di intervento di cui alle lettere *a)* ed *f)* dell'art. 1 del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al DPCM 16 luglio 2009 risultano già programmate nella misura massima assentita (rispettivamente 150 e 200 milioni di euro) ai sensi dell'art. 2 del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al DPCM 16 luglio 2009;

Ritenuto opportuno, in conformità con la destinazione delle risorse programmate dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al DPCM 16 luglio 2009, utilizzare la citata disponibilità di euro 116.228.083,84 per effettuare un riparto, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003, da destinare alle linee di intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettere da *b)* ad *e)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009, per le finalità di cui all'art. 4 del medesimo Piano nazionale;

Visto l'art. 3 del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al DPCM 16 luglio 2009 che prevede che la ripartizione delle risorse sia operata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province autonome stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse

1. Per quanto indicato nelle premesse, le risorse pari ad euro 116.228.083,84, appostate sul capitolo 7440 «Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono ripartite, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003, secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Destinazione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono destinate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009 mediante sottoscrizione, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni, degli Accordi di programma di cui all'art. 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009.

Art. 3.

Attuazione dell'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote di cui alla tabella allegata al presente decreto riferite, rispettivamente, alla provincia autonoma di Trento per euro 1.656.250,19 e alla provincia autonoma di Bolzano per euro 1.871.272,15, sono rese indisponibili.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la prevista registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il Capo Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CROCCO

p. Il Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2012
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare registro n. 1, foglio n. 140.

ALLEGATO

RIPARTO DELLA DISPONIBILITA' DI EURO 116.228.083,84 DA DESTINARE AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA ALLEGATO AL DPCM 16 LUGLIO 2009

Regioni e Province autonome	Coefficiente %	Riparto
Piemonte	8,69030	10.100.569,17
Valle d'Aosta	0,17870	207.699,59
Lombardia	14,50730	16.861.556,81
P.A.Trento	1,42500	1.656.250,19
P.A. Bolzano	1,61000	1.871.272,15
Veneto	6,01570	6.991.932,84
Friuli-Venezia Giulia	2,10540	2.447.066,08
Liguria	3,40460	3.957.101,34
Emilia-Romagna	5,93740	6.900.926,25
Toscana	5,77745	6.715.019,43
Umbria	1,44755	1.682.459,63
Marche	1,89960	2.207.868,68
Lazio	10,20810	11.864.679,03
Abruzzo	2,47765	2.879.725,12
Molise	0,54735	636.174,42
Campania	10,89455	12.662.526,71
Puglia	6,60635	7.678.434,02
Basilicata	0,95500	1.109.978,20
Calabria	4,41270	5.128.796,66
Sicilia	7,36575	8.561.070,09
Sardegna	3,53355	4.106.977,46
Totali	**100,00000**	**116.228.083,84**

12A01766

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 gennaio 2012.

Cancellazione di una varietà di specie ortiva iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'articolo 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio della sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n.195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che, per la varietà indicata all'articolo unico del presente dispositivo, il responsabile ha comunicato di voler rinunciare alla conservazione in purezza della varietà e che, a livello generale, la stessa non riveste particolare interesse;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 2011, ha preso atto della richiesta di rinuncia da parte del responsabile della conservazione in purezza delle varietà di seguito elencata, così come risulta dal verbale della riunione;

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, la varietà di seguito elencata, iscritta al registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo.

Specie	**Varietà**	**Codice SIAN**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**D.M. d'iscrizione al Registro o di ultimo rinnovo**
Ravanello	Jolly	1506	Clause Semences Professionelles	10/03/2010 (n.4629) *G.U.* N. 77 del 02/04/2010

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA*: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A01633

DECRETO 26 gennaio 2012.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 21 dicembre 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie ortive indicate nel presente dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	Varietà	Codice SIAN	Ibrido	Responsabile conservazione in purezza	Lista registro
Cavolo broccolo	Forester	3137	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Cavolo broccolo	Green Garden	3180	H	La Semiorto Sementi s.r.l.	A
Cavolo cappuccio bianco	Africa cross	3181	H	La Semiorto Sementi s.r.l.	A
Cavolo cappuccio bianco	**NFK 65**	3183	H	La Semiorto Sementi s.r.l.	A
Cavolo cappuccio bianco	Nolan	3176	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Cavolo cappuccio bianco	Velvet	3175	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Cavolo cappuccio rosso	Fulgor	3177	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Cicoria	Lubia	3179		Sativa Seeds & Services s.r.l.	A
Cipolla	Monica	3185		C.R.A.- Unità di Ricerca per l'orticoltura (Montanaso Lombardo LO)	A

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA*: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A01634

DECRETO 26 gennaio 2012.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di una varietà di specie ortiva iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio della sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive indicate nel dispositivo per le quali, altresì, è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la nota Mipaaf n. 25279 del 29-011-2011 con la quale è richiesta la variazione del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata all'articolo unico del presente dispositivo dalla società "S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi S.p.A." al "C.R.P.V. Centro di Ricerche Produzioni Vegetali";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 2011, ha preso atto delle richieste di variazione, da parte del responsabile della conservazione in purezza della varietà di seguito elencata, così come risulta dal verbale della riunione;

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con il decreti a fianco indicato, è modificata come di seguito indicato:

Specie	**Varietà**	**Codice SIAN**	**DM iscrizione registro o rinnovo**	**Denominazione vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Denominazione nuovo responsabile della conservazione in purezza**
Cardo	Gigante di Romagna	2327	DM del 06/02/1996 - G.U. N. 36 del 13/02/1996	S.A.I.S Società Agricola Italiana Sementi S.p.A.	C.R.P.V. Centro di Ricerche Produzioni Vegetali

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA*: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A01635

DECRETO 26 gennaio 2012.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri, delle varietà di specie agrarie indicate nel presente decreto;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:"riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Colza

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile della conservazione in purezza*
13086	Benjamin	00	RAPS Gbr Saatzucht Lundsgaard – D -
13087	Fridolin	00	RAPS Gbr Saatzucht Lundsgaard – D -
13090	Skodi CS	00	Caussade Semences – F -
13084	Marsland	00	Maisadour Semences – F -
13092	Kapelli CS	00	Caussade Semences – F -
13088	Codirepka	00	Caussade Semences – F -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA*: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A01636

DECRETO 26 gennaio 2012.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal relativo registro nazionale, su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1972, con il, quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge 1096/71, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione della varietà medesima dai registri nazionali;

Considerato che la varietà della quale è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 21 dicembre 2011 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varietà, iscritta nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco di essa indicato, è cancellata dai registri medesimi:

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*DM iscrizione o rinnovo*
Colza	3706	Rafaela	27/03/2006

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA*: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A01637

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 dicembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Umbria Viticoltori Associati società cooperativa agricola, più brevemente Umbria Viticoltori Società Cooperativa agricola o U.V.A. società cooperativa agricola in liquidazione», in Marsciano e nomina dei commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 gennaio 2011 e dei successivi accertamenti in data 15 giugno 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Umbria Viticoltori Associati Società Cooperativa Agricola più brevemente Umbria Viticoltori Società Cooperativa Agricola o U.V.A. Società Cooperativa Agricola in Liquidazione, con sede in Marsciano (PG) (codice fiscale n. 00439640541) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e i signori:

dott. Enrico Guarducci, nato a Perugia il 26 maggio 1958 ed ivi domiciliato in via G.B. Pontani, n. 14;

avv. Francesca Bilotti, nata a Cosenza il 4 ottobre 1965, domiciliata in Roma, via di Villa Emiliani, n. 27;

avv. Andrea Gentile, nato a Rogliano (CS) il 1° giugno 1980, domiciliato in Roma in viale Regina Margherita, n. 270;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01298

DECRETO 9 gennaio 2012.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «I Vespro soc. coop. edilizia popolare economica», in Brindisi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2202, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.D. 27 giugno 2011 con il quale la Società Cooperativa «I Vespro Soc. Coop. Edilizia Popolare Economica», con sede in Brindisi è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la certificazione dell'Agenzia del Territorio di Brindisi dalla quale risulta che la cooperativa in questione è proprietaria di alcune unità immobiliari site nel Comune di Brindisi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato D.D. 27 giugno 2011 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la reale situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni patrimoniali da apprendere alla massa concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Marisa Clemente nata ad Altamura (Bari) il 14 giugno 1976, con studio in Altamura (Bari), Via Vittorio Veneto n. 29, è nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa «I Vespro Soc. Coop. Edilizia Popolare Economica», con sede in Brindisi, n. REA BR-35722, C.F. 00217630748, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con D.D. 27 giugno 2011.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01301

DECRETO 16 gennaio 2012.

Scioglimento della cooperativa «Terzo Millennio - Società Cooperativa», in Mozzanica e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2202, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di accertamento del 25 marzo 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Terzo Millennio - Società Cooperativa», con sede in Mozzanica (Bergamo), costituita in data 3 maggio 2000, n. REA BG-323470, C.F. 02786530168, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Lungarno Guicciardini n. 9 - Firenze 50125, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01302

DECRETO 18 gennaio 2012.

Annullamento del decreto 14 giugno 2011, relativo allo scioglimento della «Soc.Coop. ed. Prato Verde a r. l.», in Roma.

IL DIRIGENTE

DELLA DIVISIONE IV DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al Codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/2011/CC Regione Lazio del 14 giugno 2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2011) del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per le P.M.I. e gli Enti cooperativi - Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del Codice civile della Società cooperativa «Soc.Coop. Ed. Prato Verde a r.l.», con sede in Roma, codice fiscale n. 07970410580;

Tenuto conto che la cooperativa ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio, come viene comunicato dalla Camera di commercio di Roma con e-mail inviata in data 23 dicembre 2011;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al Codice civile;

Considerato che la Società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di Commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/2011/CC Regione Lazio del 14 giugno 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della Società cooperativa «Soc.Coop. Ed. Prato Verde a r.l.», con sede in Roma, codice fiscale n. 07970410580, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

12A01297

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2012.

Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» e, in particolare, l'art. 97 che reca norme per la protezione dell'euro contro la falsificazione («Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). Visto in particolare il comma 1 di detto articolo che sostituisce l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, disciplinando gli obblighi dei gestori del contante a salvaguardia dell'autenticità ed idoneità alla circolazione delle banconote in euro, e in particolare il comma 9 dello stesso, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione anche con riguardo a procedure e organizzazione occorrenti per il trattamento del contante nonché in materia di dati e informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere; visto infine il nuovo comma 7 del citato art. 8, che attribuisce alla Banca d'Italia poteri ispettivi nei confronti dei gestori del contante;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la Decisione 2010/14 della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010, relativa ai controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo;

Considerato che la protezione dell'integrità e dello stato di conservazione delle banconote è condizione essenziale per preservare la fiducia del pubblico nelle banconote quali mezzi di pagamento e che ciò richiede la loro sottoposizione a controlli di autenticità per riconoscere prontamente i falsi e la verifica di idoneità per accertare che lo stato di conservazione dei biglietti circolanti sia di buon livello qualitativo;

Considerato che le banconote in euro che si sospettano contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle autorità nazionali competenti;

Considerato che la citata Decisione della BCE ha dettato regole e procedure comuni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo,

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Ai gestori del contante si applicano le disposizioni contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

I gestori del contante inviano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la comunicazione di esercizio dell'attività utilizzando il modulo allegato alle disposizioni di cui all'art. 1.

I soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione del contante ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia comunicando le attività da svolgere, l'assetto organizzativo predisposto e la tipologia di apparecchiature che verranno utilizzate, servendosi del modulo indicato al comma precedente.

I gestori del contante comunicano alla Banca d'Italia la cessazione dell'esercizio dell'attività.

Art. 3.

L'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, allegato al provvedimento del 22 giugno 2010, è integrato con i procedimenti individuati nell'allegato 2 al presente provvedimento.

In relazione a quanto indicato nel comma 1 si dispone l'abrogazione del procedimento n. 126 di cui all'elenco dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio della funzione di vigilanza bancaria e finanziaria, allegato al provvedimento del 25 giugno 2008.

Art. 4.

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono abrogati i provvedimenti della Banca d'Italia del 29 novembre 2006, del 5 febbraio 2007 e del 4 settembre 2008.

Roma, 14 febbraio 2012

Il Governatore: VISCO

BANCA D'ITALIA

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE

INDICE

PARTE II

SEGNALAZIONI STATISTICHE DEI GESTORI DEL CONTANTE

ALLEGATI

1) Requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro.

2) Requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro.

3) Apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote.

4) Modelli di segnalazione dell'attività di gestione del contante.

5) Informazioni per la compilazione del verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità.

FONTI NORMATIVE

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 recante modifiche del Regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

Decisione della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14)

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"; art. 97, recante norme per la protezione dell'euro contro la falsificazione

DEFINIZIONI

Nel presente provvedimento si intendono per:

- "apparecchiatura conforme": l'apparecchiatura per l'autenticazione o per l'autenticazione e selezione delle banconote in euro che ha superato positivamente i *test* di una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosistema ed è riportata nell'apposito elenco pubblicato sul sito *internet* della Banca Centrale Europea;
- "attività di gestione del contante" (ovvero "trattamento del contante"): le attività volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:
  - a) l'individuazione di quelle sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);
  - b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee ad essere rimesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante (controlli di idoneità);
- "banconote": le banconote denominate in euro;
- "BCE": la Banca Centrale Europea;
- "BCN": una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosistema;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS): sistema di autenticazione 2FA (*2-Factor-Authentication*) per l'accesso al Portale del Contante che, nel quadro tecnico – giuridico nazionale, rappresenta il documento informatico per l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (DPR 2 marzo 2004, n. 117 "Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi" e relative regole tecniche emanate con D.M. il 9 dicembre 2004);
- cassa prelievo contanti (*cash dispenser*): dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela che, tramite l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, distribuisce banconote in euro al pubblico con addebito sul conto bancario. Sono considerati casse prelievo contanti gli ATM e i terminali di *self-checkout* utilizzabili autonomamente dalla clientela (ScoTs) con cui il pubblico può pagare per beni o servizi sia con carta bancaria, sia in contanti o con altri mezzi di pagamento, che abbiano una funzione di prelievo contanti;
- "enti creditizi": le banche e gli istituti di moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lett. h-bis) del D. Lgs. 385/1993;

- "Eurosistema": la BCE e le BCN degli Stati membri dell'Unione Europea la cui moneta è l'euro;
- Filiale remota: filiale di ente creditizio o di Poste Italiane S.p.A., autorizzata dalla Banca d'Italia ad effettuare manualmente i controlli di idoneità delle banconote esitate attraverso dispositivi automatici;
- "gestori del contante": i soggetti tenuti a verificare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote in euro allo scopo di individuare quelle sospette di falsità e quelle che per il loro logorio non sono più idonee alla circolazione. Essi sono:
  - le banche;
  - nei limiti della prestazione di servizi di pagamento che coinvolgano l'uso del contante, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lett. h-bis) del D.Lgs. 385/1993 (di seguito TUB), gli istituti di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lett. h-sexies) del TUB e gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-sexies del TUB;
  - altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione delle banconote al pubblico, compresi:
    a) i soggetti (cc.dd. società di servizi) che svolgono professionalmente l'attività di contazione, di verifica dell'autenticità e dell'idoneità delle banconote, inclusi quelli autorizzati alle attività di trasporto e di custodia del contante ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/2007;
    b) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
    c) altri soggetti, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di tale attività;
  - le filiali italiane di soggetti esteri rientranti nelle categorie di operatori indicate nei precedenti alinea;
- GS1: sistema integrato di *standard* che assegna codici univoci a livello internazionale a prodotti, servizi e luoghi. Tali codici sono distribuiti dall'istituto GS1, organismo internazionale non a scopo di lucro, per mezzo delle sue rappresentanze nazionali. Per le segnalazioni statistiche rilevano i seguenti codici del sistema GS1:
  a) GLN – *Global Location Number*: identifica univocamente un luogo fisico appartenente ad un determinato soggetto (es.: sala conta);

b) GTIN – *Global Trade Item Number*: identifica univocamente i prodotti oggetto delle segnalazioni (es.: taglio e tipo di banconote);

- *Help desk*: Servizio Cassa generale della Banca d'Italia;
- Indicod-ECR: associazione che distribuisce in esclusiva le codifiche GS1 per l'Italia;
- "personale addestrato": i dipendenti dei gestori del contante che hanno: a) la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote in euro, come specificate e pubblicate dall'Eurosistema, e la capacità di controllarle; b) la conoscenza dei criteri di selezione elencati nell'allegato 2 e la capacità di controllare le banconote in euro secondo questi criteri;
- Portale del contante: sistema informatico per l'acquisizione delle segnalazioni statistiche dei gestori del contante. Esso è costituito da un Portale applicativo su rete *internet* raggiungibile secondo una logica *user-to-application* (U2A);
- "ricircolo": la reimmissione in circolazione, allo sportello o mediante dispositivi di distribuzione automatica, delle banconote che i gestori del contante hanno ricevuto dal pubblico (come pagamento o come deposito) o da un altro soggetto che opera con il contante;
- utente: persona fisica che accede al Portale del contante per inoltrare le segnalazioni statistiche;
- XML (eXtensible *Markup Language*): linguaggio scelto per strutturare e standardizzare i messaggi da inviare alla Banca d'Italia tramite il Portale del contante;

PARTE I

CAPITOLO I

ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE

Le attività di gestione del contante sono volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:

a) l'individuazione di quelle sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);
b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee ad essere rimesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante. L'accertamento che le banconote presentino gli elementi qualitativi che le rendono atte a rimanere in circolazione (controllo di idoneità) deve avere ad oggetto il rispetto dei requisiti minimi riportati negli allegati 1 e 2.

I controlli di autenticità e di idoneità sono effettuati con l'utilizzo di apparecchiature conformi; le tipologie di tali apparecchiature sono descritte nell'allegato 3. L'elenco delle apparecchiature conformi è pubblicato sul sito della BCE; la cancellazione di un'apparecchiatura da tale elenco a seguito di un *test* con esito negativo viene pubblicata sul sito *internet* della Banca d'Italia, sezione "Banconote e monete" e resa nota dalla Banca d'Italia via *e-mail* a ciascun gestore del contante.

I soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione del contante devono darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia - Servizio Cassa generale, comunicando le attività da svolgere, l'assetto organizzativo predisposto e la tipologia di apparecchiature che verranno utilizzate, mediante lo schema di cui all'allegato 4. Il medesimo modulo va inviato per segnalare variazioni nelle informazioni in precedenza fornite, fatta eccezione per la modifica delle apparecchiature utilizzate, per la quale la comunicazione deve essere effettuata con le modalità previste dalle disposizioni sulle segnalazioni statistiche, alle quali si fa rinvio (cfr. Parte II).

Va altresì comunicata alla Banca d'Italia – Servizio Cassa generale la cessazione dell'esercizio dell'attività di gestione del contante.

Le banconote possono essere rimesse in circolazione tramite dispositivi di prelievo del contante solo se siano stati superati i controlli di autenticità ed idoneità effettuati mediante apparecchiature conformi. Tali verifiche non sono richieste per le banconote fornite al gestore direttamente da una BCN o da un altro gestore del contante che abbia già effettuato i citati controlli nella medesima maniera.

Possono essere effettuati manualmente e solo se svolti da “personale addestrato”:

a) previa autorizzazione della Banca d’Italia, i controlli di idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione da parte di dipendenze di enti creditizi e di Poste Italiane S.p.A. ubicate in località remote e con volumi modesti di operazioni al pubblico (es.: pagamenti, ecc.), a condizione che i controlli di autenticità siano stati effettuati tramite apparecchiature conformi. La richiesta di autorizzazione, completa di tutti gli elementi di valutazione, va inviata alla Banca d’Italia - Servizio Cassa generale, Via Nazionale 91, 00184 Roma. Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Cassa generale. Nella richiesta vanno indicati: la filiale (o le filiali) per la quale è avanzata la richiesta; la sua ubicazione e il motivo per cui può essere considerata “remota”; il numero di addetti da considerare “personale addestrato”; la quantità di banconote (distinte per taglio) ricircolate da ciascuna filiale interessata dall’istanza negli ultimi 12 mesi; le apparecchiature utilizzate per i controlli di autenticità.
   Ai sensi della Decisione BCE/2010/14, il volume delle banconote in euro erogato attraverso dispositivi automatici di distribuzione da tutte le filiali remote autorizzate dalla Banca d’Italia non può superare il 5% del totale erogato a livello nazionale mediante i richiamati dispositivi automatici.

b) previa autorizzazione della Banca d’Italia, i controlli di autenticità e di idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione da parte di dipendenze di enti creditizi e di Poste Italiane S.p.A. in presenza di circostanze eccezionali e temporanee che pregiudichino significativamente la fornitura di banconote. La richiesta di autorizzazione, completa degli elementi che configurano le circostanze eccezionali, va inviata alla Banca d’Italia - Servizio Cassa generale, Via Nazionale 91, 00184 Roma. Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Cassa generale. Nella richiesta vanno indicati: 1) la natura dell’evento eccezionale e le ragioni per le quali esso non consente di assicurare la regolare fornitura di banconote; 2) l’area territoriale interessata dall’evento eccezionale e le filiali per le quali l’autorizzazione è richiesta; 3) la durata prevista del ricorso al trattamento manuale delle banconote ai fini del ricircolo; 4) il numero

degli addetti da considerare "personale addestrato" per ciascuna delle filiali per le quali è chiesta l'autorizzazione.
La Banca d'Italia, in presenza di circostanze di carattere eccezionale, può procedere di iniziativa al rilascio dell'autorizzazione per il trattamento manuale del contante;

c) i controlli di autenticità e di idoneità delle banconote rimesse in circolazione da parte del personale addetto allo sportello esclusivamente nell'ambito di operazioni al pubblico (es.: pagamenti, ecc.).

Alle richieste di autorizzazione sub a) e b) si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi contenuta nel Regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni(1).

[1] Per tali procedimenti il termine è di 90 giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda.

CAPITOLO II

REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE

I gestori del contante applicano nell'organizzazione dell'attività i criteri di seguito indicati:

1) disponibilità di adeguate risorse tecnologiche e ricorso esclusivo alle apparecchiature conformi, secondo quanto previsto nel Capitolo I. Tali apparecchiature devono rispettare gli *standard hardware* e *software* pubblicati nel sito *internet* della BCE; esse devono, inoltre, essere utilizzate secondo le impostazioni di fabbrica (*standard factory setting*), inclusi gli eventuali aggiornamenti, fatte salve impostazioni più restrittive concordate tra la Banca d'Italia e i gestori del contante. Nei contratti per la fornitura delle apparecchiature deve essere attestato espressamente che le modalità di installazione e di funzionamento sono conformi agli *standard* pubblicati sul sito internet della BCE e che il mantenimento di tali standard è oggetto di controllo nell'ambito della periodica attività di manutenzione. Inoltre, nel contratto deve essere previsto l'impegno del fornitore di comunicare tempestivamente al gestore del contante le variazioni del *software* dell'apparecchiatura conforme e la cancellazione dell'apparecchiatura dall'elenco della BCE;
2) utilizzo di personale in possesso di professionalità adeguate alle attività svolte e costantemente addestrato tramite un'appropriata attività di formazione. In particolare, i soggetti che operano con il contante dovranno avere la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote, come specificate e pubblicate dall'Eurosistema, e la capacità di controllarle. Inoltre, per i casi consentiti di controllo manuale, il personale dovrà avere la conoscenza dei criteri di selezione indicati nell'allegato 2 e la capacità di verificare le banconote secondo questi criteri. Il rispetto dei principi di cui sopra va assicurato anche per il personale non dipendente eventualmente utilizzato per il trattamento delle banconote;
3) definizione di procedure documentate delle modalità di espletamento delle differenti fasi del processo di trattamento del contante, con l'indicazione delle responsabilità degli addetti. In particolare:

a) per ciascuna fase di lavorazione delle banconote, a partire dal prelievo delle medesime presso i clienti, sono individuate modalità operative che consentano di riferire costantemente al soggetto versante i biglietti trattati e di gestire prontamente e in maniera distinta i biglietti sospetti di falsità, quelli inidonei a circolare e quelli ricircolabili. Analoghi criteri deve soddisfare la sistemazione delle banconote nei locali di sicurezza. Ai fini dell'applicazione del criterio di segregazione si fa presente quanto segue:

   - per l'attività di trattamento del contante svolta direttamente, le banche e Poste Italiane S.p.A. hanno l'obbligo di riferire costantemente al soggetto versante le banconote selezionate come sospette di falsità. Effettuata tale rilevazione, le rimanenti banconote possono essere trattate in maniera indistinta;

   - le società di servizi riferiscono le banconote sospette di falsità rilevate nella lavorazione del contante a ciascun soggetto da cui sono state acquisite e, inoltre, mantengono suddivise le rimanenti banconote trattate tra singole banche, Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti (es.: operatori della grande distribuzione) per la parte di pertinenza di ciascuno di essi.

b) sono definite le procedure per la pronta compilazione del verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità e la relativa trasmissione alla Banca d'Italia (cfr. Capitolo III); del pari deve essere disciplinata la consegna alla Banca d'Italia dei biglietti non più idonei alla circolazione;

c) sono stabilite procedure per evitare che le banconote di pertinenza di ciascun soggetto versante possano essere impropriamente utilizzate;

4) predisposizione di flussi informativi interni per assicurare che il personale sia consapevole del proprio ruolo e sia a conoscenza delle procedure da seguire per il corretto svolgimento delle proprie attività. A tal fine esso deve avere la disponibilità della relativa documentazione inclusi i Manuali operativi forniti a corredo di ciascuna apparecchiatura;

5) assetto dei controlli interni che deve garantire il rispetto delle procedure aziendali nelle varie fasi del processo di lavoro, prevedere un sistema per la pronta rilevazione di carenze e anomalie, la segnalazione delle medesime ai competenti livelli di controllo e la verifica dei conseguenti interventi di sistemazione. In tale contesto è rilevante la diffusione di una cultura dei controlli che renda il personale consapevole dei rischi connessi con l'attività svolta;

6) misure per la corretta e tempestiva registrazione dei fatti gestionali e per l'invio alla Banca d'Italia dei flussi informativi da essa richiesti. In tale ambito assume specifico rilievo la rilevazione delle fasi di trattamento delle banconote al fine di consentirne la tracciabilità lungo la filiera di lavorazione del contante;

7) misure per tutelare la sicurezza delle banconote in tutte le fasi di trattamento (contazione e cernita delle banconote, confezionamento, movimentazioni e passaggi di valori interni, custodia e reimmissione in circolazione), nel pieno rispetto anche delle norme di settore. Particolare attenzione va posta affinché nei locali in cui si svolge la lavorazione dei valori acceda solo il personale strettamente indispensabile.

La Banca d'Italia verifica l'attuazione dei richiamati criteri organizzativi applicando il criterio di proporzionalità per tener conto della dimensione, complessità e operatività del gestore del contante.

1. Esternalizzazione del trattamento del contante

I gestori del contante che esternalizzano, in tutto o in parte, il trattamento delle banconote devono porre specifica attenzione alla valutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa del soggetto che viene incaricato. In considerazione dei rischi patrimoniali, legali e reputazionali connessi con la materia, le verifiche effettuate al momento dell'avvio del rapporto contrattuale sono accompagnate da una costante azione di controllo sul corretto svolgimento delle attività affidate in *outsourcing*.

I soggetti committenti stipulano con i soggetti incaricati un contratto scritto che, nel fissare adeguati livelli di servizio, prevede, tra l'altro:

- l'obbligo del soggetto incaricato di attenersi alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di autenticazione e selezione delle banconote ai fini del ricircolo, con particolare riguardo all'utilizzo esclusivo di apparecchiature conformi;
- la possibilità per il committente di verificare la *performance* del servizio reso, anche tramite accesso presso i locali del soggetto incaricato e di richiedere, ove del caso, misure correttive;
- il diritto del committente di recedere, senza penalità, nel caso in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali;
- le procedure per lo scambio di informazioni e dati;
- l'indicazione del soggetto tenuto ad effettuare le segnalazioni statistiche alla Banca d'Italia.

L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere per le attività esternalizzate e i livelli di servizio assicurati dal soggetto incaricato devono essere oggetto, almeno annualmente, di verifica e valutazione da parte delle funzioni di *Internal Auditing* e di *Compliance* (o della funzione comunque incaricata dei controlli interni) dei gestori del contante che procedono all'esternalizzazione.

Per l’esternalizzazione delle attività di trattamento del contante operata da enti creditizi e da altri intermediari che rientrano nella definizione di gestori del contante si fa rinvio alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in attuazione dei poteri di vigilanza su tali soggetti.

CAPITOLO III

OBBLIGHI DI RIFERIMENTO PER LE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITA'

I gestori del contante ritirano dalla circolazione e trasmettono alle Filiali della Banca d'Italia le banconote che non sono state classificate come autentiche in seguito ai controlli di autenticità effettuati automaticamente o, quando consentito, in modo manuale.

Le banconote sospette sono trasmesse immediatamente e in ogni caso entro e non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono state ricevute.

La trasmissione delle banconote deve essere corredata dal verbale di ritiro contenente le informazioni di cui all'allegato 5.

L'elenco delle Filiali presso le quali possono essere spedite o consegnate le banconote sospette di falsità è pubblicato sul sito *internet* della Banca d'Italia, sezione "Banconote e monete".

CAPITOLO IV

CONTROLLI

La Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di gestione del contante, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni.

Nel corso degli accertamenti ispettivi, gli incaricati verificano:

- l'assetto organizzativo adottato, ivi comprese le misure di addestramento del personale, la funzionalità dei controlli interni, la capacità di governo del rischio di rimettere in circolazione banconote false o logore;
- la conformità delle apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote alla normativa di cui alla Decisione BCE 2010/14;
- il funzionamento delle suddette apparecchiature e in particolare la loro capacità di effettuare i controlli di autenticità e idoneità;
- le procedure che disciplinano l'operatività e il controllo delle suddette apparecchiature;
- il trattamento delle banconote sottoposte a verifica;
- le modalità con le quali sono svolti i controlli manuali di autenticità e idoneità.

Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia può avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa a tal fine stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

I gestori del contante ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. La mancanza di collaborazione costituisce di per sé inosservanza sanzionabile ai sensi del Capitolo VI.

°
° °

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta.

Gli incaricati possono chiedere l'esibizione di ogni documento o atto che ritengono necessario, effettuare verifiche sulle banconote trattate dal gestore del contante nonché prelevare – previa redazione di apposito verbale di consegna – esemplari di banconote al fine di sottoporle a controlli di autenticità e idoneità presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.

Entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti, le risultanze ispettive vengono rese note tramite una comunicazione scritta al gestore del contante, che può essere consegnata anche nel corso di un'apposita riunione con il soggetto ispezionato, alla presenza del Rappresentante legale pro-tempore del soggetto medesimo. Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

Entro 30 giorni dalla consegna, il gestore del contante comunica alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulate, dando anche notizia delle misure già assunte o che intende assumere ai fini della rimozione delle irregolarità contestate.

Se la contestazione dell'irregolarità richiede l'avvio di procedimenti sanzionatori, si applicano le disposizioni del Capitolo VI.

CAPITOLO V

INTERVENTI CORRETTIVI

Gli interventi di seguito indicati riguardano i casi di mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano l'attività di gestione del contante e sono correlati alla gravità delle irregolarità riscontrate.

La Banca d'Italia, fatte salve le disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie amministrative (cfr. Capitolo VI), richiede al gestore del contante di adottare misure correttive indicando i tempi per la loro adozione. Finché non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può, entro 120 giorni dalla rilevazione delle irregolarità, adottare il provvedimento di divieto di reimmissione in circolazione di banconote(2).

Nel caso in cui l'inosservanza sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la rimozione della medesima dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa, pubblicato sul sito *internet* della BCE.

Il provvedimento di divieto assunto dalla Banca d'Italia nei confronti del gestore del contante è anche pubblicato sul sito *internet* della Banca d'Italia, sezione "Banconote e monete".

[2] Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Cassa generale.

CAPITOLO VI

SANZIONI
E
PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, come sostituito dall'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, in caso di inosservanza del medesimo articolo del decreto-legge e della Decisione BCE 2010/14 e successive modificazioni, e del presente provvedimento, la Banca d'Italia applica nei confronti dei gestori del contante una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000.

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di assicurare che lo svolgimento dell'attività dei gestori del contante sia svolta in conformità alle regole che disciplinano l'attività di controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote.

Le valutazioni della Banca d'Italia ai fini dell'irrogazione delle sanzioni e della loro quantificazione tengono conto della natura e della gravità della violazione accertata nonché delle conseguenze che questa determina sull'integrità e il buono stato di conservazione dei biglietti in circolazione. Assumono rilievo il mancato rispetto delle regole per il ricircolo delle banconote, di modalità e termini di trasmissione alla Banca d'Italia di quelle sospette di falsità nonché le disfunzioni negli assetti organizzativi e nel sistema dei controlli interni; particolare importanza è altresì attribuita alle carenze nelle segnalazioni statistiche alla Banca d'Italia.

La presentazione di scritti difensivi e la possibilità, nella fase istruttoria, di richiedere un'audizione danno attuazione ai principi del contraddittorio e di partecipazione al procedimento, corollari del diritto di difesa dei soggetti sui quali ricadono gli effetti giuridici del provvedimento amministrativo.

Le violazioni delle disposizioni in materia di trattamento del contante da parte di banche o altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia anche per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attività di vigilanza ad essa attribuita su tali soggetti dalle normative di settore.

2. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo è il Capo del Servizio Cassa generale.
Si applicano le disposizioni del Regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Fasi della procedura

La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative si articola nelle seguenti fasi: avvio della procedura sanzionatoria, istruttoria, decisione.

3.1. Avvio della procedura sanzionatoria

L'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa, disciplinata dall'art. 145 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni, è disposto dal Capo del Servizio Cassa generale previo visto del Direttore Centrale per l'Area Circolazione monetaria e affari generali.

La contestazione formale delle irregolarità ai gestori del contante è effettuata dalla Banca d'Italia con le modalità previste dalla Legge n. 689/81 e nei termini fissati dalle vigenti disposizioni, che decorrono dalla conclusione della fase dell'accertamento delle irregolarità.

Nella lettera di contestazione è indicato il Servizio Cassa generale quale Unità organizzativa a cui devono essere presentate, entro 30 giorni dalla notifica, le controdeduzioni ed eventuali richieste di audizione nonché di presa visione dei documenti istruttori. Nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscono il rispetto del termine di 30 giorni per l'invio delle controdeduzioni, o quando sia stata presentata un'istanza di audizione, il gestore del contante può chiedere una breve proroga (di norma non superiore a 15 giorni).

La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

3.2. Istruttoria

Gli adempimenti relativi all'istruttoria della procedura sono curati dal Servizio Cassa generale, unità organizzativa responsabile del procedimento.

La Commissione per l'esame delle irregolarità dei gestori del contante, istituita presso la Banca d'Italia, procede alla valutazione delle fattispecie per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative, esaminando gli atti del procedimento con particolare riguardo alle deduzioni difensive presentate dagli interessati.

A conclusione dell'istruttoria, la Commissione formula la proposta in ordine all'applicazione di sanzioni amministrative o all'archiviazione del procedimento.

La proposta è trasmessa, unitamente agli atti del procedimento, al Direttorio.

L'Avvocato Generale – o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Avvocato Capo – formula un parere al Direttorio sui profili di legittimità della proposta.

3.3. Decisione

La decisione in merito all'irrogazione delle sanzioni o all'archiviazione delle procedure è assunta dal Direttorio, in conformità alle disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia.

Il Direttorio può chiedere supplementi di istruttoria; può altresì discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria, indicandone le motivazioni nel provvedimento finale.

Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità di adottare provvedimenti specifici nei confronti del gestore del contante ai sensi delle disposizioni contenute nel Capitolo V – Interventi correttivi.

La Banca d'Italia comunica il provvedimento sanzionatorio al gestore del contante unitamente alla motivazione dello stesso e provvede alla pubblicazione sul proprio sito *internet* sezione "Banconote e monete".

3.4. Esecuzione e impugnativa del provvedimento

Ai sensi dell'art. 145, comma 9, del T.U.B., alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalità previsti dal D.P.R. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche e integrazioni.

Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della L. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.

Il provvedimento sanzionatorio può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Entro lo stesso termine l'opposizione deve essere notificata alla Banca d'Italia.

La presentazione dell'opposizione non sospende il pagamento della sanzione.

PARTE II

SEGNALAZIONI STATISTICHE
DEI GESTORI DEL CONTANTE

CAPITOLO I

LE SEGNALAZIONI STATISTICHE

1. Premessa

I gestori del contante che hanno la qualifica di enti segnalanti (cfr. par. 2) inviano alla Banca d'Italia informazioni periodiche che vengono utilizzate allo scopo di monitorare l'attività di ricircolo delle banconote e gli sviluppi del ciclo del contante. La Banca d'Italia potrà pubblicare rapporti e statistiche utilizzando i dati acquisiti, aggregandoli in modo che non possano essere attribuiti a singoli soggetti segnalanti.

L'ente segnalante, anche quando si avvale per l'effettuazione delle segnalazioni di soggetti esterni alla propria organizzazione, è responsabile della correttezza delle informazioni inviate alla Banca d'Italia e del rispetto dei termini di invio.

Di seguito, si definiscono i soggetti tenuti alle segnalazioni statistiche, il contenuto delle informazioni da rassegnare alla Banca d'Italia e la loro periodicità.

Le istruzioni tecniche sulle modalità per l'invio delle segnalazioni sono contenute nel "Manuale operativo per le segnalazioni statistiche dei gestori del contante" reso disponibile per gli operatori sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.

Titolare del trattamento dei dati relativi ai gestori del contante è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione), via Nazionale 91, 00184 ROMA.

Responsabile del trattamento è il Titolare pro tempore del Servizio Cassa generale.

Dei dati possono venire a conoscenza il suddetto responsabile nonché, in qualità di incaricati, gli elementi delle Filiali e dei Servizi addetti a compiti di vigilanza sui gestori del contante.

2. Gli enti segnalanti

Le segnalazioni devono essere effettuate dai gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo procedendo all'autenticazione e alla selezione delle banconote attraverso apparecchiature conformi. Rientrano in tale categoria sia i

soggetti che provvedono direttamente al trattamento delle proprie banconote introitate dalla clientela (es.: banche e Poste Italiane S.p.A.) sia quelli (es.: le cc.dd. società di servizi) che effettuano il trattamento delle banconote per conto terzi.

Sono altresì tenuti all'invio delle segnalazioni i gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo esclusivamente mediante proprie casse di prelievo contanti. Tali soggetti non sono tenuti ad inviare l'intero *set* informativo ma segnalano solo il numero delle casse prelievo contanti di cui dispongono e il numero di banconote distribuite tramite tali dispositivi (cfr. *infra*).

3. *Il sistema di codifica*

Il monitoraggio dell'attività di ricircolo svolta dai soggetti tenuti alle segnalazioni statistiche presuppone anagrafi che consentono di individuare in modo univoco i soggetti e i luoghi in cui l'attività viene svolta: a tal fine, è stata adottata la codifica GS1.

Ciascun ente segnalante deve essere dotato di un proprio codice GS1.

L'ente segnalante provvede ad attribuire codici GLN a sede legale, luoghi di contazione ed eventuali filiali remote.

L'ente segnalante è responsabile del corretto utilizzo dei codici così attribuiti, con particolare riguardo alla salvaguardia del requisito di univocità – anche storica - dei luoghi di contazione censiti.

Nell'ambito delle segnalazioni i diversi tagli di banconote sono individuati attraverso codici GTIN forniti dalla Banca d'Italia.

4. *Il contenuto delle segnalazioni statistiche*

Le segnalazioni statistiche hanno ad oggetto le informazioni di seguito indicate.

4.1. Luoghi di contazione

Locali in cui il gestore del contante ha installato le apparecchiature conformi (siano esse riservate al personale o utilizzabili autonomamente dalla clientela) di cui si avvale per l'autenticazione e la selezione delle banconote ai fini del loro ricircolo. Rientrano in tale nozione: le cc.dd. "sale conta", nelle quali per il trattamento del contante ci si avvale esclusivamente di apparecchiature riservate al personale (*Staff Operated Machines* - SOMs); i cc.dd. "sportelli" (es.: sportelli bancari, sportelli postali, centri commerciali, ecc.) in cui i gestori del contante hanno installato dispositivi di ricircolo utilizzabili autonomamente dalla clientela (*Cash Out Machines* - COMs)[3]

[3] Ad esclusione delle *Cash In Machines*-CIM in quanto queste ultime non sono apparecchiature per il ricircolo.

ovvero apparecchiature TARMs (*Teller Assistant Recycling Machines)* utilizzate per l'alimentazione di dispositivi automatici di ricircolo (es.: ATM).

La segnalazione dei luoghi di contazione non è dovuta dai gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo esclusivamente mediante proprie casse di prelievo contanti.

4.2. Dati di sistema

Il gestore del contante comunica, per ciascun luogo di contazione segnalato, le dotazioni tecnologiche di cui si avvale per il trattamento del contante, comunicando il numero di apparecchiature di autenticazione e selezione distinte per modello, utilizzate ai fini del ricircolo. Ciascun modello è univocamente individuato, sulla base di un codice messo a disposizione dalla Banca d'Italia sul Portale del contante, che identifica le apparecchiature sulla base della loro configurazione *hardware* e *software*. Nel caso di apparecchiature tipo TARM e TAM (*Teller Assistant Machine*), va altresì indicata la modalità di utilizzo prevalente (da parte della clientela o da parte del personale del gestore).

Inoltre, il gestore del contante segnala:

1. il numero complessivo delle casse prelievo contante, distinto per tipologia di apparecchiatura ["ATM", "SCoTs" (*Self-checkout terminals*) e "altro"];
2. il numero complessivo, suddiviso per modello, delle apparecchiature automatiche di introito a disposizione della clientela che non vengono utilizzate ai fini del ricircolo (es.: *Cash In Machines* - CIMs).

I dati sub 1 e 2 non vanno suddivisi per luogo di installazione.

Sono escluse dagli obblighi di segnalazione le apparecchiature utilizzate per trattare banconote che sono distribuite esclusivamente in operazioni di sportello da personale addestrato.

4.3. Dati operativi

Si definiscono dati operativi le informazioni sul numero di banconote (dati di flusso) trattate nel periodo di riferimento della segnalazione (semestre). Esse riguardano, distintamente per taglio (individuato mediante la codifica GTIN messa a disposizione dalla Banca d'Italia), il numero di:

a) banconote trattate mediante apparecchiature conformi di autenticazione e selezione (PROCESSATO), con indicazione dei quantitativi riscontrati non più idonei alla circolazione (LOGORO) e di quelli ricircolati (RICIRCOLATO). Il dato va distinto per luogo di contazione e, nell'ambito di questo, per ente proprietario delle banconote trattate. Per ente proprietario si intende:

    - nel caso di ente segnalante che provvede direttamente al trattamento delle proprie banconote introitate dalla clientela (es.: banche e Poste Italiane S.p.A.), il soggetto medesimo;

- nel caso di ente segnalante che effettua il trattamento delle banconote per conto terzi (es.: le cc.dd. società di servizi), i soggetti per conto dei quali il servizio è effettuato.

I dati devono essere segnalati dal gestore del contante che ha proceduto al trattamento delle banconote. Nel caso di attività di trattamento del contante effettuata in regime di esternalizzazione, le parti (esternalizzatore e soggetto incaricato) individuano, comunicandolo tempestivamente alla Banca d'Italia, il soggetto tenuto all'invio dei dati.

Qualora il processo di lavorazione adottato dall'ente segnalante preveda una prima parte di contazione e verifica di autenticità e una seconda fase di selezione di idoneità, associata o meno a nuova verifica di autenticità, la lavorazione è da considerare unitariamente ai fini del calcolo delle quantità da segnalare;

b) banconote complessivamente distribuite attraverso le casse prelievo contante;

c) banconote distribuite attraverso le casse prelievo contante in uso presso ciascuna filiale remota.

5. *La periodicità delle segnalazioni*

Le segnalazioni relative ai dati di sistema e ai dati operativi sono inviate semestralmente nei termini di seguito indicati:

PERIODO DI RIFERIMENTO	PERIODO DI INVIO
I SEMESTRE DELL'ANNO	1° luglio - 31 agosto
II SEMESTRE DELL'ANNO	1° gennaio - 28 febbraio

La segnalazione dei luoghi di contazione è effettuata al momento della loro apertura. Inoltre, i gestori del contante segnalano tempestivamente alla Banca d'Italia le intervenute cessazioni o variazioni di indirizzo, allo scopo di mantenere costantemente aggiornati i punti di lavorazione del contante.

CAPITOLO II

MODALITÀ DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE

1. *Il Portale del contante*

Le segnalazioni sono effettuate elettronicamente attraverso funzioni rese disponibili sul Portale del contante (CASH-IT) della Banca d'Italia.

Tali funzioni consentono di caricare sul sito i *file* in formato XML prodotti dagli enti segnalanti.

Al Portale si accede attraverso l'indirizzo https://cash.bancaditalia.it.

2. *L'accesso al Portale del contante*

Per l'accesso al Portale del contante deve essere espletata la procedura di seguito indicata:

2.1. Richiesta del codice GS1
Ogni gestore del contante acquisisce il proprio codice GS1 e provvede a definire i codici GLN che consentano di individuare in modo univoco la sede legale dell'ente segnalante e i luoghi di contazione.

Le modalità di acquisizione del codice GS1 sono riportate sul sito *internet* della società distributrice Indicod-ECR (www.indicod-ecr.it).

2.2. Dichiarazione inizio attività e comunicazione codice GS1
Le presenti Disposizioni (cfr. Parte I, Capitolo I) stabiliscono che tali soggetti comunicano alla Banca d'Italia - Servizio Cassa generale l'inizio dell'attività, avvalendosi dello schema allegato 4 (Segnalazione dell'attività di gestione del contante, Modello A).
In tale occasione, viene/vengono segnalato/i alla Banca d'Italia anche il/i nominativo/i del/i referente/i per il ricircolo del contante con relativi contatti telefonici e indirizzi e-mail (può essere utilizzata anche una casella funzionale).

2.3. Individuazione degli utenti che possono accedere al Portale del contante
Un ente segnalante può attribuire ad uno o più utenti il compito di trasmettere le segnalazioni attraverso il Portale.
Inoltre, un utente può essere incaricato da più enti segnalanti. In tal caso l'utente potrà inoltrare le segnalazioni relative a più enti segnalanti inviando un unico messaggio XML.

Per l'accreditamento al Portale l'ente segnalante comunica via posta elettronica certificata alla Banca d'Italia le informazioni relative agli utenti prescelti.

L'ente segnalante provvede successivamente ad inoltrare via PEC i certificati digitali X.509 della Carta nazionale dei servizi per tutti gli utenti per i quali è stata richiesta l'abilitazione.

Per la cancellazione di un utente, l'ente segnalante inoltra alla Banca d'Italia dall'indirizzo *e-mail* comunicato in precedenza la richiesta di revoca dell'utenza[4].

La Banca d'Italia comunica agli interessati (utenti ed enti segnalanti) le abilitazioni e le revoche effettuate.

3. *La trasmissione delle informazioni*

Gli enti segnalanti per l'invio delle segnalazioni statistiche si attengono alle istruzioni tecniche sul formato dei messaggi XML (confronta Manuale operativo). In ogni caso, si precisa che:

- un messaggio XML può contenere segnalazioni statistiche di più enti segnalanti;
- con riferimento alla segnalazione dei luoghi di contazione, il messaggio è specializzato per tipologia di operazione; pertanto, all'interno del *file* deve essere indicato il tipo di aggiornamento che si intende effettuare: inserimento di uno o più nuovi luoghi di contazione (I), modifica delle informazioni associate a uno o più luoghi di contazione già segnalati e presenti in archivio (M); cancellazione di uno o più luoghi di contazione (C). Le segnalazioni di tipo M non comportano attribuzione di un nuovo GLN al luogo di contazione;
- con riferimento alle segnalazioni dei dati di sistema e dei dati operativi la modifica dei dati inviati con riferimento ad uno o più enti segnalanti richiede l'invio di un nuovo messaggio, di norma entro i termini stabiliti per il periodo di segnalazione. Nel caso di correzione da apportare ad un messaggio contenente dati di una pluralità di enti segnalanti, il messaggio di rettifica riguarderà solamente gli enti segnalanti per i quali sono state fornite le informazioni da correggere;
- con riferimento alle segnalazioni dei dati di sistema e dei dati operativi, l'invio di una segnalazione correttiva determina sempre la cancellazione di quella precedente;
- la correzione delle segnalazioni dei dati di sistema e operativi, può avvenire solo con l'invio integrale della segnalazione corretta. Non sono pertanto ammesse segnalazioni di correzioni parziali.

[4] In particolare viene verificato per quali enti l'utente è abilitato a segnalare. Se l'utente segnala anche per altri enti diversi da quello che ha inoltrato la richiesta di revoca viene eliminato esclusivamente il legame dell'utente con l'ente segnalante che ha disposto la revoca.

3.1. Il controllo preventivo dei dati

Prima dell'invio dei dati alla Banca d'Italia, i relativi *file* XML devono essere sottoposti ai controlli di coerenza formale mediante lo schema (file *XSD*) fornito agli enti segnalanti dalla Banca d'Italia.

3.2. L' inoltro delle segnalazioni

Per lo svolgimento delle operazioni preposte all'inoltro delle segnalazioni tramite Portale del contante, l'utente farà riferimento al Manuale operativo.

ALLEGATI

1) Requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro.

2) Requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro.

3) Apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote.

4) Modelli di segnalazione dell'attività di gestione del contante.

5) Informazioni per la compilazione del verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità.

ALLEGATO *1*

"ESTRATTO DALLA DECISIONE BCE/2010/14"

REQUISITI MINIMI PER I CONTROLLI AUTOMATICI DI IDONEITÀ DELLE BANCONOTE IN EURO

Il presente allegato stabilisce i requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro da parte di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote.

Durante i controlli di idoneità, le banconote in euro con qualsiasi difetto rispetto ai requisiti obbligatori definiti qui di seguito sono considerate non idonee alla circolazione.

Il livello di tolleranza accettabile per i controlli di idoneità da parte delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote in euro è del 5 %. In altre parole, un 5 % al massimo delle banconote in euro che non soddisfano i requisiti di idoneità può essere non correttamente classificato dalle macchine e selezionato come idoneo.

Tavola 1

Elenco dei criteri per la selezione automatica di idoneità

Difetto		Definizione
1.	Sporco	Sporco depositato in maniera diffusa sulla superficie della banconota in euro
2.	Macchia	Concentrazione localizzata di sporco
3.	Graffiti	Immagini aggiunte o iscrizioni incise o segnate in qualunque modo su una banconota in euro
4.	Scoloritura	Mancanza di inchiostro su una parte o sull'intera superficie della banconota in euro, ad esempio in seguito a lavaggio
5.	Lacerazione	Significato sufficientemente chiaro
6.	Buco	Significato sufficientemente chiaro
7.	Mutilazione	Banconote in euro con una o più parti mancanti lungo almeno un bordo (i buchi, al contrario, non interessano i bordi)
8.	Riparazione	Frammenti di una o più banconote in euro uniti con nastro adesivo, colla o in altro modo
9.	Grinze	Pieghe distribuite sulla superficie del biglietto in modo casuale
10.	Alterazione della consistenza	Deterioramento della carta che comporta una considerevole perdita di rigidità
11.	Pieghe	Significato sufficientemente chiaro
12.	Angolo piegato	Significato sufficientemente chiaro

Ulteriori informazioni sui criteri di selezione

1. Sporco

Lo sporco aumenta la densità ottica delle banconote. La seguente tavola specifica l'incremento massimo della densità delle banconote campione usate rispetto alle banconote nuove, che le banconote in euro possono presentare per essere classificate come idonee:

Tavola 2:

Livelli di densità ottica

Taglio	Aumento massimo di densità delle banconote campione usate rispetto a banconote nuove	Filtro
EUR 5	0,06	Magenta
EUR 10	0,06	Magenta
EUR 20	0,08	Magenta
EUR 50	0,07	Magenta
EUR 100	0,07	Magenta
EUR 200	0,04	Magenta
EUR 500	0,04	Magenta

Le banconote in euro che non soddisfano tale criteri non sono idonee. Le BCN possiedono campioni di banconote in euro che mostrano il livello di sporco derivante da tali criteri. Le misurazioni densitometriche delle banconote in euro di riferimento si basano sui seguenti criteri:

— Norma per la misurazione di densità: ISO 5 parti 3 e 4

— Norma per i filtri: DIN 16536

— Misurazioni assolute: calibro standard (calibro bianco)

— Filtro di polarizzazione: attivato

— Apertura: 3 mm

— Illuminazione: D65/2

— Sfondo: calibro standard (calibro bianco)

L'aumento di densità di una banconota di riferimento è il valore più alto tra la media di almeno quattro punti di misurazione rilevati su ciascuna delle due facce della banconota nell'area non stampata e priva di qualunque modulazione di filigrana.

2. Macchia

Le banconote che presentino una concentrazione localizzata di sporco che copre una superficie di almeno 9 × 9 mm nell'area non stampata o di almeno 15 × 15 mm nell'area stampata non sono considerate idonee.

3. Graffiti

Al momento non esistono requisiti obbligatori per la rilevazione dei graffiti.

4. Scoloritura

La scoloritura delle banconote può essere causata, ad esempio, dal lavaggio o dall'esposizione ad agenti chimici aggressivi. Questa caratteristica potrebbe essere riconosciuta dai sensori UV o di immagine.

5. Lacerazione

Le banconote in euro che presentano lacerazioni aperte e non coperte parzialmente o integralmente dal dalle cinghie di trasporto dell'apparecchiatura non sono idonee se la dimensione della lacerazione è maggiore rispetto ai seguenti valori:

Tavola 3

Lacerazione

Direzione	Larghezza	Lunghezza
Verticale	4 mm	8 mm
Orizzontale	4 mm	15 mm
Diagonale	4 mm	18 mm (*)

(*) La misurazione è effettuata tracciando una linea retta che congiunge l'estremità della lacerazione al lato del biglietto da cui essa ha inizio (proiezione ortogonale), piuttosto che misurando la lunghezza della lacerazione stessa.

6. Buco

Le banconote in euro che presentano un buco con superficie superiore a 10 mm^2 sono classificate come non idonee purché il buco non rimanga coperto, parzialmente o per intero, dalle cinghie di trasporto dell'apparecchiatura.

7. Mutilazione

Le banconote in euro con una lunghezza ridotta di 6 mm o più o con una larghezza ridotta di 5 mm o più sono considerate non idonee. Tutte le misurazioni si riferiscono alla divergenza dalla lunghezza e larghezza nominale delle banconote in euro.

8. Riparazione

Una banconota in euro riparata è costituita da parti di una banconota/di banconote riunita/e, ad esempio, con nastro adesivo o colla. Una banconota in euro con un nastro adesivo che ricopre una superficie superiore a 10 × 40 mm e che è più spesso di 50 μm è considerata non idonea alla circolazione.

9. Grinze

Le banconote in euro spiegazzate possono essere normalmente individuate dalla riduzione del coefficiente di riflessione o di una minore rigidità della carta. Non vi sono requisiti obbligatori al riguardo.

10. Alterazione della consistenza

Per quanto possibile, le banconote in euro con un'alterazione della consistenza molto leggera sono smistate come non idonee. Poiché l'alterazione della consistenza è generalmente correlata allo sporco, le banconote in euro flaccide sono generalmente individuate anche mediante i sensori per la rilevazione dello sporco. Non vi sono requisiti obbligatori al riguardo.

11. Pieghe

Poiché la presenza di una piega sulla superficie comporta la riduzione dell'altezza o della lunghezza della banconota in euro, tale caratteristica può essere individuata dai sensori che rilevano queste dimensioni. Anche i sensori di spessore possono, inoltre, fornire un'indicazione al riguardo. Tuttavia, a causa di limiti tecnici, è possibile identificare e considerare non idonee solo le pieghe rilevanti ai fini dei criteri fissati per le mutilazioni, ad esempio, pieghe che comportano una riduzione maggiore di 6 mm nel senso della lunghezza o maggiore di 5 mm in quello dell'altezza.

12. Angolo piegato

Una banconota con un angolo piegato che copre una superficie di oltre 130 mm^2 e supera i 10 mm di lunghezza sul lato più corto della piega è considerata non idonea.

ALLEGATO *2*

"ESTRATTO DALLA DECISIONE BCE/2010/14"

REQUISITI MINIMI PER I CONTROLLI MANUALI DI IDONEITÀ DELLE BANCONOTE IN EURO

Il presente allegato stabilisce i requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro da parte del personale addestrato.

Durante i controlli sull'idoneità, le banconote in euro con un qualsiasi difetto di cui alla tabella qui di seguito, o con un difetto evidente a vista d'occhio in una delle caratteristiche di sicurezza, sono considerate non idonee. Tuttavia, le banconote in euro piegate e le banconote in euro con angoli piegati possono essere aggiustate stendendole manualmente, laddove possibile. I controlli sull'idoneità sono eseguiti con un'ispezione visiva delle singole banconote in euro e non richiedono l'utilizzo di altri strumenti.

Elenco dei criteri di selezione per il controllo di idoneità manuale

Caratteristica		Descrizione
1.	Sporco	Sporco depositato in maniera diffusa sulla banconota in euro evidente a vista d'occhio
2.	Macchia	Concentrazione di sporco localizzato evidente a vista d'occhio
3.	Graffiti	Immagini aggiunte evidenti a vista d'occhio o iscrizioni incise o segnate in qualunque modo su una banconota
4.	Scoloritura	Mancanza di inchiostro evidente a vista d'occhio su una parte o sull'intera superficie della banconota in euro, ad esempio in seguito a lavaggio
5.	Lacerazione	Banconota in euro con almeno una lacerazione sul bordo
6.	Buco	Banconota in euro con almeno un buco evidente a vista d'occhio
7.	Mutilazione	Banconota in euro con una o più parti mancanti lungo almeno un bordo (i buchi, al contrario, non interessano i bordi), ad esempio un angolo mancante
8.	Riparazione	Frammenti di una o più banconote in euro uniti con nastro adesivo o colla o in altro modo
9.	Grinze	Banconota in euro con pieghe distribuite sulla superficie del biglietto in modo casuale che ne modificano notevolmente l'aspetto
10.	Alterazione della consistenza	Banconota in euro con deterioramento della carta che comporta una considerevole perdita di rigidità
11.	Banconota in euro piegata	Banconota in euro piegata, compresi i casi in cui non può più essere stesa
12.	Angolo piegato	Banconota con almeno un angolo piegato chiaramente evidente

ALLEGATO *3*

"ESTRATTO DALLA DECISIONE BCE/2010/14"

APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE

1. Requisiti tecnici generali

1.1. Per essere classificata come apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, un'apparecchiatura deve essere in grado di trattare le mazzette di banconote in euro e separare fisicamente le banconote in euro a seconda della loro classificazione senza l'intervento dell'operatore, fatto salvo quanto previsto dall'allegato IIa e IIb. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono avere il numero necessario di caselle di ricezione e/o altri strumenti per garantire l'affidabile separazione delle banconote in euro trattate.

1.2. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono poter essere tarate in modo tale da poter assicurare la loro affidabilità nell'identificazione delle nuove contraffazioni. Se del caso, tuttavia, esse devono poter essere tarate per consentire la messa a punto di parametri di selezione più o meno restrittivi.

2. Categorie di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote

Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o dispositivi riservati al personale:

Tavola 1

Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

A. **Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela in cui è depositato contante con tracciabilità del cliente**		
1.	Dispositivi di *cash in* (apparati per il deposito di contante) (*CIM*)	I dispositivi di *cash in* (*CIM*) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o con altri mezzi, di depositare banconote in euro nel proprio conto bancario, ma non hanno alcuna funzione di prelievo contanti. I dispositivi di *cash in* (*CIM*) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali
2.	Dispositivi di introito ed esito del contante (*CRM*)	I dispositivi di introito ed esito del contante (*CRM*) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di introito ed esito del contante (*CRM*) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante (*CRM*) possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni
3.	Dispositivi di *cash in* combinati (*CCM*)	I dispositivi di *cash in* combinati (*CCM*) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di *cash in* combinati (*CCM*) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali Per i prelievi, i dispositivi di *cash in* combinati (*CCM*) non utilizzano le banconote in euro che sono state depositate da altri clienti nelle operazioni precedenti ma solo le banconote in euro caricate separatamente all'interno di essi
B. **Altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela**		
4.	Dispositivi di *cash-out* (*COM*)	I *COM* sono casse prelievo contanti che effettuano controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro prima di erogarle alla clientela. I *COM* utilizzano banconote in euro che sono state caricate da soggetti che operano con il contante o da altri sistemi automatizzati (ad esempio distributori automatici).

Tavola 2

Dispositivi riservati al personale

1.	Apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (*BPM*)	Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (*BPM*) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro
2.	Apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (*BAM*)	Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (*BAM*) controllano l'autenticità delle banconote in euro
3.	Dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (*TARM*)	Le *TARM* sono apparecchiature di introito ed esito del contante utilizzate dai soggetti che operano con il contante e che controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (*TARM*) possono utilizzare banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti
4.	Dispositivi di ausilio ai cassieri (*TAM*)	I *TAM* sono dispositivi utilizzati dai soggetti che operano con il contante che controllano l'autenticità delle banconote in euro. Inoltre, esse custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti

Laddove i clienti inseriscano banconote per il deposito in apparecchiature di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (*TARM*) o in dispositivi di ausilio ai cassieri (*TAM*) ovvero ritirino banconote erogate da tali apparecchiature, queste ultime devono essere considerate dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e devono essere classificate e gestite in conformità all'allegato IIa.

3. **Tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote**

L'Eurosistema verifica i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote. I tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote possono essere distinti tra loro a seconda dei loro specifici sistemi di rilevazione, software e altri componenti per l'assolvimento delle loro funzionalità fondamentali che sono, in particolare: a) l'autenticazione di banconote in euro originali; b) l'identificazione e la separazione delle banconote in euro che si sospettano essere false; c) l'identificazione e la separazione, se del caso, delle banconote in euro non idonee da quelle idonee alla circolazione; e d) se del caso, la tracciabilità degli elementi identificati come banconote in euro che si sospettano essere false e di banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono essere necessariamente in grado di distinguere tra la categoria 4a e la categoria 4b.

Tavola 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela nei quali il contante è depositato con tracciamento del cliente

Categoria	Proprietà	Trattamento
1 Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore dell'apparecchiatura nell'alimentazione o nel trasporto	Restituzione al cliente da parte dell'apparecchiatura
2 Banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Ritiro dalla circolazione Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l'autenticità, insieme alle informazioni relative al titolare del conto, entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura. L'accredito non deve essere effettuato
3 Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rispettano le tolleranze. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Ritiro dalla circolazione. Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura. Le informazioni sul titolare del conto sono custodite per otto settimane dalla data di rilevazione delle banconote da parte dell'apparecchiatura. Tali informazioni sono rese disponibili su richiesta alle autorità nazionali competenti. In alternativa, in accordo con le autorità nazionali competenti, le informazioni che consentono la tracciabilità del titolare del conto possono essere trasmesse a tali autorità unitamente alle banconote in euro. L'accredito potrà essere eventualmente effettuato.
4a Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	La banconota può essere rimessa in circolazione. L'accredito è effettuato
4b Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN L'accredito è effettuato

Le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 non sono riconsegnate al cliente da un'apparecchiatura se quest'ultima è abilitata alla cancellazione di un'operazione di deposito. Quando un'operazione è cancellata si possono trattenere tali banconote in euro conservandole in un'area di custodia temporanea nella macchina.

Una BCN può concordare con un soggetto che opera con il contante che le banconote in euro della categoria 3 possano anche non essere separate fisicamente da quelle appartenenti alle categorie 4a e 4b e che in tal caso tutte e tre le categorie di banconote debbano essere trattate come banconote in euro della categoria 3.

Tavola 2

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

Categoria	Proprietà	Trattamento
A i) Oggetti non riconosciuti come banconote in euro; o ii) banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione; o iii) banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	i) Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore della macchina nell'alimentazione o nel trasporto; ii) banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione poiché l'immagine e le dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza; iii) banconote in euro non identificate con certezza come autentiche poiché l'immagine e le dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rispettano le tolleranze. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Ritiro dalla circolazione Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l'autenticità, entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura
B1 Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Possono essere erogate alla clientela
B2 Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere erogate alla clientela e sono riconsegnate alla BCN

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DEI DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono essere necessariamente in grado di distinguere tra le categorie B1 e B2.

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi riservati al personale

Categoria	Proprietà	Trattamento
A i) Oggetti non riconosciuti come banconote in euro; ii) banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione; o iii) banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	i) Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore dell'apparecchiatura nell'alimentazione o nel trasporto; ii) banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione poiché l'immagine e le dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza; iii) banconote in euro non identificate con certezza come autentiche poiché l'immagine e le dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rispettano le tolleranze. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore valutazione e trattamento i) oggetti non riconosciuti come banconote: dopo una valutazione visiva da parte di un membro del personale, sono separati dalle banconote sospettate di contraffazione e dalle banconote che non sono state identificate con certezza come autentiche; ii) banconote di cui si sospetta la contraffazione; e iii) banconote che non sono state identificate con certezza come autentiche: I biglietti sono trattati separatamente e consegnati immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura
B1 Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	La banconota può essere rimessa in circolazione. L'accredito è effettuato
B2 Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN. L'accredito è effettuato

Classificazione specifica e regole di selezione per taluni dispositivi riservati al personale

1. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) classificano e separano fisicamente le banconote in euro secondo le categorie A, B1 e B2, come stabilito nell'allegato IIb, per le quali sono necessari almeno tre caselle di ricezione per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.

2. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) con solo due caselle di ricezione possono comunque classificare e separare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:

   a) i controlli di autenticità e di idoneità sono effettuati nel medesimo passaggio. In tale passaggio, ogni banconota in euro della categoria B1 deve essere selezionata e collocata in una casella di ricezione fissa, mentre sia le banconote della categoria A che quelle della categoria B2 devono essere selezionate e collocate in una casella di ricezione fissa separato che non abbia alcun contatto fisico con alcuna banconota in euro della categoria B1;

   b) se una banconota in euro della categoria A è identificata come presente nella seconda casella di ricezione, l'operatore deve far ripassare la banconota o le banconote in euro provenienti dalla seconda casella di ricezione. In tale secondo passaggio, le banconote in euro sospettate di essere false devono essere separate dalle banconote in euro della categoria B2 collocandole in un'apposita casella di ricezione.

3. Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) classificano e separano fisicamente le banconote in euro secondo le categorie A e B, per le quali sono necessari almeno due appositi raccoglitori d'uscita per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.

4. Le apparecchiature per il controllo di autenticità delle banconote (BAM) con una sola casella di ricezione possono comunque classificare e separare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:

   a) ogni volta che viene trattata una banconota in euro della categoria A, l'apparecchiatura deve interrompere il trattamento immediatamente e tenere la banconota in euro della categoria A in una posizione tale da evitare qualunque contatto fisico con le banconote in euro autenticate;

   b) i risultati del controllo di autenticità devono essere indicati su uno schermo per ogni singola banconota in euro della categoria A;

   c) l'apparecchiatura deve verificare la presenza di banconote in euro della categoria A quando arresta il trattamento e quest'ultimo può riprendere soltanto dopo la rimozione fisica della banconota in euro della categoria A da parte dell'operatore;

   d) ad ogni arresto del trattamento l'operatore non può avere accesso a più di una banconota in euro della categoria A.

ALLEGATO *4*

MODELLI DI SEGNALAZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE

MODELLO A: destinato ai gestori del contante che operano con apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote e/o casse di prelievo automatico di contante

ALLA BANCA D'ITALIA – AMMINISTRAZIONE CENTRALE
SERVIZIO CASSA GENERALE
VIA NAZIONALE, 91
00184 - ROMA

Il sottoscritto: ………………………………………………………………………………………

nato a ……………………… il ………………………residente in…………………………………..

(1) ……………………………………………………………………………………………

in qualità di legale rappresentante(2) di <Denominazione del gestore del contante, codice ABI (solo per banche) e indirizzo della sede legale>

Comunica

lo svolgimento dell'attività di ricircolo delle banconote in euro attraverso apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote e/o casse di prelievo automatico di contante.

Al riguardo, si forniscono i seguenti elementi informativi:

TIPOLOGIA DI OPERATORE (banca, prestatori di servizi di pagamento da specificare, altro operatore da specificare) ………………………………………………………………………………

CODICE GS1 (ove il gestore del contante ne sia già in possesso)(3) ………………………………

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

………
………

[1] Specificare la carica/qualifica/ruolo ricoperto presso il soggetto gestore del contante.

[2] Allegare il documento da cui risulta il potere di rappresentanza.

[3] Lo standard GS1 rende possibile l'identificazione automatica e univoca di prodotti, unità di imballo e luoghi. I codici vengono forniti in locazione ai singoli soggetti che ne fanno richiesta dalle rappresentanze nazionali dell'ente internazionale GS1, che ne garantisce l'univocità a livello globale. Per l'Italia il codice GS1 va richiesto alla società Indicod-Ecr rappresentante unico della GS1 International. Nel campo va riportato il GLN della sede legale.

APPARECCHIATURE PER L'AUTENTICAZIONE E LA SELEZIONE (indicare il modello come riportato nel sito internet BCE e, per ciascun modello, il numero di apparecchiature utilizzate)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ESTERNALIZZAZIONI (indicare le fasi del trattamento delle banconote eventualmente esternalizzate e, per ciascuna di esse, il soggetto a cui l'incarico è stato affidato)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

INFORMAZIONI SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO PER L'ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEL CONTANTE (descrivere sinteticamente: l'organizzazione delle varie fasi di lavorazione del contante con l'indicazione del numero di addetti coinvolti in ciascuna fase e dei presidi adottati per consentire il rispetto del criterio di segregazione delle banconote trattate; la tipologia dei controlli previsti e le modalità con le quali vengono espletati)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Data,

Firma

MODELLO B: destinato ai gestori del contante che effettuano esclusivamente controlli manuali e che svolgono solo operazioni allo sportello

ALLA BANCA D'ITALIA – AMMINISTRAZIONE CENTRALE
SERVIZIO CASSA GENERALE
VIA NAZIONALE, 91
00184 - ROMA

Il sottoscritto: ………………………………………………………………………………………

nato a …………………… il ……………………residente in………………………………..

[4] ………………………………………………………………………………………

in qualità di legale rappresentante[5] di <Denominazione del gestore del contante, codice ABI (solo per banche) e indirizzo della sede legale>

Comunica

lo svolgimento dell'attività di ricircolo delle banconote in euro esclusivamente mediante il controllo manuale effettuato da personale addestrato e di reimmissione in circolazione delle banconote solo attraverso operazioni di sportello.

Al riguardo, si forniscono i seguenti elementi informativi:

TIPOLOGIA DI OPERATORE (banca, prestatori di servizi di pagamento da specificare, altro operatore da specificare)

…………………………………………………………………………………………………

Data,

Firma

4 Specificare la carica/qualifica/ruolo ricoperto presso il soggetto gestore del contante.

5 Allegare il documento da cui risulta il potere di rappresentanza.

ALLEGATO *5*

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI RITIRO DELLE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITÀ.

Il verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità contiene i seguenti elementi:

A) Dati identificativi del verbalizzante

1) Data di verbalizzazione (gg/mm/aaaa/)
2) Ente verbalizzante
   - denominazione
   - indirizzo
   - numero civico
   - comune
   - codice di avviamento postale
   - provincia
   - numero di telefono
3) Codice ABI se disponibile
4) Codice CAB se disponibile
5) Altro eventuale codice identificativo
6) Data di individuazione della banconota sospetta di falsità (gg/mm/aaaa)

B) Dati identificativi delle banconote ritirate

1) Taglio
2) Serie (la lettera "A" identifica la prima serie emessa nel 2002, le successive saranno indicate con le lettere "B", "C", ecc.)
3) Prima combinazione alfanumerica
4) Seconda combinazione alfanumerica, solo se diversa dalla prima
5) Plate number
6) Numero di banconote dello stesso taglio e serie, recanti la stessa combinazione alfanumerica (o le stesse combinazioni alfanumeriche, cfr. punti 3 e 4) e lo stesso plate number

C) Modalità del ritiro

1) Ritiro avvenuto in presenza dell'esibitore (ad esempio, in un'operazione di sportello)
2) Ritiro avvenuto in assenza dell'esibitore (ad esempio, banconote trovate in un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela)
3) Altre informazioni utili relative alle modalità del ritiro (ad esempio, consegna spontanea da parte dell'esibitore che chiede l'accertamento di legittimità o falsità, dichiarazioni da parte dell'esibitore sulla provenienza delle banconote)

D) Dati identificativi dell'esibitore

1) Cognome e nome
2) Data di nascita (gg/mm/aaaa)
3) Luogo di nascita
4) Residenza
   - indirizzo
   - numero civico
   - comune
   - codice di avviamento postale
   - provincia

E) Informazioni per l'esibitore

1) Le banconote ritirate perché sospette di falsità sono inviate per l'analisi al Centro Nazionale di Analisi istituito presso l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia in Roma
2) Se dall'esame effettuato le banconote risultassero legittime, la Banca d'Italia ne informerà il verbalizzante e rimborserà il controvalore, senza alcuna trattenuta, all'esibitore
3) Se dall'esame effettuato venisse confermata la falsità, la Banca d'Italia ne informerà il verbalizzante e trasmetterà le banconote all'Autorità competente; in tal caso, naturalmente, nessun rimborso sarà dovuto all'esibitore

o
o o

Il verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità, firmato dal verbalizzante e dall'esibitore, ove presente, è trasmesso insieme con le banconote - nel rispetto dei tempi indicati nel Cap. IV del presente Provvedimento - ad una delle Filiali della Banca d'Italia indicate nel sito Internet della Banca sezione "Banconote e monete".
Una copia del verbale è consegnata all'esibitore.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le modalità di invio al Ministero stesso delle informazioni e dei dati relativi al ritiro dalla circolazione delle banconote sospette di falsità. I verbalizzanti per inviare le banconote sospette di falsità alla Banca d'Italia e per rilasciare ricevuta all'esibitore possono utilizzare il verbale redatto secondo le disposizioni di cui sopra.

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
1	Autorizzazione all'effettuazione di controlli manuali d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante presso "filiali remote"	Servizio Cassa generale	90 gg.	Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 97 Provvedimento della Banca d'Italia del ….
2	Autorizzazione all'effettuazione di controlli manuali di autenticità e d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante in circostanze eccezionali e temporanee	Servizio Cassa generale	90 gg.	Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 97 Provvedimento della Banca d'Italia del ….
3	Divieto di reimmmissione in circolazione di banconote	Servizio Cassa generale	120 gg.	Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 97 Provvedimento della Banca d'Italia del ….
4	Procedura sanzionatoria per violazione delle norme sull'attività di gestione del contante e degli obblighi di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote sospette di falsità	Servizio Cassa generale	240 gg. [1]	Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 97 Provvedimento della Banca d'Italia del ….

[1] Decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto nei cui confronti è stata fatta la contestazione

12A01816

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2012.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed, in particolare, gli articoli 6, comma 9 e 16, comma 1;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, recante "Università non statali legalmente riconosciute";

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" ed, in particolare, l'art. 17, comma 120, il quale prevede, tra l'altro, che le funzioni amministrative concernenti lo Statuto dell'Università istituita in Valle d'Aosta siano esercitate dal Ministero dell'Università e della Ricerca previa intesa con la Regione Autonoma Valle d'Aosta;

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.";

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norma in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il Decreto 31 ottobre 2000 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica concernente l'autorizzazione all'Università non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, istituita in attuazione dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale;

Visto lo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta in data 21 settembre 2000;

Visto il Decreto rettorale n. 148, prot. n. 7613/A2, del 13 ottobre 2006, concernente la revisione dello Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 256, del 03 novembre 2006;

Visto lo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, nel testo in vigore;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, dello Statuto di Ateneo il quale dispone che la revisione dello Statuto stesso è proposta dal Consiglio dell'Università o dal Senato Accademico ed è deliberata dai due organismi in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;

Constatata l'esigenza di apportare alcune modifiche allo Statuto di Ateneo, anche tenuto conto di quanto preVisto dalla citata legge n. 240/2010, in particolare sotto il profilo dell'organizzazione delle attività amministrative, gestionali didattiche e scientifiche, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e di accessibilità alle informazioni relative all'Ateneo;

Richiamata la deliberazione n. 1A, adottata in seduta congiunta dal Consiglio dell'Università e dal Senato Accademico dell'Università del 25 luglio 2011, avente ad oggetto "Modifiche allo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello Statuto di Ateneo";

Vista, inoltre, la nota prot. univ. n. 8226/A2, del 30 agosto 2011, con la quale è stato inoltrato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il testo dello Statuto così come modificato per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista, altresì, la nota prot. univ. n. 8234/A2, del 30 agosto 2011, con la quale è stato inoltrato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta il testo dello Statuto così come modificato, segnalando la necessità di rimanere in attesa di eventuali osservazioni da parte del competente Ministero al fine di effettuare le valutazioni del caso e di raggiungere la prescritta intesa ai sensi del disposto di cui all'art. 17, comma 120, della citata legge n. 127/1997;

Vista la comunicazione pervenuta in data 08 settembre 2011, prot. n. 8557/A2, con la quale il Ministero competente ha segnalato l'avvenuta ricezione delle modifiche allo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;

Vista, inoltre, la nota prot. univ. n. 9563/A2, del 28 settembre 2011, con la quale il testo dello Statuto, così come modificato e trasmesso al Ministero, è stato inoltrato al personale docente di ruolo e al personale tecnico – amministrativo dell'Ateneo;

Vista, altresì, la nota prot. univ. n. 10669/A2, del 26 ottobre 2011, con la quale la Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio universitario del Ministero competente ha formulato alcuni rilievi in merito alle modifiche allo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, fornendo al contempo l'indicazione di procedere alla pubblicazione del nuovo testo dello Statuto in caso di recepimento degli stessi;

Atteso che, a seguito di consultazioni con la componente accademica dell'Ateneo e di concerto col Ministero competente, sono stati definiti congiuntamente, quanto a opportunità e in considerazione del carattere "non statale" dell'ateneo, i rilievi da accogliere formulati dal Ministero stesso;

Richiamata la deliberazione n. 2A, adottata in seduta congiunta dal Consiglio dell'Università e dal Senato Accademico dell'Università del 12 dicembre 2011, nell'ambito della quale è stato approvato il testo definitivo dello Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, contenente le modifiche così come concertate con il competente Ministero;

Vista la nota prot. n. 12511/A2, del 21 dicembre 2011, con la quale il suddetto testo definitivo è stato trasmesso alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;

Vista, inoltre, la nota del Direttore della Direzione delle Politiche educative, Dipartimento della Sovrintendenza agli studi, Assessorato all'Istruzione e Cultura, prot. n. 511/A2, del 20 gennaio 2012, con la quale è stato comunicato che la Giunta regionale della Valle d'Aosta, con deliberazione n. 47, adottata in data 13 gennaio 2012, ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche dello Statuto proposte dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ai fini dell'intesa prevista dall'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista, altresì, la nota prot. n. 592/A2, del 24 gennaio 2012, con la quale è stato trasmesso al Ministero competente il testo definitivo dello Statuto, contenente le modifiche apportate;

Ritenuto che risulta essere, quindi, concluso il procedimento per la revisione dello Statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta in data 21 settembre 2000 e s.m. e i.;

Preso atto che, in ragione di quanto sopra richiamato, si rende necessario procedere all'emanazione dello Statuto, come modificato a seguito del procedimento sopra richiamato;

Decreta:

1. È emanato lo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, come modificato a seguito del procedimento prescritto all'art. 8, comma 1 dello Statuto vigente, allegato al presente Decreto - in lingua italiana e in lingua francese - a costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Il presente Decreto, comprensivo dell'allegato, è pubblicato all'Albo di Ateneo, e inviato ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989 al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 3 febbraio 2012

Il rettore: CASSELLA

ALLEGATO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA	UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE
STATUTO DI ATENEO	**STATUTS DE L'UNIVERSITÉ**
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	**TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES**
CAPO I ISTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - PRINCIPI DIRETTIVI	**CHAPITRE Ier CRÉATION DE L'UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE PRINCIPES DIRECTEURS**
Art. 1 - *Istituzione dell'Università non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta* 1. E' istituita, in Aosta, l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. L'Università della Valle d'Aosta, di seguito denominata Università, è abilitata al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi delle norme nazionali e dell'Unione europea. 2. L'Università opera nell'ambito delle norme di cui all'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e delle altre fonti normative che espressamente individuano come soggetti destinatari le università non statali, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria, in quanto compatibili.	**Art. 1er - *Création de l'Université libre de la Vallée d'Aoste légalement reconnue*** 1. Est créée, à Aoste, l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste. L'Université de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée l'Université, est habilitée à délivrer des diplômes de l'enseignement supérieur légalement reconnus en vertu des normes nationales et des normes de l'Union Européenne. 2. L'Université fonctionne conformément au dernier alinéa de l'art. 33 de la Constitution italienne, ainsi qu'aux textes législatifs visant les universités libres et, dans la mesure où ils sont applicables à ces dernières, aux principes généraux de la législation en matière d'enseignement supérieur.
Art. 2 - *Principi generali* 1. L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento. 2. Concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio, anche con particolare riguardo alle specificità linguistico - culturali della Regione Valle d'Aosta. 3. Nell'ambito della sua vocazione internazionale promuove la cooperazione culturale e scientifica in particolare con i paesi appartenenti all'area francofona; favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti, nonché il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici. 4. L'università opera nel rispetto del principio delle pari opportunità e ne promuove la realizzazione nella comunità universitaria.	**Art. 2 - *Principes généraux*** 1. L'Université développe et diffuse la culture, les sciences et l'enseignement supérieur par ses activités conjointes de recherche et d'enseignement. 2. Dans le cadre de son autonomie, l'Université contribue à identifier et à atteindre les objectifs d'essor culturel et de développement socio-économique du territoire régional, compte tenu également des spécificités linguistiques et culturelles de la Région Vallée d'Aoste. 3. De par sa vocation internationale, l'Université promeut la coopération culturelle et scientifique, en particulier avec les pays de l'espace francophone. Elle participe à l'intégration européenne des établissements universitaires, par la mobilité des enseignants et des étudiants, ainsi que par la reconnaissance des études et des titres universitaires. 4. L'Université opère dans le respect du principe de l'égalité des chances, qu'elle promeut dans la communauté universitaire.

Italiano	Français
Art. 3 - *Libertà di ricerca e di insegnamento* 1. L'Università, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura libertà di ricerca e di insegnamento. 2. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore. L'Università garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti e garantisce, altresì, autonomia alle strutture didattiche, nei limiti previsti dal presente Statuto. 3. Ogni valutazione sull'attività di ricerca e di insegnamento è esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti. 4. Il Nucleo di Valutazione presenta periodicamente al Consiglio dell'Università e al Senato accademico una relazione sullo stato dell'attività didattica e di ricerca e sulla qualità dei risultati raggiunti.	**Art. 3 - *Liberté de recherche et d'enseignement*** 1. Un des objectifs institutionnels de l'Université est de garantir la liberté de recherche et d'enseignement. 2. L'Université ayant pour mission fondamentale la recherche, celle-ci est un des rôles essentiels de tout professeur et chercheur. L'Université garantit la liberté d'enseignement de chaque enseignant ainsi que l'autonomie des différentes structures d'enseignement, dans les limites prévues par les présents Statuts. 3. Toute évaluation de la recherche et de l'enseignement relève exclusivement d'organismes scientifiques compétents. 4. La Cellule d'évaluation soumet périodiquement au Conseil de l'Université et au Sénat un rapport sur la situation de l'enseignement et de la recherche et sur la qualité des résultats obtenus.
Art. 4 - *Diritto allo studio e servizi agli studenti* 1. L'Università organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario e si impegna a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo. 2. Il Regolamento didattico di Ateneo può definire le diverse tipologie di studenti sulla base di standard qualitativi e quantitativi di impegno dedicato all'Università e allo studio universitario. Gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio e la disciplina della partecipazione agli organi collegiali sono tenuti ad operarvi adeguato riferimento, anche con riguardo all'effettiva osservanza dei principi di cui al successivo art. 5. 3. L'Università promuove le attività culturali e ricreative degli studenti attraverso apposite forme organizzative e rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati, nonché con le associazioni, operanti in tali ambiti. 4. L'Università collabora alla promozione delle attività sportive anche tramite apposite convenzioni con enti pubblici o privati allo scopo di dare attuazione alla pratica sportiva in ambito universitario.	**Art. 4 - *Droit aux études supérieures et services à l'intention des étudiants*** 1. L'Université s'organise pour promouvoir le droit aux études et pour permettre aux étudiants de tirer le maximum de profit de leurs études. Elle s'engage à adopter toute mesure de nature à améliorer les conditions des étudiants à l'Université. 2. Le Règlement des études de l'Université peut définir les différents types d'étudiants sur base de standards qualitatifs et quantitatifs mesurant leur engagement dans l'Université et dans leurs études. Les actions visant à la promotion du droit aux études et les règles de participation des étudiants aux organes collégiaux tiennent compte dudit Règlement, tout en respectant les principes prévus à l'art. 5. 3. Pour favoriser les activités culturelles et récréatives des étudiants, l'Université crée des structures organisationnelles et représentatives ad hoc, en passant des conventions avec les organismes publics et privés et les associations actifs dans ces domaines. 4. L'Université collabore à la promotion des activités sportives, entre autres en signant des conventions avec des organismes publics ou privés, dans le but de favoriser la pratique du sport en milieu universitaire.
Art. 5 - *Principi comuni di comportamento* 1. Il personale docente e tecnico-amministrativo e gli studenti riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento: a) osservanza del presente Statuto e impegno personale ad operare per la sua attuazione; b) rispetto del codice etico di Ateneo, la cui violazione comporta l'irrogazione della sanzione del richiamo scritto	**Art. 5 - *Principes communs de comportement*** 1. Le personnel enseignant, le personnel technique et administratif et les étudiants partagent les principes et les règles de comportement suivants : a) Respect des présents Statuts et engagement personnel pour leur application ; b) Respect du Code éthique de l'Université, dont la violation donne lieu à avertissement écrit et, en cas

e, in caso di recidiva, la pubblicazione della sanzione sul sito web di Ateneo; c) rispetto reciproco come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e dalla consapevolezza della funzione che essa assolve nella società; d) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca ed ai servizi generali, preservandone la funzionalità e il decoro. 2. I docenti, inoltre, riconoscono i valori: a) della cooperazione in materia di attività scientifica, nei limiti consentiti dai caratteri della ricerca; b) dell'adempimento dei doveri accademici e della collaborazione nell'attività didattica. 3. Gli studenti si impegnano alla frequenza degli insegnamenti e alla diligenza nello studio, alla collaborazione con le altre componenti universitarie e all'impegno fattivo negli organi ove sia richiesta la loro presenza. 4. Il personale tecnico-amministrativo concorre alla più efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e alla più efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima.	de récidive, à la publication de la sanction sur le site Web de l'Université ; c) Respect mutuel exigé par l'appartenance de tous à l'institution et par la conscience de la mission de celle-ci dans la société ; d) Respect des locaux, des installations et des biens affectés par l'Université à l'enseignement, à la recherche et aux services généraux, par la sauvegarde du bon fonctionnement et du bon état de ceux-ci. 2. Les enseignants reconnaissent, en outre, les valeurs : a) De la coopération scientifique, autant que le permet la spécificité de la recherche ; b) Du respect de la déontologie universitaire et de la collaboration dans l'enseignement. 3. Les étudiants s'engagent à fréquenter les cours et à étudier diligemment, à collaborer avec les autres parties prenantes de la vie de l'Université et à participer activement aux travaux des organes où leur présence est exigée. 4. Le personnel technique et administratif contribue à l'utilisation optimale des ressources offertes par l'Université ainsi qu'à la meilleure efficacité possible des services.
Art. 6 - *Principi relativi all'attività amministrativa* 1. L'Università adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione. 2. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro utilizzazione e i risultati ottenuti, nonché il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati. 3. I risultati del controllo di gestione debbono formare oggetto di apposita valutazione nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Università, anche ai fini della ripartizione delle risorse. 4. L'attività dell'Università si ispira ai principi della responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni, del controllo della regolarità degli atti posti in essere e della verifica dei risultati raggiunti.	**Art. 6 - *Principes régissant l'administration*** 1. L'Université opte pour la méthodologie programmation-contrôle de gestion. 2. Le contrôle de gestion s'appuie sur l'évaluation de la rigueur, de l'efficience et de l'efficacité de l'activité en fonction d'indicateurs permettant de mesurer les ressources engagées, les modalités de leur utilisation, les résultats obtenus ainsi que le taux de réalisation des objectifs fixés. 3. Les résultats du contrôle de gestion font l'objet d'une évaluation lors des prises de décisions réservées aux organes de direction de l'Université, éventuellement en vue de l'affectation des ressources. 4. L'Université adhère aux principes de la responsabilité personnelle dans la mise en œuvre des décisions, du contrôle de la régularité des actes administratifs et de l'analyse des résultats obtenus.
Art. 7 - *Principi relativi all'organizzazione* 1. L'organizzazione dell'Università ha come compito primario quello di assicurare piena funzionalità all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca. 2. A tal fine, l'organizzazione è ispirata ai principi della: a) articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio in funzione della peculiarità delle situazioni in cui operano; b) delegabilità delle funzioni spettanti agli organi	**Art. 7 - *Principes régissant l'organisation*** 1. L'organisation de l'Université vise en priorité à assurer le bon fonctionnement de l'enseignement et de la recherche. 2. Dans ce but, l'organisation s'inspire des principes suivants : a) Harmonisation de l'organisation interne des structures d'enseignement, de recherche et de service en fonction des situations spécifiques dans

monocratici e collegiali, salvo quelle ritenute necessarie all'assolvimento della funzione attribuita all'organo stesso dal presente Statuto;
c) collaborazione con soggetti esterni per l'assolvimento dei compiti di cui al primo comma, anche tramite la partecipazione agli organismi previsti all'art. 34.

CAPO II
FONTI NORMATIVE

Art. 8 - *Statuto e Regolamenti*

1. Il presente Statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione. La sua revisione è proposta dal Consiglio dell'Università o dal Senato accademico ed è deliberata dai due organi in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
2. I regolamenti di Ateneo sono emanati dal Rettore previa approvazione a maggioranza assoluta dei componenti:
- del Consiglio dell'Università, per quanto attiene al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché ai relativi regolamenti attuativi;
- del Senato accademico, per quanto riguarda il Regolamento didattico di Ateneo, nonché i relativi regolamenti attuativi.

3. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca sono adottati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti, trasmessi per l'approvazione al Senato accademico ed emanati con decreto del Rettore.
4. Il Consiglio dell'Università può adottare, per specifiche materie e sentito il Senato accademico, ulteriori regolamenti di Ateneo dichiarandone espressamente la natura.
5. Lo statuto, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di emanazione a fronte di particolari motivi di urgenza.
6. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo *on-line* dell'Università, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di emanazione a fronte di particolari motivi di urgenza.

lesquelles elles opèrent ;
b) Possibilité de déléguer des fonctions du ressort des organes individuels et collégiaux, exception faite des fonctions considérées comme nécessaires à l'accomplissement de la mission attribuée à ces organes par les présents Statuts ;
c) Collaboration avec des tiers pour l'accomplissement des tâches visées au premier alinéa du présent article, le cas échéant, par la participation aux organismes visés à l'art. 34.

CHAPITRE II
SOURCES DE DROIT

Art. 8 - *Statuts et règlements*

1. Les présents Statuts sont l'expression fondamentale de l'autonomie de l'Université selon les principes de l'art. 33 de la Constitution italienne. Leur révision ne peut être proposée que par le Conseil de l'Université ou par le Sénat. Elle est approuvée par ces deux organes réunis en séance conjointe, à la majorité absolue des membres de chacun d'eux.
2. Les règlements de l'Université sont promulgués par le recteur, après approbation par la majorité absolue des membres :
- du Conseil de l'Université, en ce qui concerne le règlement pour l'administration, les finances et la comptabilité ainsi que les règlements d'application ;
- du Sénat de l'Université, en ce qui concerne le règlement des études de l'Université, ainsi que les règlements d'application.

3. Les règlements des structures d'enseignement et de recherche sont adoptés à la majorité absolue des membres de leurs Conseils respectifs, puis transmis au Sénat de l'Université pour approbation et promulgués par arrêté du recteur.
4. Pour des matières spécifiques et après avoir consulté le Sénat, le Conseil de l'Université peut adopter d'autres règlements, en précisant leur champ d'application.
5. Les Statuts, promulgués par arrêté du recteur, entrent en vigueur le quinzième jour suivant leur publication au Journal Officiel de la République italienne, sauf disposition contraire prévue par l'acte de promulgation en cas d'urgence particulière.
6. Les règlements entrent en vigueur le quinzième jour suivant leur publication au tableau officiel d'affichage sur le site Web de l'Université, sauf disposition contraire prévue par l'acte de promulgation en cas d'urgence particulière.

CAPO III **ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA'**	**CHAPITRE III** **ORGANISATION DE L'UNIVERSITÉ**
Art. 9 – *Organizzazione* 1. Sono organi di Ateneo: a) il Consiglio dell'Università; b) il Presidente del Consiglio dell'Università; c) il Rettore; d) il Senato accademico; e) la Giunta esecutiva, laddove istituita; f) il Direttore Generale; g) il Collegio dei revisori dei conti; h) il Nucleo di valutazione; i) il Collegio di disciplina. 2. Sono organi consultivi e di proposta: a) il Consiglio degli studenti; b) la Commissione permanente di coordinamento Regione Autonoma Valle d'Aosta - Università; c) il Comitato permanente di garanzia; d) le Commissioni consultive paritetiche docenti-studenti. 3. Sono strutture didattiche e di ricerca i Dipartimenti. Sono organi delle strutture didattiche e di ricerca gli organi, collegiali o monocratici, preordinati al loro funzionamento come individuati dal presente Statuto. 4. E' struttura di amministrazione e supporto tecnico la Direzione generale che può articolarsi in diverse unità organizzative, anche dislocate presso le singole strutture didattiche e di ricerca. 5. La costituzione delle strutture didattiche e di ricerca, anche di differente tipologia rispetto a quelle indicate al precedente comma 3, è deliberata dal Consiglio dell'Università, anche su proposta del Senato accademico, in conformità al piano triennale di sviluppo dell'Ateneo e sentito il Nucleo di valutazione.	**Art. 9 - *Organisation*** 1. Les organes de l'Université sont : a) Le Conseil de l'Université ; b) Le président du Conseil de l'Université ; c) Le recteur ; d) Le Sénat de l'Université ; e) Le Bureau exécutif, lorsqu'il a été créé ; f) Le directeur général ; g) Le Collège des commissaires aux comptes ; h) La Cellule d'évaluation ; i) Le Conseil de discipline. 2. Les organes de consultation et de proposition sont : a) Le Conseil des étudiants ; b) La Commission permanente de coordination Région autonome Vallée d'Aoste - Université ; c) Le Comité permanent de surveillance ; d) Les Commissions paritaires enseignants-étudiants. 3. Les structures d'enseignement et de recherche sont les Départements. Les organes des structures d'enseignement et de recherche sont les organes collégiaux ou individuels assurant leur fonctionnement, tels qu'ils sont indiqués par les présents Statuts. 4. La structure administrative et technique est la Direction générale, qui peut se subdiviser en plusieurs unités, éventuellement affectées aux structures d'enseignement et de recherche. 5. La création des structures d'enseignement et de recherche, qui peuvent être différentes de celles visées à l'alinéa 3, est arrêtée par le Conseil de l'Université, éventuellement sur proposition du Sénat de l'Université, conformément au plan triennal de développement de l'Université et après consultation de la Cellule d'évaluation.
Art. 10 - *Fonti di finanziamento* 1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da finanziamenti e contributi dello Stato e della Regione della Valle d'Aosta, dall'eventuale partecipazione a progetti dell'Unione europea, nonché dai beni, contributi, sovvenzioni e fondi devoluti da soggetti pubblici o privati a qualunque titolo. 2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari e da redditi conseguenti a prestazioni.	**Art. 10 - *Sources de financement*** 1. Les sources de financement de l'Université se composent de financements et de contributions de l'État et de la Région autonome Vallée d'Aoste, d'éventuelles participations à des projets de l'Union Européenne ainsi que des donations, des contributions, des subventions et des soutiens financiers issus d'organismes publics ou privés, à quelque titre que ce soit. 2. Les recettes propres de l'Université se composent de droits d'inscription et de droits supplémentaires ainsi que de recettes provenant de prestations pour tiers.

TITOLO II
ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'

Art. 11 - *Consiglio dell'Università: competenze*

1. Il Consiglio dell'Università è l'organo di indirizzo che stabilisce le linee generali di sviluppo dell'Ateneo e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dello stesso.
2. Il Consiglio dell'Università esercita le competenze attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti e, in particolare:
a) determina, coerentemente alle linee generali di sviluppo dell'Ateneo ed in funzione delle finalità istituzionali, gli obiettivi strategici di sviluppo per ciascun triennio;
b) approva, valutata la coerenza con gli obiettivi strategici di sviluppo, il piano triennale di sviluppo di Ateneo a ciò destinando le risorse finanziarie disponibili;
c) predispone, sentito il Senato accademico ed in conformità al piano triennale di sviluppo, il piano di utilizzo e ampliamento delle strutture e i relativi interventi di adeguamento e miglioramento delle stesse;
d) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Università;
e) nomina, con decreto del Presidente, il Rettore, nell'ambito di una rosa di tre nominativi proposta dal Senato accademico e composta da professori universitari ordinari tra i quali almeno uno scelto al di fuori dell'Università della Valle d'Aosta;
f) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché tutti i relativi regolamenti attuativi in esso previsti;
g) approva e delibera le modificazioni agli organici di Ateneo del personale docente e tecnico-amministrativo, ne delibera le nomine e le assunzioni e definisce il relativo trattamento giuridico-economico;
h) nomina il Direttore generale;
i) delibera, anche su proposta del Senato accademico, l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca nel rispetto dei criteri di cui all'art. 9, comma 5;
j) delibera, su proposta del Senato accademico, l'ammontare complessivo dei finanziamenti per la ricerca;
k) designa, a norma dell'art. 38, i membri di propria competenza del Collegio dei revisori dei conti;
l) designa, a norma dell'art. 39, i membri di propria competenza del Nucleo di valutazione;
m) delibera sulle modalità e sui limiti di ammissione degli studenti, su proposta del Senato accademico e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
n) delibera sull'ammontare delle tasse di iscrizione, sui contributi ed eventuali oneri, nonché sull'istituzione di borse di studio e sui criteri e le modalità per la relativa erogazione;
o) propone modifiche al presente Statuto e le approva secondo il procedimento previsto all'art. 8, comma 1;
p) delibera su ogni altra questione di interesse

TITRE II
ORGANES CENTRAUX DE L'UNIVERSITÉ

Art. 11 - *Conseil de l'Université : compétences*

1. Le Conseil de l'Université est l'organe d'orientation qui fixe les axes généraux de développement de l'Université et en supervise la gestion administrative, financière, économique et patrimoniale.
2. Le Conseil de l'Université exerce les compétences qui lui sont attribuées par les présents Statuts et par les règlements. En particulier :
a) Il fixe les objectifs stratégiques de développement pour chaque triennat, conformément aux axes généraux de développement et aux finalités institutionnelles de l'Université ;
b) Il approuve le plan triennal de développement de l'Université, après avoir évalué sa cohérence avec les objectifs stratégiques de développement, et il y affecte les ressources financières disponibles ;
c) Il définit, le Sénat de l'Université entendu et conformément au plan triennal de développement, le plan d'utilisation et d'agrandissement des structures ainsi que les mesures permettant leur aménagement et leur amélioration ;
d) Il approuve le budget prévisionnel et les comptes de l'Université ;
e) Il nomme le recteur, par arrêté du président, sur une liste de trois professeurs ordinaires proposés par le Sénat de l'Université, dont un au moins est choisi en dehors de l'Université de la Vallée d'Aoste ;
f) Il approuve le règlement pour l'administration, les finances et la comptabilité ainsi que tous les règlements d'application prévus par ce dernier ;
g) Il décide des modifications concernant les effectifs du personnel enseignant et du personnel technique et administratif de l'Université ainsi que des nominations et du recrutement de ces personnels et en définit le statut et le traitement ;
h) Il nomme le directeur général ;
i) Il décide, éventuellement sur proposition du Sénat de l'Université, de la création des structures d'enseignement et de recherche dans le respect des critères prévus à l'alinéa 5 de l'art. 9 ;
l) Il décide, sur proposition du Sénat de l'Université, du montant global des financements affectés à la recherche ;
k) Il désigne, en vertu de l'art. 39, deux membres du Collège des commissaires aux comptes ;
l) Il désigne, en vertu de l'art. 39, un des membres de la Cellule d'évaluation ;
m) Il fixe les modalités d'accès aux filières d'études et le numerus clausus des étudiants, sur proposition du Sénat de l'Université et après avoir évalué la

dell'Università non demandata ad altri organi dal presente Statuto.

Art. 12 - *Consiglio dell'Università: composizione*

1. Il Consiglio dell'Università è composto:

a) dal Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che lo presiede;
b) dal Rettore, con funzioni di Vice Presidente;
c) dal Direttore generale;
d) da un rappresentante dei professori di ruolo e da un rappresentante dei ricercatori universitari, eletti secondo modalità e criteri stabiliti dal Senato accademico;
e) da un rappresentante degli studenti, eletto secondo modalità e criteri stabiliti con il regolamento di cui all'art. 42, comma 3;
f) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento approvato dal Consiglio dell'Università;
g) dall'Assessore regionale all'Istruzione e alla Cultura;
h) dal Sindaco della città di Aosta;
i) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali;
j) da un dirigente del Ministero competente per l'Università, designato dal Ministro
k) da tre membri nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza gestionale-amministrativa, di cui almeno uno appartenente all'area francofona.

2. Possono, altresì, far parte del Consiglio rappresentanti di enti, pubblici e privati, che si impegnino a contribuire, per un triennio, al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati. Tali membri, in numero complessivamente non superiore a tre, sono nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta su designazione degli enti che si impegnano alla contribuzione. La soglia minima della contribuzione è stabilita dal Consiglio dell'Università.

3. I componenti elettivi e/o designati del Consiglio rimangono in carica tre anni accademici e possono essere eletti e/o designati per non oltre due mandati consecutivi. I componenti, identificati in ragione dell'ufficio ricoperto, fanno parte del Consiglio per la durata del loro mandato.

capacité d'accueil des structures scientifiques, pédagogiques et logistiques ;
n) Il fixe le montant des droits d'inscription, des droits supplémentaires et de toute autre charge et il décide de la création de bourses d'études et des critères d'octroi de celles-ci ;
o) Il propose les modifications des présents Statuts et les approuve suivant la procédure prévue au premier alinéa de l'art. 8 ;
p) Il décide de toute question concernant l'Université et ne relevant pas, selon les présents Statuts, de la compétence d'autres organes.

Art. 12 - *Conseil de l'Université : composition*

1. Le Conseil de l'Université est composé des membres suivants :

a) Le président de la Région autonome Vallée d'Aoste, qui le préside ;
b) Le recteur, qui exerce les fonctions de vice-président ;
c) Le directeur général ;
d) Un représentant des professeurs titulaires ainsi qu'un représentant des chercheurs universitaires, élus conformément aux modalités et aux critères fixés par le Sénat de l'Université ;
e) Un représentant des étudiants, élu selon les modalités et les critères fixés par le règlement visé à l'alinéa 3 de l'art. 42 ;
f) Un représentant du personnel technique et administratif élu selon les modalités et les critères fixés par un règlement approuvé par le Conseil de l'Université ;
g) L'assesseur régional à l'éducation et à la culture ;
h) Le syndic de la Ville d'Aoste ;
i) Le président du Conseil permanent des collectivités locales ;
j) Un dirigeant du Ministère en charge de l'enseignement supérieur, désigné par le Ministre ;
k) Trois membres nommés par le Gouvernement régional de la Vallée d'Aoste, dont un au moins appartenant à l'espace francophone, choisis parmi des hautes personnalités culturelles ayant une compétence reconnue dans le domaine de la gestion et de l'administration.

2. Peuvent également faire partie du Conseil des représentants d'organismes publics et privés s'engageant à contribuer, pendant trois ans, au budget de l'Université, par le versement de fonds non affectés. Ces membres, au nombre de trois maximum, sont nommés par le Gouvernement régional de la Vallée d'Aoste sur proposition des

	organismes concernés. Le seuil minimum de la contribution est défini par le Conseil de l'Université. 3. Les membres élus et/ou désignés du Conseil de l'Université restent en charge pour trois années universitaires et ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. Les membres siégeant ès qualité font partie du Conseil pendant toute la durée de leur mandat.
Art. 13 - *Consiglio dell'Università: funzionamento* 1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La richiesta deve essere formulata direttamente al Presidente, il quale provvede a fissare la data del Consiglio entro i 45 giorni successivi. 2. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono stabilite dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.	**Art. 13 - Conseil de l'Université : fonctionnement** 1. Le Conseil est convoqué par son président en séance ordinaire au moins une fois tous les trois mois et en séance extraordinaire lorsque au moins un tiers de ses membres en fait la demande. Ladite demande doit être adressée directement au président, qui fixe la date de la séance du Conseil dans les 45 jours qui suivent. 2. Les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par le règlement intérieur approuvé à la majorité absolue de ses membres.
Art. 14 – *Presidente del Consiglio dell'Università* 1. Il Presidente del Consiglio dell'Università convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso. 2. In particolare: a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, fatta salva la competenza del Rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica; b) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva; c) ha la rappresentanza legale dell'Università; d) può delegare al Vice Presidente, con proprio decreto, specifiche competenze e attribuzioni.	**Art. 14 - *Président du Conseil de l'Université*** 1. Le président du Conseil de l'Université en convoque et en préside les séances. 2. En particulier : a) Il veille à l'exécution des décisions du Conseil, sous réserve des compétences du recteur en matière de recherche scientifique et d'enseignement ; b) Il adopte, en cas de nécessité et d'urgence, des mesures du ressort du Conseil, qui les ratifie à la séance suivante ; c) Il représente légalement l'Université ; d) Il peut, par arrêté, déléguer au vice-président des compétences et des attributions spécifiques.
Art. 15 - *Giunta esecutiva* 1. Il Consiglio dell'Università, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di governo dell'Ateneo, può nominare una Giunta esecutiva alla quale possono essere delegate competenze e attribuzioni tra quelle individuate all'art. 11, fatte salve quelle di cui alle lettere a), b) d), e), e h) del comma 2, del medesimo art. 11. 2 La Giunta esecutiva è presieduta dal Rettore ed è composta da almeno altri due e non oltre quattro componenti, di cui almeno uno di estrazione accademica, nominati dal Consiglio dell'Università anche nell'ambito dei suoi membri. 3. Il funzionamento della Giunta esecutiva è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Università ed emanato con decreto rettorale.	**Art. 15 - *Bureau exécutif*** 1. Afin de rendre plus efficace et performante la direction de l'Université, le Conseil de l'Université peut nommer un Bureau exécutif auquel peuvent être déléguées des compétences et des attributions visées à l'art. 11, exception faite des attributions visées aux lettres a), b), d), e) et h) de l'alinéa 2. 2. Présidé par le recteur, le Bureau exécutif est composé, en plus de ce dernier, de deux à quatre membres, dont au moins un enseignant universitaire, choisis ou non en son sein par le Conseil de l'Université. 3. Le fonctionnement du Bureau exécutif est soumis à un règlement ad hoc approuvé par le Conseil de l'Université et promulgué par arrêté du recteur.

Art. 16 – *Rettore*	**Art. 16 – *Recteur***
1. Il Rettore resta in carica per un quadriennio accademico e può essere confermato per non più di due volte.	1. Le recteur est nommé pour quatre années universitaires. Son mandat ne peut être renouvelé que deux fois.
2. Il Rettore rappresenta l'Università nelle sedi accademiche e della ricerca scientifica. In particolare: a) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio dell'Università e con la Giunta esecutiva laddove istituita; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico; c) fa parte di diritto, per la durata del mandato, del Consiglio dell'Università e della Giunta Esecutiva laddove istituita; d) presenta, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo; e) nomina con proprio decreto i Direttori dei Dipartimenti, eletti dai rispettivi Consigli, nonché i responsabili, comunque denominati, di ulteriori strutture didattiche e di ricerca istituite nel rispetto di quanto disposto all'art. 9, comma 5; f) esercita le attribuzioni specificamente attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti e sottoscrive le convenzioni di cooperazione didattica e scientifica. g) esercita l'azione disciplinare e commina direttamente le sanzioni non superiori alla censura.	2. Le recteur représente l'Université au sein des instances universitaires et de la recherche scientifique. En particulier : a) Il convoque et préside le Sénat de l'Université et en assure la liaison avec le Conseil de l'Université et avec le Bureau exécutif, lorsqu'il existe ; b) Il veille à l'exécution des décisions du Sénat de l'Université ; c) Pendant son mandat, il est membre de droit du Conseil de l'Université et du Bureau exécutif, lorsqu'il existe ; d) Il présente, au début de chaque année universitaire, un rapport public sur l'état de l'Université ; e) Il nomme, par arrêté, les directeurs des Départements, élus par leurs Conseils respectifs, ainsi que les responsables, quel que soit leur titre, d'autres structures d'enseignement et de recherche créées conformément à l'alinéa 5 de l'art. 9 ; f) Il exerce les fonctions qui lui sont attribuées par les présents Statuts et par les règlements et il signe les conventions de coopération pédagogique et scientifique ; g) Il exerce le pouvoir disciplinaire et impose directement les sanctions jusqu'au blâme.
3. In caso di necessità e indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.	3. En cas de nécessité et d'extrême urgence, le recteur peut prendre toute mesure administrative du ressort du Sénat de l'Université, qui la ratifie à sa séance suivante.
4. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Pro Rettore, scelto tra i professori di prima fascia di ruolo dell'Ateneo, non titolari di altre cariche accademiche, al quale delegare specifiche competenze e attribuzioni. La durata del mandato del Pro Rettore è stabilita nel decreto di nomina e, in ogni caso, non può eccedere quella del Rettore.	4. Le recteur nomme, par arrêté, un vice-recteur, choisi parmi les professeurs titulaires de premier niveau de l'Université n'exerçant aucune autre fonction, auquel il peut déléguer des compétences et des attributions spécifiques. La durée du mandat du vice-recteur est fixée par son arrêté de nomination et ne peut en aucun cas excéder la durée du mandat du recteur.
5. Il Rettore può nominare uno o più delegati, scelti tra i professori di ruolo ed i ricercatori universitari dell'Ateneo, ai quali affidare compiti istruttori per specifiche materie, nonché per la rappresentanza dell'Ateneo negli organismi regionali, nazionali e internazionali e nei comitati da questi istituiti. La durata del mandato dei delegati rettorali è stabilita nel decreto di nomina e, in ogni caso, non può eccedere quella del Rettore.	5. Le recteur peut nommer un ou plusieurs délégués, choisis parmi les professeurs titulaires et les chercheurs de l'Université, qu'il peut charger d'instruire certains dossiers et de représenter l'Université dans des instances régionales, nationales et internationales et dans les commissions créées par ces dernières. La durée du mandat des délégués du recteur est fixée par leur arrêté de nomination et ne peut en aucun cas excéder la durée du mandat du recteur.
Art. 17 - *Senato accademico: competenze*	**Art. 17 - *Sénat de l'Université : compétences***
1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle	1. Le Sénat de l'Université exerce toutes les compétences ayant trait à la programmation et à la

attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e di ricerca. 2. In particolare: a) approva, su proposta dei Consigli delle strutture didattiche e di ricerca nel rispetto degli obiettivi strategici di sviluppo, il piano di sviluppo triennale per le attività didattiche e di ricerca; b) approva il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti interni adottati dalle strutture didattiche e di ricerca; c) propone al Consiglio dell'Università la disciplina delle procedure di selezione dei professori a contratto; d) ripartisce tra le singole strutture didattiche e scientifiche le risorse finanziarie assegnate dal Consiglio dell'Università, sulla base di criteri e modalità finalizzati ad incentivare il merito e la promozione della qualità delle attività didattiche e scientifiche; e) propone al Consiglio dell'Università la nomina in ruolo dei professori e dei ricercatori; f) designa, a norma dell'art. 39, il componente di propria competenza del Nucleo di valutazione; g) propone al Consiglio dell'Università l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca, in conformità al piano di sviluppo triennale dell'Ateneo e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 9, comma 5; h) propone al Consiglio dell'Università le modalità di ammissione degli studenti ai singoli corsi, sentite le strutture didattiche competenti; i) fornisce indicazioni alle strutture didattiche e di ricerca finalizzate al raggiungimento della massima integrazione e complementarità degli insegnamenti impartiti, nonché per l'organizzazione congiunta di attività formative *post-lauream*.	coordination de l'enseignement et de la recherche à l'Université, sans préjudice des attributions des structures d'enseignement et de recherche. 2. En particulier : a) Il approuve le plan triennal de développement de l'Université pour l'enseignement et la recherche, sur proposition des Conseils des structures d'enseignement et de recherche et en conformité avec les objectifs stratégiques de développement ; b) Il approuve le Règlement des études de l'Université et les règlements intérieurs adoptés par les structures d'enseignement et de recherche ; c) Il propose au Conseil de l'Université les règles relatives aux procédures de sélection des enseignants vacataires ; d) Il répartit entre les différentes structures d'enseignement et de recherche les ressources financières affectées par le Conseil de l'Université, en fonction de critères et de modalités visant à récompenser le mérite et à promouvoir la qualité de l'enseignement et de la recherche ; e) Il propose au Conseil de l'Université la titularisation des professeurs et des chercheurs; f) Il désigne l'un des membres de la Cellule d'évaluation, conformément à l'art. 39 ; g) Il propose au Conseil de l'Université la création des structures d'enseignement et de recherche conformément au plan triennal de développement de l'Université et aux critères visés à l'alinéa 5 de l'art. 9 ; h) Il propose au Conseil de l'Université les modalités d'admission des étudiants aux différentes formations, après consultation des structures d'enseignement compétentes ; i) Il fournit des indications aux structures d'enseignement et de recherche dans le but d'assurer le maximum d'intégration et de complémentarité entre les différents cours, ainsi qu'en vue de l'organisation conjointe d'activités faisant suite à la licence.
Art. 18 - *Senato accademico: composizione e funzionamento* 1. Il Senato accademico è composto: a) dal Rettore; b) dal Pro Rettore; c) dai Direttori dei Dipartimenti; d) da un docente di Università straniere appartenenti all'area linguistica francofona, scelto preferibilmente tra quelle che hanno rapporti di collaborazione scientifica e didattica con l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste; e) da un rappresentante degli studenti, eletto secondo criteri e modalità definiti con il regolamento di cui all'art. 42, comma 3; f) da due rappresentanti del corpo accademico, appartenenti ad aree scientifico-disciplinari tra loro	**Art. 18 - *Sénat de l'Université : composition et fonctionnement*** 1. Le Sénat de l'Université est composé des membres suivants : a) Le recteur ; b) Le vice-recteur ; c) Les directeurs des Départements ; d) Un enseignant exerçant dans une université étrangère appartenant à l'espace francophone, choisi de préférence dans une université entretenant des relations de collaboration scientifique et pédagogique avec l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ; e) Un représentant des étudiants, élu selon les modalités et les critères définis par le règlement visé à l'alinéa 3 de l'art. 42 ;

diverse, così come individuate ai sensi della vigente normativa, eletti da tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, tra tutti i docenti di ruolo.
2. Alle sedute del Senato partecipa, con solo diritto di voto consultivo, il Direttore generale o altro dirigente dell'Ateneo appositamente delegato.
3. Il Senato accademico è convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La richiesta, adeguatamente motivata, deve essere formulata per iscritto direttamente al Rettore, il quale provvede a fissare la data della seduta del Senato entro i 45 giorni successivi, naturali e consecutivi.
4. I componenti elettivi e cooptati dal Senato accademico rimangono in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.
5. Le modalità di funzionamento del Senato accademico sono disciplinate nel regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti ed emanato con decreto rettorale.
6. Il Senato Accademico può istituire appositi comitati ristretti ai quali affidare la trattazione istruttoria di specifiche materie, allargandone la partecipazione anche ad ulteriori professori di ruolo e ricercatori universitari dell'Ateneo.

f) Deux représentants du corps enseignant relevant de regroupements disciplinaires différents, tels qu'ils sont définis par la législation en vigueur, élus par tous les professeurs et chercheurs, y compris par les chercheurs sous contrat à durée déterminée, parmi les enseignants titulaires.
2. Le directeur général ou un autre dirigeant de l'Université délégué à cet effet ne participe aux séances du Sénat de l'Université qu'avec voix consultative.
3. Le Sénat de l'Université est convoqué par le recteur en séance ordinaire au moins une fois tous les deux mois et en séance extraordinaire lorsque au moins un tiers de ses membres en fait la demande. Ladite demande, dûment motivée, doit être adressée directement par écrit au recteur, qui fixe la date de la séance du Sénat dans les 45 jours calendaires suivants.
4. Le mandat des membres élus et cooptés du Sénat de l'Université dure trois ans et ne peut être renouvelé qu'une fois.
5. Les modalités de fonctionnement du Sénat de l'Université sont fixées par le règlement intérieur approuvé à la majorité absolue de ses membres et promulgué par arrêté du recteur.
6. Le Sénat de l'Université peut créer des commissions restreintes chargées d'instruire certains dossiers et peut inviter d'autres professeurs titulaires et chercheurs de l'Université à y participer.

Art. 19 –*Collegio di disciplina*

1. Il Collegio di disciplina è l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari concernenti i professori e i ricercatori universitari e ad esprimere in merito il parere conclusivo.
2. Il Collegio di disciplina è composto in modo da garantire il rispetto del giudizio tra pari ed è articolato in tre sezioni distinte:
a) I sezione "Professori ordinari", costituita da tre professori ordinari;
b) II sezione "Professori associati", costituita da un professore ordinario e due professori associati confermati;
c) III sezione "Ricercatori universitari", costituita da un professore ordinario e da due ricercatori.
3. Le modalità di nomina dei componenti e il funzionamento del Collegio di disciplina, nonché i procedimenti innanzi allo stesso, sono disciplinati con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio dell'Università, su proposta del Senato accademico, nel rispetto della vigente normativa in materia di competenza disciplinare, con particolare riguardo al rispetto del contraddittorio.
4. In caso di violazione del Codice etico con atti e comportamenti deferibili per competenza al Collegio di disciplina, prevale il giudizio innanzi al Collegio stesso.

Art. 19 – *Conseil de discipline*

1. Le Conseil de discipline est l'organe compétent pour instruire les procédures disciplinaires à l'encontre des professeurs et des chercheurs universitaires et pour émettre l'avis final.
2. La composition du Conseil de discipline est conforme au principe du jugement par les pairs et prévoit trois sections distinctes :
a) 1ère section : « Professeurs ordinaires », composée de trois professeurs ordinaires ;
b) 2e section : « Professeurs associés », composée d'un professeur ordinaire et de deux professeurs associés confirmés ;
c) 3e section : « Chercheurs universitaires », composée d'un professeur ordinaire et de deux chercheurs.
3. Les critères de nomination des membres et le fonctionnement du Conseil de discipline ainsi que les procédures qui lui sont soumises sont définis dans un règlement intérieur ad hoc adopté par le Conseil de l'Université, sur proposition du Sénat de l'Université, conformément à la législation en vigueur en matière de discipline, notamment en respectant le principe du débat contradictoire.
4. En cas de violation du Code éthique par des actes et des comportements susceptibles d'être déférés devant le Conseil de discipline, le jugement

de ce dernier prévaut.

Art. 20 - *Consiglio degli studenti*

1. Il Consiglio degli studenti è un organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo; ha funzioni propositive ed è organo consultivo degli organi di governo dell'Ateneo.
2. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento e nelle Commissioni paritetiche di cui all'art. 31, comma 7.
3. Il Consiglio degli studenti può formulare proposte agli organi competenti sulle seguenti materie:
a) piano triennale di sviluppo;
b) regolamento didattico di Ateneo;
c) determinazioni di contributi e tasse a carico degli studenti;
d) interventi di attuazione del diritto allo studio.
4. Con riferimento alle materie di cui al precedente comma 3, lettere b) e c), i competenti organi di Ateneo deliberano in via definitiva previa acquisizione del parere da parte del Consiglio degli studenti.
5. Le modalità di funzionamento del Consiglio degli studenti sono disciplinate con regolamento approvato dal Consiglio dell'Università ed emanato con decreto rettorale.

Art. 20 - *Conseil des étudiants*

1. Le Conseil des étudiants représente l'ensemble des étudiants de l'Université. Il exerce des fonctions de proposition et de consultation auprès des organes de direction de l'Université.
2. Le Conseil des étudiants se compose des représentants des étudiants élus au sein des Conseils de Département et des Commissions paritaires visées à l'alinéa 7 de l'art. 30.
3. Le Conseil des étudiants peut adresser des propositions aux organes compétents concernant :
a) Le plan triennal de développement ;
b) Le Règlement des études de l'Université ;
c) Le montant des droits d'inscription et des droits supplémentaires à charge des étudiants ;
d) Des interventions visant à promouvoir le droit aux études.
4. Sur les questions visées aux lettres b) et c) de l'alinéa 3, les organes compétents de l'Université ne peuvent se prononcer définitivement qu'après avoir pris l'avis du Conseil des étudiants.
5. Les modalités de fonctionnement du Conseil des étudiants sont définies par un règlement adopté par le Conseil de l'Université et promulgué par arrêté du recteur.

Art. 21 – *Commissione permanente di coordinamento Regione Autonoma Valle d'Aosta – Università*

1. In ragione delle competenze in materia universitaria della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con particolare riferimento all'esercizio di funzioni amministrative relativamente allo Statuto di Ateneo e al regolamento didattico di Ateneo, nonché in materia di finanziamento e di edilizia universitaria, è istituita una Commissione permanente di coordinamento con l'Università, composta da quattro componenti, di cui due in rappresentanza della Regione e due in rappresentanza dell'Università.
2. I componenti dell'Università in seno alla Commissione sono il Rettore e il Direttore generale. Per l'individuazione dei componenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta provvede la Giunta regionale.
3. La Commissione esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
a) finanziamenti;
b) patto di stabilità interno;
c) disciplina del diritto allo studio;
d) disciplina generale applicabile all'Ateneo.
4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite di comune accordo tra l'Università e la Regione.

Art. 21 - *Commission permanente de coordination Région autonome Vallée d'Aoste - Université*

1. Étant donné les compétences de la Région autonome Vallée d'Aoste en matière d'enseignement supérieur, notamment dans l'exercice de fonctions administratives dans le cadre des Statuts et du Règlement des études de l'Université, ainsi qu'en matière de financement et de construction universitaire, une Commission permanente de coordination Région-Université est créée. Elle est composée de deux représentants de la Région et de deux représentants de l'Université.
2. Les membres universitaires siégeant dans la Commission sont le recteur et le directeur général. Les membres de la Région autonome Vallée d'Aoste sont choisis par le Gouvernement régional.
3. La Commission doit être consultée sur les matières suivantes :
a) Financements ;
b) Pacte de stabilité interne ;
c) Réglementation du droit aux études ;
d) Dispositions générales s'appliquant à l'Université.
4. Les modalités de fonctionnement de la Commission sont définies d'un commun accord entre l'Université et la Région.

Art. 22 – *Comitato permanente di garanzia*	**Art. 22 - *Comité permanent de surveillance***
1. E' istituito il Comitato permanente di garanzia per le pari opportunità e la promozione del benessere dei lavoratori sui luoghi di lavoro, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio dell'Università. 2. Il Comitato di cui al comma 1, per quanto concerne il personale tecnico-amministrativo, segue la disciplina normativamente prevista per il personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Regione Autonoma Valle d'Aosta.	1. Un Comité permanent de surveillance pour l'égalité des chances et pour la promotion du bien-être des travailleurs sur les lieux de travail est créé. Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont arrêtées par le Conseil de l'Université. 2. En ce qui concerne le personnel technique et administratif, ledit Comité applique les dispositions légales prévues pour le personnel relevant du statut unique de la fonction publique de la Région autonome Vallée d'Aoste.
TITOLO III ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA	**TITRE III ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE**
Art. 23 - *Offerta formativa*	**Art. 23 - *Offre de formation***
1. L'Università, in conformità e nei limiti delle scelte operate dal piano di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), provvede: a) ai livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli aventi valore legale previsti dalla disciplina in materia universitaria; b) ai livelli di alta formazione successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale ed al rilascio dei relativi titoli; c) ai livelli di specializzazione richiesti dalla normativa nazionale o da direttive dell'U.E. per l'esercizio di attività professionali. 2. Al fine di consentire la prosecuzione degli studi ed il rilascio dei titoli universitari affini, l'Università garantisce idonee modalità per il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti.	1. Conformément au plan visé à la lettre b) de l'alinéa 2 de l'art. 11 et dans les limites prévues par celui-ci, l'Université organise : a) Des formations de premier cycle et de deuxième cycle, sanctionnées par les diplômes légalement reconnus en vertu de la législation en matière d'enseignement supérieur ; b) Des formations faisant suite à l'obtention de la licence et du master, sanctionnées par les diplômes correspondants ; c) Des études de spécialisation exigées par la législation nationale ou par des directives de l'Union Européenne pour l'exercice de certaines activités professionnelles. 2. Afin de permettre à certains étudiants la poursuite de leurs études et l'obtention de l'équivalence de leurs diplômes, l'Université prend les mesures nécessaires pour la validation totale ou partielle de leurs études antérieures.
Art. 24 - *Ammissione ai corsi*	**Art. 24 - *Admission aux formations***
1. L'Università assicura agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale. 2. L'ammissione ai corsi di studio avviene, di norma, tramite il superamento di apposite prove selettive, i cui criteri e modalità di svolgimento, così come il numero massimo di studenti ammissibili, sono disciplinati in appositi bandi o avvisi, approvati dal Consiglio dell'Università su proposta del Senato accademico. Sono, in ogni caso, assicurate idonee misure di verifica della preparazione iniziale degli studenti e di accertamento di eventuali debiti formativi, nel rispetto della vigente normativa in materia. 3. Il Consiglio dell'Università approva i bandi di cui al precedente comma 2 tenuto conto delle dotazioni di personale, delle attrezzature didattiche, delle disponibilità edilizie e residenziali e le esigenze formative del territorio e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in	1. L'Université assure aux étudiants les conditions nécessaires pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de formation culturelle et professionnelle. 2. En règle générale, l'admission aux formations est soumise à un test de sélection, dont les modalités et les critères sont précisés dans des appels à candidatures ou des appels aux inscriptions, approuvés par le Conseil de l'Université, sur proposition du Sénat. Ces appels précisent également le numerus clausus. En tout état de cause, l'Université prévoit, dans le respect de la législation en vigueur en la matière, des dispositifs visant à évaluer la préparation de base des étudiants et permettant de déceler d'éventuelles lacunes de formation. 3. Le Conseil de l'Université approuve les appels visés à l'alinéa 2 ci-dessus, compte tenu des effectifs du personnel, des équipements

materia.	pédagogiques, des bâtiments et des résidences universitaires disponibles, ainsi que des besoins en formation de la Région et, en tout cas, dans le respect de la législation en vigueur en la matière.
Art. 25 - *Orientamento e tutorato* 1. L'Università attua ogni iniziativa diretta a facilitare l'orientamento alla scelta del corso di studio, la proficua collaborazione tra docenti e studenti per la prosecuzione degli studi e per la scelta della formazione post-universitaria. 2. A tali fini, presso l'Università, sotto la diretta responsabilità delle strutture didattiche, è istituito il tutorato i cui servizi sono disciplinati nel regolamento didattico di Ateneo.	**Art. 25 - *Orientation et tutorat*** 1. L'Université prend des initiatives en matière d'orientation, afin de faciliter aux étudiants le choix de leur formation universitaire, de promouvoir une collaboration fructueuse entre enseignants et étudiants dans la conduite des études et dans le choix d'une formation post-licence. 2. À cet effet, un service de tutorat est créé auprès de l'Université, placé sous la responsabilité des structures d'enseignement et assujetti au Règlement des études de l'Université.
Art. 26 - *Programmi di cooperazione scientifica e di formazione* 1. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università: a) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi, con particolare riferimento ai paesi dell'area linguistica francofona; b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale amministrativo, laureati e studenti, anche con interventi di natura economica. 3. L'Università può provvedere a strutture per l'ospitalità di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti. 4. L'Università, in particolare, sviluppa il proprio ruolo nell'Unione europea attraverso la promozione di sistemi per il reclutamento di studenti europei, l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee e l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.	**Art. 26 - *Programmes de coopération scientifique et pédagogique*** 1. L'Université collabore avec des organismes nationaux et internationaux pour la mise au point et la réalisation de programmes de coopération scientifique et pédagogique. 2. Pour favoriser la coopération internationale, l'Université : a) Conclut des accords et des conventions avec des universités et des institutions culturelles et scientifiques d'autres pays, notamment de ceux appartenant à l'espace francophone ; b) Promeut et encourage, éventuellement par un soutien financier, les échanges internationaux de professeurs, de chercheurs, de personnels administratifs, de diplômés et d'étudiants. 3. L'Université peut mettre des logements à la disposition de spécialistes et d'étudiants, italiens ou étrangers, éventuellement en collaboration avec d'autres organismes, notamment avec ceux qui ont pour mission d'assurer le droit aux études supérieures. 4. L'Université assure, en particulier, son rôle au sein de l'Union Européenne par la mise au point de dispositifs pour la mobilité d'étudiants européens, par l'envoi d'étudiants italiens dans des institutions européennes et par sa participation aux programmes de recherche scientifique et de développement technologique lancés par l'Union Européenne.
Art. 27 - *Corsi di studio post-lauream* 1. In conformità alla legislazione universitaria e alle disposizioni comunitarie, possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri enti ed organismi, corsi e scuole di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario di primo e di secondo livello; scuole	**Art. 27 - *Formations post-licence*** 1. Conformément à la législation universitaire et aux dispositions communautaires, peuvent être créés, éventuellement sur base de conventions conclues avec d'autres établissements et organismes, des formations et des écoles doctorales, ainsi que des cours de perfectionnement scientifique et de haute formation permanente et récurrente faisant suite à l'obtention de la licence

di specializzazione, corsi di aggiornamento e di abilitazione. 2. I corsi e le relative strutture sono istituiti con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio dell'Università su proposta del Senato accademico. 3. Le modalità per il funzionamento di tali corsi sono contenute nel regolamento didattico di Ateneo.	ou du master, au terme desquels sont délivrés les diplômes de *Master universitario di primo livello* et de *Master universitario di secondo livello*. L'Université peut aussi créer des écoles de spécialisation, des cours de recyclage et des cours permettant d'obtenir une habilitation professionnelle. 2. La création de ces formations et des structures d'enseignement compétentes est décidée par le Conseil de l'Université, sur proposition du Sénat, et promulguée par arrêté du recteur. 3. Les modalités de fonctionnement de ces formations sont établies par le Règlement des études de l'Université.
Art. 28 - *Altre attività istituzionali* 1. L'Università, anche in collaborazione con altre università, con enti pubblici e privati, mediante convenzione o costituzione di consorzi, società, fondazioni, può: a) partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio, con particolare riferimento alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale; b) istituire Scuole anche estive, aperte a studenti universitari europei e di paesi terzi, finalizzate anche all'apprendimento delle lingue straniere; c) istituire strutture per attività di comune interesse; d) fornire servizi per l'orientamento professionale; e) promuovere corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo. f) promuovere lo sviluppo dell'attività scientifica e di formazione alla ricerca; g) promuovere l'attività imprenditoriale, di *placement* e di collegamento con il mercato del lavoro a vantaggio dei propri studenti e laureati.	**Art. 28 - *Activités institutionnelles diverses*** L'Université, le cas échéant en développant des collaborations, en passant des conventions et en créant des consortiums, des sociétés et des fondations avec d'autres universités, organismes publics et privés, peut : a) Participer à la promotion, à l'organisation et à la prestation de services culturels et de formation dans la Région, notamment dans le domaine de la formation permanente et du recyclage professionnel ; b) Créer des écoles, y compris des écoles d'été, accueillant des étudiants universitaires ressortissants de pays européens et de pays tiers, ayant notamment pour but l'apprentissage des langues étrangères ; c) Mettre sur pied des structures destinées à des activités d'intérêt commun ; d) Fournir des services d'orientation professionnelle ; e) Organiser des cours de recyclage à l'intention du personnel technique et administratif ; f) Promouvoir le développement de l'activité scientifique et la formation à la recherche ; g) Promouvoir l'entrepreneuriat, l'insertion professionnelle et la liaison avec le marché de l'emploi en faveur de ses étudiants et de ses diplômés.
TITOLO IV **STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA**	**TITRE IV** **STRUCTURES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE**
Art. 29 - *Dipartimenti: costituzione* 1. I Dipartimenti sono costituiti nel rispetto di quanto disposto all'art. 9, comma 5, e dei requisiti di cui al comma successivo del presente articolo. 2. Al fine della costituzione, ogni Dipartimento deve rispettare e mantenere i seguenti requisiti strutturali: a) attivazione di almeno due corsi di laurea o laurea magistrale; b) afferenza di almeno venti professori o ricercatori,	**Art. 29 - *Départements : création*** 1. Les Départements sont créés dans le respect des dispositions de l'alinéa 5 de l'art. 9 et des conditions précisées à l'alinéa suivant. 2. La création d'un Département est soumise à l'existence et à la durabilité des conditions suivantes : a) Au moins deux licences ou masters doivent être ouverts ;

anche a tempo determinato, di cui almeno un terzo appartenenti al ruolo dei professori di I e II fascia.	b) Au moins vingt professeurs ou chercheurs, en ce compris les chercheurs sous contrat à durée déterminée, doivent être rattachés au Département. Au moins un tiers d'entre eux doivent être des professeurs titulaires de premier et de second niveau.
3. In caso di prima attivazione, il possesso dei requisiti può essere raggiunto non oltre due anni dalla costituzione.	3. Lorsqu'il est créé pour la première fois, le Département dispose de deux ans pour remplir lesdites conditions.
4. La verifica del mantenimento dei requisiti strutturali è effettuata annualmente dal Nucleo di valutazione.	4. La Cellule d'évaluation contrôle chaque année le maintien des conditions ci-dessus.
5. In caso di non mantenimento dei requisiti strutturali e nel caso risulti oggettivamente impossibile raggiungerli entro l'inizio dell'anno accademico successivo, il Consiglio dell'Università ne dispone la disattivazione o l'eventuale accorpamento con altre strutture già attivate.	5. Si le maintien de ces conditions n'est pas assuré ou s'il s'avère objectivement impossible de les remplir avant le début de l'année universitaire suivante, le Conseil de l'Université décide soit de la fermeture du Département soit, le cas échéant, de sa fusion avec des structures existantes.
Art. 30 – *Dipartimenti: competenze*	**Art. 30 - *Départements : compétences***
1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca nei settori scientifico disciplinari di propria competenza, nonché organizzano, programmano e coordinano le attività didattiche dei percorsi di studio attivati al loro interno.	1. Les Départements favorisent et coordonnent les activités de recherche dans les secteurs disciplinaires de leur ressort. En outre, ils organisent, programment et coordonnent les enseignements dans le cadre des parcours d'études ouverts en leur sein.
2. In particolare il Dipartimento:	2. En particulier le Département :
a) propone al Senato accademico le chiamate dei professori di ruolo, nominati con il procedimento di cui all'art. 35;	a) Propose au Sénat de l'Université la titularisation des enseignants, nommés selon la procédure visée à l'art. 35 ;
b) nomina i professori a contratto e conferisce gli incarichi di collaborazione all'attività didattica in relazione agli insegnamenti afferenti ai corsi di studio di competenza, nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio dell'Università sentito il Senato accademico;	b) Nomme les enseignants vacataires et confie les missions de collaboration à l'enseignement pour les cours de son ressort et ce dans le respect de règlements ad hoc approuvés par le Conseil de l'Université, le Sénat entendu ;
c) delibera sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori;	c) Se prononce sur les demandes de rattachement au Département des professeurs et des chercheurs ;
d) esamina ed approva i piani di studio, formulati dalla Giunta su proposta dei Consigli didattici dei corsi di studio, per il conseguimento dei relativi titoli di studio, compresi i dottorati di ricerca;	d) Examine et approuve les programmes d'études, formulés par le Bureau de Département sur proposition des Conseils pédagogiques, en vue de l'obtention des diplômes correspondants, y compris des doctorats ;
e) attribuisce, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, i compiti didattici dei professori e dei ricercatori, comprese le attività di tutorato e di orientamento;	e) Répartit, dans le respect de la liberté des enseignants, les tâches des professeurs et des chercheurs, en ce compris les activités de tutorat et d'orientation ;
f) approva, su proposta della Giunta di Dipartimento, le richieste di attivazione di insegnamenti previsti dal regolamento didattico del corso di studio e propone modifiche al regolamento didattico di Ateneo;	f) Approuve, sur proposition du Bureau de Département, les demandes d'ouverture de cours prévus par le Règlement des études du cursus et propose des modifications à apporter au Règlement des études de l'Université ;
g) promuove la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie formative;	g) Promeut l'expérimentation et le développement de modalités pédagogiques ;
h) propone al Senato accademico il piano di sviluppo triennale della ricerca e dell'attività didattica;	h) Propose au Sénat de l'Université le plan triennal de développement pour la recherche et l'enseignement ;
i) avanza richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Senato accademico e al Consiglio dell'Università, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata;	i) Sollicite du Sénat et du Conseil de l'Université
j) approva l'attivazione degli assegni di ricerca e dei dottorati di ricerca nel rispetto dei criteri e modalità stabiliti con apposito regolamento approvato dal Consiglio	

dell'Università; k) predispone annualmente la relazione sui risultati dell'attività di ricerca e la trasmette al Nucleo di valutazione di Ateneo, al Senato accademico e al Consiglio dell'Università; l) esercita ogni altra competenza attribuita dal Consiglio dell'Università e dai regolamenti di Ateneo.	des locaux, du personnel et des ressources financières, sur base de son activité et de son programme de recherche ; j) Approuve la création des allocations de recherche et l'ouverture des doctorats dans le respect des critères et des modalités fixés par un règlement ad hoc adopté par le Conseil de l'Université ; k) Rédige chaque année le rapport sur les résultats de l'activité de recherche et le transmet à la Cellule d'évaluation de l'Université, au Sénat et au Conseil de l'Université ; l) Exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par le Conseil de l'Université et par les règlements universitaires.
Art. 31 – *Dipartimenti: organi e funzionamento* 1. Sono organi necessari del Dipartimento: a) il Consiglio di Dipartimento; b) il Direttore; c) la Giunta di Dipartimento; d) il Consiglio didattico per ogni corso di studio; e) le Commissioni paritetiche docenti-studenti. 2. Il Consiglio di Dipartimento è composto: a) dal Direttore, che lo presiede; b) dal Vice Direttore; c) da tutti i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento; d) dal Segretario amministrativo; e) da un rappresentante dei docenti a contratto per ogni corso di studio attivato, eletto secondo modalità e criteri individuati nel regolamento di cui al successivo comma 9; f) da un rappresentante degli studenti per ogni corso di studio attivato, eletto secondo modalità e criteri stabiliti con il regolamento di cui all'art. 42, comma 3. 3. Il Direttore di Dipartimento è un professore di I fascia di ruolo dell'Ateneo, preferibilmente in regime di tempo pieno, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 9. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di I fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di dipartimento è estesa ai professori di II fascia. 4. Il Vice Direttore è nominato dal Direttore di Dipartimento tra i professori di I o II fascia afferenti al dipartimento stesso, preferibilmente in regime di tempo pieno. La durata del mandato del Vice Direttore coincide con la durata del mandato del Direttore. 5. La Giunta di Dipartimento è composta: a) dal Direttore, che la presiede; b) dal Vice Direttore; c) dai Coordinatori dei Consigli didattici dei corsi di studio; d) dal Segretario amministrativo. 6. Il Consiglio didattico di corso di studio è composto da tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento e titolari di insegnamenti nel	**Art. 31 – *Départements : organes et fonctionnement*** 1. Les organes de fonctionnement du Département sont : a) Le Conseil de Département ; b) Le directeur ; c) Le Bureau de Département ; d) Le Conseil pédagogique de chaque cursus; e) Les Commissions paritaires enseignants-étudiants. 2. Le Conseil de Département est composé des membres suivants : a) Le directeur, qui le préside ; b) Le vice-directeur ; c) Tous les professeurs et les chercheurs, y compris les chercheurs sous contrat à durée déterminée, rattachés au Département ; d) Le secrétaire administratif ; e) Un représentant des enseignants vacataires pour chaque cursus ouvert, élu selon les modalités et les critères fixés par le règlement visé à l'alinéa 9 ; f) Un représentant des étudiants pour chaque cursus ouvert, élu selon les modalités et les critères fixés par le règlement visé à l'alinéa 3 de l'art. 42. 3. Le directeur de Département est un professeur titulaire de premier niveau de l'Université, de préférence à temps plein, élu par le Conseil de Département selon les modalités prévues par le règlement visé à l'alinéa 9. À défaut de professeurs titulaires de premier niveau, les professeurs de second niveau sont éligibles à la direction. 4. Le vice-directeur est nommé par le directeur de Département parmi les professeurs de premier ou de second niveau, de préférence à temps plein, rattachés au Département. La durée du mandat du vice-directeur coïncide avec celle du directeur. 5. Le Bureau de Département est composé des membres suivants : a) Le directeur, qui le préside ;

corso di studio. Il Consiglio didattico è presieduto da un Coordinatore eletto tra i professori di I o II fascia da tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, titolari di insegnamenti nel corso di studio. Il Consiglio didattico di corso di studio esercita esclusivamente funzioni istruttorie in materia didattica.

7. In ogni Dipartimento è istituita una Commissione consultiva paritetica docenti–studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse, a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. La Commissione è nominata secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 9.

8. Il Dipartimento opera nelle condizioni di autonomia amministrativo-gestionale disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

9. Il Dipartimento adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia, per l'approvazione, al Consiglio dell'Università. Il regolamento disciplina in dettaglio anche le attribuzioni e le modalità di funzionamento della Giunta di Dipartimento e dei Consigli didattici dei corsi di studio. Il regolamento è emanato con decreto rettorale.

10. Le afferenze, le nomine in ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di I e II fascia sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

11. Il Consiglio dell'Università, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 9, comma 5, può istituire strutture di raccordo interdipartimentali, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, di ricerca e di gestione di attività formative comuni.

b) Le vice-directeur ;
c) Les coordonnateurs des Conseils pédagogiques ;
d) Le secrétaire administratif.

6. Le Conseil pédagogique du cursus est composé de tous les professeurs et chercheurs, y compris les chercheurs sous contrat à durée déterminée, rattachés au Département et responsables de cours dans le cadre du cursus. Le Conseil pédagogique est présidé par un coordonnateur élu parmi les professeurs de premier ou de second niveau par tous les professeurs et chercheurs, y compris les chercheurs sous contrat à durée déterminée, responsables de cours dans le cadre du cursus. Le Conseil pédagogique du cursus n'est chargé que d'instruire des dossiers en matière pédagogique.

7. Chaque Département comporte une Commission paritaire enseignants-étudiants, compétente pour exercer des activités de suivi de l'offre de formation et de la qualité de l'enseignement ainsi que des services fournis aux étudiants par les professeurs et les chercheurs. Par ailleurs, elle détermine des indicateurs pour l'évaluation des résultats de ces activités et formule des avis sur l'ouverture et la fermeture des cursus. Ladite Commission est nommée selon les modalités et les critères fixés dans le règlement visé à l'alinéa 9.

8. Le Département bénéficie d'une autonomie administrative et de gestion définie par le règlement pour l'administration, les finances et la comptabilité.

9. Le Département adopte à la majorité absolue son propre règlement de fonctionnement et le soumet au Conseil de l'Université pour approbation. Ledit règlement précise également en détail les attributions et les modalités de fonctionnement du Bureau de Département et des Conseils pédagogiques. Le règlement est promulgué par arrêté du recteur.

10. Pour les demandes de rattachement au Département, les titularisations et les autres questions de personne concernant les professeurs de premier et de second niveau, ne peuvent participer au vote que les membres du Conseil de Département du même niveau que la personne concernée et des niveaux supérieurs.

11. Le Conseil de l'Université, conformément à l'alinéa 5 de l'art. 9, peut créer des structures de liaison interdépartementales, quelle que soit leur dénomination, chargées de la coordination et de la rationalisation des activités d'enseignement, de recherche et de gestion de formations communes.

TITOLO V
STRUTTURE DI SUPPORTO E DI AMMINISTRAZIONE
DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 32 - *Direzione generale e uffici amministrativi*

1. La Direzione generale è preposta alla realizzazione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nel rispetto degli indirizzi e dei piani di sviluppo approvati dal Consiglio dell'Università.
2. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio dell'Università che nella stessa deliberazione definisce lo stato giuridico e il trattamento economico. L'incarico ha durata quinquennale, può essere rinnovato ed è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. Nel caso l'incarico sia conferito a dipendente pubblico deve essere disposto il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
3. L'incarico di cui al comma 2 è conferito a soggetti in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturate preferibilmente nel settore della formazione universitaria.
4. Al Direttore generale sono attribuite la complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Ulteriori compiti e funzioni sono definiti nel contratto di lavoro di cui al precedente comma 2.

Art. 33 - *Servizi e modalità di gestione*

1. I servizi sono erogati direttamente dall'Università o delegati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative.
2. Per la produzione o l'erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto dell'attività didattica e di ricerca o richiesti da esigenze dell'organizzazione amministrativa, il Consiglio dell'Università può deliberare, disciplinandola, la costituzione di appositi centri di servizio.
3. L'Università può avvalersi dell'opera di studenti per attività di supporto al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo. Le modalità per tali collaborazioni sono definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 34 - *Partecipazione ad organismi privati*

1. L'Università può partecipare a società o altre forme

TITRE V
STRUCTURES DE SERVICE ET ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS SUR L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION

Art 32 - *Direction générale et bureaux administratifs*

1. La Direction générale est chargée d'accomplir les tâches incombant à l'Université dans son ensemble, en matière de gestion administrative, technique et financière, conformément aux orientations et aux plans de développement approuvés par le Conseil de l'Université.
2. Le mandat du directeur général est conféré par le Conseil de l'Université, qui définit en même temps son statut et sa rémunération. Le mandat dure cinq ans et peut être renouvelé. Il est régi par un contrat de droit privé à durée déterminée. L'attribution du mandat de directeur général à un fonctionnaire public entraîne la mise en disponibilité sans solde de l'intéressé pour toute la durée du contrat.
3. Le mandat visé à l'alinéa 2 est conféré à des personnes justifiant d'une expérience professionnelle pluriannuelle hautement qualifiée et dûment certifiée en qualité de dirigeant, de préférence dans le domaine de l'enseignement supérieur.
4. Le directeur général est chargé de l'organisation globale et de la gestion des services, des équipements et du personnel technique et administratif de l'Université. D'autres tâches et fonctions lui incombant sont précisées dans le contrat de travail visé à l'alinéa 2.

Art. 33 - *Services et modalités de gestion*

1. Les services sont directement dispensés par l'Université ou confiés à des entreprises publiques ou privées extérieures, sur la base d'évaluations comparatives économiques et de gestion.
2. Le Conseil de l'Université peut décider de créer des centres de services ad hoc pour la production et la distribution directe de biens et de services destinés au soutien de l'enseignement et de la recherche ou reconnus comme nécessaires pour l'organisation administrative. Il en fixe les règles de fonctionnement.
3. L'Université peut faire appel à la collaboration d'étudiants pour la promotion du droit aux études et pour le soutien aux services de l'Université. Les modalités de cette collaboration sont définies par le règlement pour l'administration, les finances et la comptabilité.

Art. 34 - *Participation à des organismes privés*

1. L'Université peut prendre des participations dans

associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2.Tale partecipazione è deliberata dal Consiglio dell'Università e deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) attestazione del livello universitario dell'attività svolta ad opera del Senato accademico;
b) destinazione a finalità istituzionali di eventuali dividendi spettanti all'Università;
c) espressa previsione di patti para-sociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
d) limitazione del concorso dell'Università, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

des sociétés ou dans des associations de droit privé pour l'accomplissement d'activités de soutien à l'enseignement et à la recherche ou, d'une manière générale, lui permettant d'atteindre ses objectifs institutionnels.
2. Toute prise de participation est décidée par le Conseil de l'Université dans le respect des principes suivants :
a) Le Sénat de l'Université doit attester que l'activité exercée est bien une activité universitaire ;
b) Les éventuels dividendes revenant à l'Université doivent être affectés à ses objectifs institutionnels ;
c) En cas d'augmentation de capital, des pactes d'actionnaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Université doivent être expressément prévus ;
d) L'intervention de l'Université pour compenser des pertes éventuelles ne doit pas dépasser la quote-part de sa participation.

TITOLO VI
PROFESSORI, COLLABORATORI E PERSONALE TECNICO –AMMINISTRATIVO

Art. 35 – *Personale docente*

1. Per l'espletamento delle attività didattiche e scientifiche, l'Università si avvale:
a) dei propri professori e ricercatori di ruolo;
b) di professori a contratto, italiani e stranieri, sia appartenenti ai ruoli universitari in altri Atenei, sia non appartenenti ai ruoli universitari.
2. I professori di ruolo e i ricercatori universitari, anche a tempo determinato, sono nominati dal Consiglio dell'Università su proposta del Senato accademico, formulata a seguito di apposita delibera di chiamata adottata dal competente Dipartimento. Il relativo provvedimento esecutivo è disposto con decreto rettorale. Nel caso il Consiglio dell'Università ritenga di non procedere alla nomina, si dà luogo alla stessa solo se il Senato accademico la riapprovi a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In caso contrario il Consiglio di Dipartimento procede a nuova proposta.
3. I professori a contratto sono impegnati, come i professori di ruolo, a garantire continuità-stabilità all'attività didattica, anche integrativa.
4. I professori a contratto sono nominati dai Consigli di Dipartimento secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 30, comma 2, lettera b).
5. A fronte di riconosciute esigenze di carattere didattico e scientifico, il Consiglio dell'Università può sollecitare le strutture competenti e il Senato accademico ad avanzare proposte per l'acquisizione di nuovi docenti di ruolo o a contratto. Qualora la sollecitazione, pur reiterata almeno una volta, non abbia esito, il Consiglio dell'Università può, con apposita e circostanziata motivazione, disporre direttamente l'assegnazione di un posto di ruolo o a

TITRE VI
ENSEIGNANTS, COLLABORATEURS, PERSONNEL TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

Art. 35 – *Personnel enseignant*

1. Pour la bonne organisation de l'enseignement et de la recherche, l'Université fait appel :
a) À ses professeurs et à ses chercheurs titulaires ;
b) À des enseignants vacataires, italiens et étrangers, titularisés ou non dans d'autres universités.
2. Les professeurs titulaires et les chercheurs universitaires, y compris les chercheurs sous contrat à durée déterminée, sont nommés par le Conseil de l'Université, sur proposition du Sénat, suite à une décision de recrutement adoptée par le Département compétent. La titularisation est promulguée par arrêté du recteur. Si le Conseil de l'Université décide de ne pas nommer un candidat, ce dernier ne pourra être nommé que si le Sénat de l'Université approuve une nouvelle fois sa candidature à la majorité des deux tiers. Dans le cas contraire, le Conseil de Département propose une autre candidature.
3. Les enseignants vacataires, au même titre que les enseignants titulaires, s'engagent à assurer la continuité de l'activité d'enseignement, y compris des enseignements complémentaires.
4. Les enseignants vacataires sont nommés par les Conseils de Département selon les modalités et les critères fixés par le règlement visé à la lettre b) de l'alinéa 2 de l'art. 30.
5. Afin de faire face à des besoins reconnus en matière d'enseignement et de recherche, le Conseil de l'Université peut requérir des structures compétentes et du Sénat de l'Université de lui faire

contratto presso la struttura che ne risulti carente, fissando un termine alla struttura competente per provvedere di conseguenza.

6. Ai professori e ai ricercatori di ruolo, nonché ai ricercatori a tempo determinato, dell'Università sono assicurati stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza determinati dal Consiglio dell'Università, in misura non inferiore a quelli previsti per le corrispondenti qualifiche di ruolo delle Università statali. A tal fine sono applicate le medesime aliquote contributive previste per il personale docente delle università statali.

Art. 36 - *Contratti di collaborazione per attività scientifica*

1. Per specifici progetti di ricerca, possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ateneo assegni di ricerca, nonché appositi contratti, secondo criteri e modalità disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Università su proposta del Senato accademico.

Art. 37 – Personale tecnico-amministrativo

1. La dotazione organica del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata, su proposta del Direttore generale, dal Consiglio dell'Università che provvede, altresì, a deliberarne le nomine e le assunzioni.

2. Al personale tecnico-amministrativo si applica la normativa vigente in materia di pubblico impiego della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TITOLO VII
CONTROLLO E VALUTAZIONE

Art. 38 – *Controllo: Collegio dei revisori dei conti*

1. Al Collegio dei revisori dei conti compete il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Università.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti designati, tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti o magistrati in ruolo presso le giurisdizioni amministrativo-contabili, nel modo seguente:

a) due componenti dal Consiglio dell'Università;
b) un componente dalla Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

I componenti designati sono nominati con decreto rettorale, restano in carica tre anni e possono essere confermati non oltre un mandato consecutivo.

Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

des propositions pour le recrutement de nouveaux enseignants titulaires ou vacataires. Si la requête, renouvelée au moins une fois, reste sans réponse, le Conseil de l'Université peut décider, sur la base d'une motivation circonstanciée, d'attribuer le poste de titulaire ou de vacataire à la structure déficitaire, en lui fixant un délai dans lequel celle-ci doit engager les démarches nécessaires.

6. Le statut, les conditions de rémunération et de retraite des professeurs et des chercheurs titulaires de l'Université, y compris des chercheurs sous contrat à durée déterminée, fixés par le Conseil de l'Université, ne peuvent être moins favorables que ceux des professeurs et des chercheurs titulaires des universités d'État. En conséquence, les taux de cotisation prévus pour le personnel enseignant des universités d'État s'appliquent au personnel enseignant de l'Université.

Art. 36 - *Contrats de collaboration scientifique*

1. En vue de la réalisation de projets de recherche particuliers, des allocations de recherche ainsi que des contrats spécifiques peuvent être attribués à des personnes extérieures à l'Université, selon les modalités et les critères définis par un règlement ad hoc approuvé par le Conseil de l'Université, sur proposition du Sénat.

Art. 37 - *Personnel technique et administratif*

1. Les effectifs du personnel technique et administratif dans son ensemble sont arrêtés, sur proposition du directeur général, par le Conseil de l'Université, qui procède également aux nominations et aux recrutements.

2. La législation relative à la fonction publique de la Région autonome Vallée d'Aoste s'applique au personnel technique et administratif.

TITRE VII
CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Art. 38 - *Contrôle : Collège des commissaires aux comptes*

1. Le Collège des commissaires aux comptes contrôle la régularité de la gestion administrative et comptable de l'Université.

2. Le Collège des commissaires aux comptes est composé de trois membres désignés de la manière suivante, parmi les personnes inscrites au Tableau des commissaires aux comptes ou parmi des magistrats titulaires auprès des juridictions comptables :

a) Deux membres sont désignés par le Conseil de l'Université ;
b) Un membre est désigné par le Gouvernement régional de la Région autonome Vallée d'Aoste.

3. Il compenso dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato dal Consiglio dell'Università.

Nommés par arrêté du recteur, les membres désignés restent en charge trois ans et ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le Collège élit son président en son sein.
3. La rémunération des membres du Collège des commissaires aux comptes est fixée par le Conseil de l'Université.

Art. 39 - *Valutazione dell'organizzazione e dell'attività di Ateneo*

1. L'Università attua un'azione sistematica di valutazione dell'efficienza della propria organizzazione, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività amministrativa e della qualità delle attività didattiche e di ricerca. A tal fine è costituito un Nucleo di valutazione composto da tre membri, due designati dal Consiglio dell'Università e uno dal Senato accademico. I componenti del Nucleo di valutazione restano in carica tre anni e possono essere confermati non oltre tre mandati consecutivi.
2. Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse e il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo. Esso determina i parametri di riferimento della valutazione tenendo conto di opportuni indicatori approvati dal Consiglio dell'Università e dal Senato accademico, per le parti di loro competenza. Al Nucleo è assicurata la disponibilità delle valutazioni espresse dagli studenti in ordine alle prestazioni didattiche, amministrative e di servizi rese dall'Università.
4. Le altre modalità relative al funzionamento del Nucleo di valutazione sono definite da apposito regolamento.
5. Il Nucleo di valutazione predispone e trasmette annualmente un'apposita relazione sulle attività di cui al presente articolo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e all'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Il compenso dei componenti del Nucleo di valutazione è determinato dal Consiglio dell'Università.

Art. 39 - *Évaluation de l'organisation et de l'activité de l'Université*

1. L'Université évalue régulièrement l'efficience de son organisation, l'efficacité et la rigueur de son administration ainsi que la qualité de l'enseignement et de la recherche. Une Cellule d'évaluation est créée à cet effet. Elle est composée de trois membres dont deux sont désignés par le Conseil de l'Université et un par le Sénat. Ils restent en charge trois ans et ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
2. La Cellule d'évaluation est chargée de vérifier, par une analyse comparative des coûts et des résultats, la bonne gestion des ressources et le bon fonctionnement de l'administration.
3. La Cellule d'évaluation opère de façon autonome et ne rend compte qu'aux organes de direction. Elle fixe ses paramètres de référence, sur base d'indicateurs approuvés par le Conseil de l'Université et par le Sénat, chacun en ce qui le concerne. La Cellule d'évaluation dispose des avis exprimés par les étudiants sur l'enseignement, sur l'administration et sur les services offerts par l'Université.
4. Les autres modalités de fonctionnement de la Cellule d'évaluation sont fixées par un règlement ad hoc.
5. Chaque année la Cellule d'évaluation rédige un rapport ad hoc sur les activités prévues par le présent article et le transmet au Ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche scientifique et technologique ainsi qu'à l'Agence nationale d'évaluation du système universitaire, conformément aux dispositions en vigueur en la matière.
6. La rémunération des membres de la Cellule d'évaluation est fixée par le Conseil de l'Université.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 40- *Disposizioni generali sulle fonti di autonomia*

1. Per gli oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti di autonomia dell'Università si opera riferimento ai principi del presente statuto o, in mancanza, alla vigente disciplina statale in materia universitaria in quanto compatibile con l'autonomia e il carattere non statale

Art. 40 - *Dispositions générales sur les textes légaux qui concernent l'autonomie de l'Université*

1. Pour toutes les questions non expressément prévues par les textes légaux qui concernent l'autonomie de l'Université, il y a lieu de se référer

dell'Università. Le disposizioni comunitarie in materia di istruzione e di ricerca universitaria sono direttamente recepite con il voto favorevole del Consiglio dell'Università e del Senato accademico. 2. I regolamenti previsti dal presente statuto e le altre fonti di autonomia dell'Università sono modificati con il procedimento richiesto per la loro adozione.	aux principes des présents Statuts ou, à défaut, aux dispositions nationales en vigueur en matière d'enseignement supérieur, pour autant qu'elles soient applicables à l'autonomie et au caractère libre de l'Université. Les dispositions communautaires en matière d'enseignement supérieur et de recherche sont adoptées d'office par le Conseil de l'Université et par le Sénat. 2. Les règlements prévus par les présents Statuts et les autres textes qui concernent l'autonomie de l'Université sont modifiés selon la procédure qui régit leur adoption.
Art. 41 - *Disposizioni generali sugli organi amministrativi e accademici* 1. In mancanza di espresse disposizioni statutarie che dispongano diversamente, il regime degli Organi amministrativi e accademici e i relativi regolamenti devono conformarsi ai seguenti principi e disposizioni: a) le designazioni elettive e le nomine possono essere rinnovate per non più di due mandati; b) ove non sia diversamente disposto, gli organi elettivi o designati rimangono in carica tre anni; c) la mancata designazione od elezione di una parte dei componenti dell'organo collegiale non impedisce la valida costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero di membri non designati non sia superiore a 1/3 dei componenti previsti a regime; d) i membri nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per la durata del mandato dell'organo; e) le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, arrotondati all'unità superiore; f) se non diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge, le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'organo; g) la partecipazione dei professori e dei ricercatori universitari, anche a tempo determinato, agli organi collegiali rientra tra i doveri d'ufficio.	**Art. 41 - *Dispositions générales sur les organes administratifs et universitaires*** 1. Faute de dispositions statutaires contraires, le fonctionnement des organes administratifs et universitaires et leurs règlements se conforment aux dispositions et aux principes suivants : a) Les mandats conférés par nomination ou par élection sont renouvelables deux fois au plus ; b) Sauf disposition contraire, la durée du mandat des organes élus ou désignés est de trois ans ; c) À défaut de nomination ou d'élection d'une partie des membres d'un organe collégial, ce dernier est néanmoins valablement constitué jusqu'à l'élection ou la nomination des membres manquants. La présente disposition ne s'applique que si le nombre des membres manquants est inférieur ou égal au tiers des membres prévus ; d) Les membres nommés en remplacement d'autres membres qui viendraient à cesser leurs fonctions au cours d'un triennat restent en charge jusqu'à la fin du mandat de l'organe ; e) Les réunions ne sont valables que si la moitié plus un des membres sont présents ; ce chiffre est arrondi à l'entier supérieur ; f) Les décisions ne sont valables que si elles sont prises à la majorité absolue des membres présents, à moins que la loi n'en dispose autrement. En cas d'égalité, la voix du président de l'organe est prépondérante ; g) La participation aux organes collégiaux des professeurs et des chercheurs universitaires, y compris des chercheurs sous contrat à durée déterminée, fait partie intégrante de leur fonction.
Art. 42- *Rappresentanze degli studenti negli organi collegiali* 1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari. 2. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze degli studenti negli organi in cui tale rappresentanza sia prevista dal presente Statuto spetta agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. 3. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio	**Art. 42 - *Représentants des étudiants au sein des organes collégiaux*** 1. Tous les étudiants inscrits à l'Université et ayant entièrement payé les droits d'inscription et les droits supplémentaires ont le droit de vote. 2. Tous les étudiants inscrits pour la première fois à l'Université et qui ne sont pas inscrits en qualité d'étudiants *fuori corso* depuis plus d'un an sont éligibles au sein des organes où leur représentation est prévue par les présents Statuts.

dell'Università, sentito il Senato accademico, sono definiti criteri e modalità delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali.

3. Un règlement ad hoc adopté par le Conseil de l'Université, le Sénat entendu, définit les critères et les modalités pour l'élection des représentants des étudiants au sein des organes collégiaux.

Art. 43 – *Disposizioni transitorie*

1. Gli organi collegiali previsti all'art. 9, comma 1, lettere a), d) e g) sono costituiti nella rinnovata composizione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto. Sino alla costituzione dei nuovi organi le relative funzioni sono esercitate dai corrispondenti organi in carica.
2. Gli organi collegiali previsti all'art. 9, comma 2, lettere a), b), c) e d) sono costituiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
3. I Dipartimenti sono costituiti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto e, in fase di prima istituzione, ad essi afferiscono i docenti dei corsi di studio attivati nei Dipartimenti stessi, fatta salva la possibilità, dopo il primo anno di costituzione del Dipartimento, di richiedere una diversa afferenza.
4. Le Facoltà, istituite ai sensi degli art. 27 e 28 dello statuto di ateneo pubblicato nella G.U., serie generale n. 256, del 3 novembre 2006, e i relativi organi cessano automaticamente dalle proprie funzioni alla data di costituzione dei Dipartimenti.
5. Il Comitato dei Garanti di cui all'art. 39 dello statuto di ateneo, pubblicato nella G.U, serie generale n. 256, del 3 novembre 2006, cessa automaticamente dalle proprie funzioni alla data di entrata in vigore del presente statuto.
6. Nelle more della nomina del Direttore generale di cui all'art. 11, comma 2, lettera h), le relative funzioni sono esercitate dal Direttore Amministrativo in carica.
7. Ulteriori disposizioni transitorie connesse all'attuazione del presente statuto sono disposte con apposita deliberazione del Consiglio dell'Università.

Art. 43 - *Dispositions transitoires*

1. Les organes collégiaux prévus aux lettres a), d) et g) du premier alinéa de l'art. 9 sont créés dans leur nouvelle composition dans un délai de 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur des présents Statuts. Jusqu'à la création de ces organes, leurs attributions sont exercées par les organes correspondants en fonction.
2. Les organes collégiaux prévus aux lettres a), b), c) et d) de l'alinéa 2 de l'art. 9 sont créés dans un délai de 180 jours à compter de la date d'entrée en vigueur des présents Statuts.
3. Les Départements sont créés dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur des présents Statuts. Lorsqu'ils sont créés pour la première fois, ils réunissent les enseignants des cursus ouverts en leur sein, sans préjudice de la possibilité pour l'enseignant de demander son rattachement à un autre Département, après la première année de fonctionnement du Département.
4. Les Facultés, créées au sens des art. 27 et 28 des Statuts de l'Université, publiés au Journal Officiel, série générale n° 256, du 3 novembre 2006, et leurs organes cessent d'exercer leurs fonctions à la date de création des Départements.
5. Le Comité des garants visé à l'art. 39 des Statuts de l'Université, publiés au Journal Officiel, série générale n° 256, du 3 novembre 2006, cesse d'exercer ses fonctions à la date d'entrée en vigueur des présents Statuts.
6. Dans l'attente de la nomination du directeur général visé à la lettre h) de l'alinéa 2 de l'art. 11, son mandat est exercé par le directeur administratif en fonction.
7. D'autres dispositions transitoires liées à l'application des présents Statuts feront l'objet de décisions du Conseil de l'Université.

12A01632

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 8 febbraio 2012, n. **4760.**

Attività di valutazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

Alle amministrazioni centrali

Alle amministrazioni regionali

Alle province autonome

All'Agenzia delle entrate

A Unicredit MedioCredito Centrale S.p.A.

Ad Artigiancassa S.p.A.

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Alla Simest S.p.A.

Agli altri soggetti interessati

L'art. 1 della legge n. 266/97 e l'art. 10 del decreto legislativo n. 123/98 prevedono che il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda gli interventi in materia di ricerca, con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, predisponga annualmente una relazione, mirante alla valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

A tal fine, la rilevazione dei dati e delle informazioni necessari, riguardanti sia gli interventi di competenza delle Amministrazioni centrali che quelli regionali, verrà effettuata attraverso un questionario via web, al cui applicativo di raccolta dati si accederà attraverso il seguente sito internet http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it

Vista l'importanza di questa attività e l'esigenza di organizzare un flusso efficiente dei dati e delle informazioni, le Amministrazioni centrali e regionali e gli altri soggetti interessati dovranno individuare e comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica, dgiai.legge266@sviluppoeconomico.gov.it entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, il nominativo di un referente coordinatore per il trasferimento dei dati alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali (DGIAI).

In assenza della suddetta comunicazione, si intenderà confermata la nomina del referente coordinatore effettuata ai fini della precedente rilevazione.

La DGIAI provvederà successivamente ad indicare a ciascun referente coordinatore l'utenza e la relativa password di accesso, al fine del trasferimento dei dati relativi agli interventi di competenza dell'Amministrazione di riferimento.

In caso di necessità, sarà assicurata l'attività formativa necessaria a consentire l'utilizzo, da parte delle Amministrazioni e degli altri soggetti interessati, del sistema di rilevazione per dare rapida attuazione al processo di acquisizione dei dati, convocando apposite riunioni dei coordinatori per illustrare le modalità tecniche e procedurali per la trasmissione degli stessi.

È stato altresì predisposto un apposito manuale di utilizzo dell'applicativo, consultabile al seguente indirizzo http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it/documenti/guida266.pdf

Il trasferimento dei dati relativi all'anno 2011, attraverso la compilazione del questionario via web, dovrà essere effettuato da parte delle Amministrazioni e/o dei soggetti attuatori, entro il 30 marzo 2012.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2012

Il Ministro: PASSERA

12A01742

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Subutex»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 49 del 24 gennaio 2012

Titolare A.I.C.: RB Pharmaceuticals Limited con sede legale e domicilio in 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH - Slough, UK (Gran Bretagna).

Medicinale: A.I.C. n. 033791 SUBUTEX.

Confezioni:

017 - «0,4 mg compresse sublinguali» 7 compresse sublinguali;

029 - «2 mg compresse sublinguali» 7 compresse sublinguali;

031 - «8 mg compresse sublinguali» 7 compresse sublinguali.

Variazione A.I.C.: Richiesta di Rettifica Determinazione n. 2408 del 23 dicembre 2010.

Vista la Determinazione V&A.N/V n. 2408 del 23 dicembre 2010, relativamente al medicinale SUBUTEX, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 16 del 21 gennaio 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

È ora trasferita alla società RB Pharmaceuticals (UK) Limited;

leggasi:

È ora trasferita alla società RB Pharmaceuticals Limited.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01460

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Temgesic»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 50 del 24 gennaio 2012

Titolare A.I.C.: RB Pharmaceuticals Limited con sede legale e domicilio in 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH - Slough, UK (Gran Bretagna).

Medicinale: A.I.C. n. 025215 TEMGESIC.

Confezioni:

017 - «0,3 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

029 - «0,2 mg compresse sublinguali» 10 compresse;

043 - «0,2 mg compresse sublinguali» 10 compresse in Blister Nylon/AL/PVC.

Variazione A.I.C.: Richiesta di Rettifica determinazione n. 2407 del 23 dicembre 2010.

Vista la determinazione V&A.N/V n. 2407 del 23 dicembre 2010, relativamente al medicinale TEMGESIC, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 16 del 21 gennaio 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

È ora trasferita alla società RB Pharmaceuticals (UK) Limited;

leggasi:

È ora trasferita alla società RB Pharmaceuticals Limited.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01461

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Messer Medical»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 100 del 30 gennaio 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società MESSER MEDICAL SRL (codice fiscale 09724060018) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavalier V. Tedeschi, 1 - 10036 Settimo Torinese - Torino:

Medicinale OSSIGENO MESSER MEDICAL.

Confezioni AIC n.:

039018015 - «200 BAR, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 1 litro;

039018027 - «200 BAR, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 3 litri;

039018039 - «200 BAR, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 5 litri;

039018041 - «200 BAR, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 7 litri;

039018054 - «200 BAR, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 10 litri;

039018066 - «200 BAR, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 14 litri;

039018078 - «200 BAR, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 27 litri;

039018080 - «200 BAR, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 40 litri;

039018092 - «200 BAR, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 50 litri;

039018104 - «200 BAR, gas medicinale compresso» pacco bombole da 12 bombole con valvola intercettazione integrata da 40 litri;

039018116 - «200 BAR, gas medicinale compresso» pacco bombole da 12 bombole con valvola intercettazione integrata da 50 litri;

039018128 - «200 BAR, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri;

039018130 - «200 BAR, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 10 litri;

039018142 - «200 BAR, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri;

039018155 - «200 BAR, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 27 litri;

039018167 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1000 litri;

039018179 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1500 litri;

039018181 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2000 litri;

039018193 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 3000 litri;

039018205 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 5000 litri;

039018217 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 10000 litri;

039018229 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 20000 litri;

039018231 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 31 litri;

039018243 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 41 litri.

È trasferita, in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società Messer Italia S.p.a. (codice fiscale 05965750150) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavalier Virginio Tedeschi, 1 - 10036 Settimo Torinese – Torino.

Con variazione della denominazione del medicinale in OSSIGENO MESSER ITALIA.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01462

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso ai fini dell'individuazione del soggetto indipendente di cui alla deliberazione n. 21/12/CONS.

Ai fini dell'individuazione del soggetto indipendente di cui alla delibera n. 21/12/CONS, si invitano i soggetti interessati a inviare specifica comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Tutela dei Consumatori - Ufficio Qualità, Servizio Universale e Rapporti con le Associazioni - Centro Direzionale, isola B5 - 80143 Napoli - entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell'Autorità, avvenuta in data 7 febbraio 2012. È possibile inoltrare la comunicazione anche alla casella di posta certificata dell'Autorità agcom@cert.agcom.it

La manifestazione di interesse di cui sopra dovrà contenere la dichiarazione da parte del soggetto interessato di possedere i requisiti di cui alla delibera n. 21/12/CONS, art. 2, commi 5 e 6. Nella comunicazione dovrà altresì essere specificata l'eventuale partecipazione di soggetti terzi e i loro rispettivi ruoli, nonché allegate le relative dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui al comma 5, punti *ii)* e *iii)* e comma 6.

Il legale rappresentante del soggetto indipendente assume ogni responsabilità sulla completezza e veridicità delle informazioni fornite e sulla completezza e conformità all'originale dei documenti trasmessi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, nella consapevolezza delle sanzioni in cui incorrono i soggetti che forniscono dichiarazioni mendaci.

12A01812

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 10 febbraio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3189
Yen	102,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,245
Corona danese	7,4322
Lira Sterlina	0,83630
Fiorino ungherese	293,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6990
Zloty polacco	4,2188
Nuovo leu romeno	4,3540
Corona svedese	8,8065
Franco svizzero	1,2098
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6180
Kuna croata	7,5890
Rublo russo	39,6746
Lira turca	2,3305
Dollaro australiano	1,2381
Real brasiliano	2,2767
Dollaro canadese	1,3225
Yuan cinese	8,3013
Dollaro di Hong Kong	10,2302
Rupia indonesiana	11848,61
Shekel israeliano	4,9094
Rupia indiana	65,2720
Won sudcoreano	1483,83
Peso messicano	16,8943
Ringgit malese	4,0042
Dollaro neozelandese	1,5948
Peso filippino	56,086
Dollaro di Singapore	1,6635
Baht tailandese	40,741
Rand sudafricano	10,1900

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A01814

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 13 febbraio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3254
Yen	102,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,045
Corona danese	7,4329
Lira Sterlina	0,83885
Fiorino ungherese	290,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6988
Zloty polacco	4,1942
Nuovo leu romeno	4,3458
Corona svedese	8,8098
Franco svizzero	1,2090
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5710
Kuna croata	7,5870
Rublo russo	39,5760
Lira turca	2,3312
Dollaro australiano	1,2326
Real brasiliano	2,2757
Dollaro canadese	1,3222
Yuan cinese	8,3386
Dollaro di Hong Kong	10,2782
Rupia indonesiana	11926,83
Shekel israeliano	4,9313
Rupia indiana	65,1430
Won sudcoreano	1485,49
Peso messicano	16,8404
Ringgit malese	4,0116
Dollaro neozelandese	1,5867
Peso filippino	56,280
Dollaro di Singapore	1,6622
Baht tailandese	40,836
Rand sudafricano	10,1629

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A01815

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Baia e Latina (Caserta) con deliberazione n. 44 del 17 ottobre 2011 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 2012, il commissario straordinario di liquidazione nella persona del dott. Giuseppe d'Aiello, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

12A01813

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato concernente la specialità medicinale per uso veterinario «Flevox 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg» - soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

Visti gli atti d'ufficio all'estratto del decreto n. 131 del 16 novembre 2011 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2011 (supplemento ordinario n. 278) è apportata la seguente modifica:

laddove è scritto:

«- 1 blister da 1 pipetta da 4,02 ml - A.I.C. numero 104253137»

leggasi:

«- 1 blister da 1 pipetta da 4,02 ml - A.I.C. numero 104253190».

12A01551

Comunicato concernente la specialità medicinale per uso veterinario «Flevox 50 mg» soluzione spot-on per gatti.

Visti gli atti d'ufficio all'estratto del decreto n. 132 del 16 novembre 2011 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2011 (supplemento ordinario n. 278) è apportata la seguente modifica:

laddove è scritto:

«- 6 blister da 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. numero 104252035»

leggasi:

«- 6 blister da 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. numero 104252034».

12A01552

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti di C.I.G.S. già emanati

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria, emanati nel periodo dal 16 gennaio 2012 al 23 gennaio 2012, è assolto con la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12A01822

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della «Group Working Fiberglass Società Cooperativa», in Aquileia.

Con deliberazione n. 65 del 23 gennaio 2012 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Group Working Fiberglass Società Cooperativa» corrente in Aquileia, costituita il giorno 8 luglio 2010 per rogito notaio dott.ssa Chiara Contursi di Udine.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

12A01300

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato concernente l'estratto dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano "Mithridatum».". (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2012).

Il titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 53, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come segue: «Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano "Quinapril e Idroclorotiazide Mithridatum".».

12A01835

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-041) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00